

PAOLA MASSA

Vivere «*secundum Langnobarorum legem*»
ad Ariano Irpino tra X e XII secolo

Le pagine che seguono costituiscono il completamento di ricerche già intraprese e prendono in esame un dossier di cinquantuno carte notarili prodotte ad Ariano Irpino tra il 948 e il 1196, nell'intento di delineare, attraverso la loro analisi comparativa, un quadro più preciso dello sviluppo del notariato nei centri periferici dell'hinterland campano¹. Si vuole in tal modo fornire un ulteriore tassello per la ricostruzione delle pratiche di documentazione nei 'centri minori' del principato longobardo di Benevento, tenendo anche conto, com'è ovvio, delle caratteristiche peculiari di realtà insediative sviluppatesi seguendo un percorso autonomo, pur conservando e mantenendo uno stretto legame con la capitale del principato, come racconta la 'voce' stessa dei notai.

I documenti considerati², rogati per lo più ad Ariano, sono conservati in diversi archivi: quello dell'Abbazia di Montevergine³, il Museo del

¹ Anche questo lavoro, così come il precedente saggio *Prassi giuridica e pratiche di documentazione in carte inedite di Ariano Irpino dall'XI e XII secolo*, in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», 24 (2010), pp. 7-26, origina dalla mia tesi di laurea in Scienze archivistiche e librerie (discussa presso la SSAB, a.a. 2008-2009, rel. prof. F. Santoni). E, ancora una volta, la mia gratitudine e il mio affetto vanno a Enzo Matera, che ha voluto coinvolgermi nei suoi progetti e che nel corso degli anni mi ha trasmesso anche quella passione gioiosa per le carte dell'Italia meridionale che lo ha sempre animato nei suoi studi.

² Nella Tabella 1 si elencano i documenti in ordine cronologico, con le indicazioni bibliografiche delle carte edite e, tra parentesi, il numero di catena di quelle pubblicate in *Appendice*.

³ I 3 documenti conservati presso l'archivio dell'Abbazia di Montevergine (d'ora in avanti AMV) sono stati pubblicati nel *Codice Diplomatico Verginiano* (d'ora in avanti CDV), I, 947-1102, a cura di P. M. TROPEANO, Montevergine 1977, e XI, 1196-1200, Montevergine 1998.

Sannio a Benevento⁴, l'archivio privato della famiglia Aldobrandini a Frascati⁵ e la Biblioteca Apostolica Vaticana⁶. Queste ultime carte furono donate a papa Pio IX nel 1929 dal principe don Giuseppe Aldobrandini, comandante delle Guardie nobili pontificie, in occasione del cinquantenario di sacerdozio del pontefice⁷, e sono state citate per diverso tempo attraverso l'originaria segnatura, ancora visibile sul *verso* a matita⁸.

In *Appendice* sono pubblicati diciannove documenti, quindici dei quali ad oggi inediti: il *corpus*, non numeroso, ha tuttavia fornito abbondanti spunti per lo studio della scrittura di notai e giudici, degli usi cronologici, della prassi giuridica del territorio. Si è voluta proporre una nuova edizione anche per carte già pubblicate da Alessandro Pratesi⁹, al fine di in-

⁴ Per l'individuazione dei 4 documenti di Ariano conservati presso il Museo del Sannio, S. Sofia (d'ora in avanti MSBn, S. Sofia), si sono utilizzati i dati contenuti nella schedatura analitica compilata da Vincenzo Matera intorno al 1992 e avente ad oggetto i 36 volumi che costituivano l'intero fondo.

⁵ Le 15 carte qui prese in esame, per la maggior parte inedite e 3 delle quali *rescriptae*, sono conservate presso l'archivio di Villa Aldobrandini, Documenti storici, Abbazie (d'ora in avanti AA).

⁶ Le pergamene vaticane sono conservate presso la Biblioteca (d'ora in avanti BAV) in due grandi cartelle di cartone telato indicate come codici Vat. lat. 13490 (27 documenti) e Vat. lat. 13491 (2 documenti) e sono anche queste per la maggior parte inedite.

⁷ A. PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini*, Città del Vaticano 1958 (Studi e testi, 197), pp. XL-XLI.

⁸ La segnatura Aldobrandini si compone di un numero di catena in cifre arabe assegnato a ciascun documento, preceduto da una cifra romana corrispondente al numero del volume in cui era contenuto; sull'argomento cfr. V. MATERA, *Due documenti inediti italo-meridionali nell'archivio Aldobrandini di Frascati*, in *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, Roma 2008, pp. 607-621: 608. Gli archivisti della Biblioteca Vaticana hanno provveduto ad attribuire una nuova segnatura a queste carte, ora identificate con numeri progressivi all'interno di ogni cartella: al fine di agevolare il confronto con la più risalente bibliografia che alla vecchia numerazione ha fatto riferimento, si è ritenuto opportuno indicare quest'ultima tra parentesi nella Tabella 1.

⁹ V. *Appendice*, nn. 10, 11, 15 e 18, già in A. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» del secolo XI provenienti da Ariano Irpino, in «*Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano*», 68 (1956), pp. 165-202, rist. in ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica del 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria,

tegrare le sue considerazioni con nuovi dettagli.

1. *La città, la diocesi, il territorio.*

1.1. *Ariano nel Medioevo.*

Le prime tracce abitative nella zona compresa tra le valli dei fiumi Cervaro e Miscano risalgono al Neolitico, quando si iniziarono a praticare forme di agricoltura stanziale che portarono a veri e propri insediamenti. I centri della zona, abitati prima dagli Irpini e colonizzati poi dai Romani, alla caduta dell'Impero furono colpiti dal crollo dei commerci e iniziarono una lunga decadenza finché, dopo il dominio bizantino, entrarono nella sfera di influenza politica e religiosa del Ducato longobardo di Benevento, di cui seguirono le alterne vicende fino al declino nell'XI secolo¹⁰. Intorno alla seconda metà del VII secolo, quando l'intera zona a cavallo fra la Puglia e la Campania fu devastata dal conflitto contro le truppe dell'imperatore Costante II¹¹, gli abitanti dei villaggi che gravitavano intorno all'antica *Aeclanum*, duramente colpiti dagli eventi bellici, cercarono riparo sulle alture della zona. Proprio a quest'epoca sembra possano ascriversi le origini di Ariano Irpino, la cui più risalente testimonianza è riportata dal monaco benedettino Leone Ostiense nella *Chronica monasterii Casinensis*, dove un *casalem in Ariano* e un *olivetum in Ariano* sono menzio-

XXXV), pp. 99-131: 127-131 (docc. nn. 3 e 4) e ID., *Note di diplomatica vescovile beneventana*. Parte II. *Vescovi suffraganei (secoli X-XIII)*, in «Bullettino dell'«Archivio paleografico italiano»», I (1955), pp. 19-91, rist. in ID., *Tra carte e notai cit.*, pp. 325-414: 373-375 (doc. n. III), 384-385 (doc. n. VI).

¹⁰ Per le notizie sulla storia di Ariano, tra gli altri, cfr. T. VITALE, *Storia della regia Città di Ariano e sua diocesi*, Roma, Stamperia Salomoni, 1794 (rist. anast. Bologna 1967); N. FLAMMIA, *Storia della città di Ariano*, Ariano, Tip. Economico-Sociale G. Marino, 1893; e, più recentemente, D. CAMBRIA, *Ariano dalle origini ai Longobardi*, Ariano Irpino 2005; ID., *Ariano nella storia dai Normanni all'unità d'Italia*, Ariano Irpino 2008; G. GRASSO, *Ariano dalle origini alla fine del '700*, Avellino 2007; C. DE PADUA, P. GIARDINO, *Ariano. Storia e assetto urbano*. I, *Dalle origini al tramonto dell'età moderna*, Ariano Irpino 2008.

¹¹ Cfr. G. OSTROGORSKY, *Storia dell'impero bizantino*, Torino 1968, pp. 107-108.

nati in un documento di donazione del 797¹².

Quando nell'891 i Bizantini occuparono Benevento, anche Ariano entrò a far parte del tema di Langobardia comprendente i territori sottratti ai Longobardi¹³, ma nel volgere di pochi anni la popolazione locale si ribellò e nell'895 le ultime truppe bizantine furono cacciate da Benevento¹⁴, dove si insediò un nuovo principe. Anche se è difficile stabilire con precisione dove corresse il confine tra il tema bizantino e i principati di Benevento e Salerno¹⁵, per tutta la prima metà del X secolo l'influenza greca fu ancora molto sentita nel principato beneventano, tant'è che, come si vedrà in seguito, anche ad Ariano i documenti sono datati con gli anni di impero dell'imperatore d'Oriente.

Altra menzione della città risale all'892 ed è contenuta in un documento rogato a Benevento, in cui il venditore *Teodemarius* si definisce *habitor*

¹² *Chronica Monasterii Casinensis*, hrsg. von H. HOFFMANN, in MGH, *Scriptores*, XXXIV, Hannoverae 1980, I, 18, pp. 51, 60. Il testo della cronaca è tradito dal codice Clm 4623, cc. 85r-189r, conservato a Monaco presso la Bayerische Staatsbibliothek, che ne tramanda la prima versione, fino al libro II, c. 92, e risalente a fine XI-inizi XII secolo. Per la parte che qui interessa, in ogni caso, la stessa lezione è contenuta anche nel codice 450, conservato a Montecassino e contenente la seconda redazione dell'opera, su cui intervennero Guido di Montecassino e Pietro Diacono.

¹³ Sull'organizzazione del territorio in 'temi', cfr. per tutti V. VON FALKENHAUSEN, *I Bizantini in Italia*, in *I Bizantini in Italia*, Milano 1982, pp. 1-136: 55-56.

¹⁴ Cfr. H. ZIELINSKI, *Il documento principesco nel Mezzogiorno longobardo tra diploma imperiale e documento privato*, in «Rassegna storica salernitana», 15, n.s. 8/1 (1991), pp. 7-23: 14-15 (trad. it. ID., *Die südlangobardische Fürstenurkunde zwischen Kaiserdiplom und Charta*, a cura di R. Delle Donne, in *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo*, Atti del Convegno internazionale di studio (Badia di Cava, 3-5 Ottobre 1990), a cura di G. Vitolo e F. Mottola, Badia di Cava 1991 (*Acta Cavensia*, 1), pp. 191-222. Nel 938, tuttavia, generali greci visitavano ancora Benevento, come attesterebbe un diploma oggi perduto dello stratega Basilio, rilasciato a Giovanni vescovo di Benevento, con cui furono confermati al vescovo tutti i suoi possedimenti in *Langobardia* con esclusione della chiesa di S. Angelo sul Monte Gargano, che rimase agli imperatori, cfr. V. VON FALKENHAUSEN, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Bari 1978 (tit. orig.: *Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien, vom. 9 Bis. ins. 11. Jabrundert*, Wiesbaden 1967), p. 180.

¹⁵ Mancano, per i secoli X e XI, fonti che indichino con certezza i confini tra territorio bizantino e longobardo, cfr. VON FALKENHAUSEN, *I Bizantini in Italia* cit., p. 58.

*intus castello Ariano*¹⁶: il termine *castellum*, che secondo Vera von Falkenhausen in Italia meridionale indicherebbe un rifugio fortificato in cui trovavano riparo contadini e monaci nel caso di un attacco saraceno, oppure una ‘piccola città’¹⁷, per Ariano ricorre soltanto in documenti di IX e X secolo¹⁸. A partire poi dall’XI secolo, infatti, Ariano viene definita *civitas*, equivalente latino del greco *κάστρον*: un termine che, nelle fonti medievali di età longobarda, veniva associato sia a piccole e modeste località, sia alle capitali dei principati longobardi, Benevento, Salerno e Capua, senza dunque assumere alcun significato istituzionale, ma indicando più semplicemente un *habitat* raccolto, in genere fortificato con mura e torri. L’unica differenza tra le due occorrenze è che mentre i tre capoluoghi sono quasi sempre definiti *civitas*, il termine *castellum* sembrerebbe preferito per le località minori¹⁹.

Il passaggio di Ariano da *castellum* a *civitas* porterebbe a considerare la crescente importanza del ruolo strategico della città: conforta questa ipotesi il fatto che proprio nella seconda metà del X secolo la città diviene sede vescovile e viene dotata di una cattedrale²⁰, edificio simbolo del potere religioso, e di un castello, simbolo del potere secolare²¹. La fortezza

¹⁶ Il documento, conservato presso l’Archivio della Badia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni, è pubblicato in *Codex Diplomaticus Cavensis* (d’ora in avanti CDC), I (792-960), curantibus dd. M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEPHANO O.S.B. Accedit appendix qua praecipua bibliothecae ms. membranacea describuntur per B. Caietano de Aragonia O.S.B., Napoli 1873, n. 103, pp. 131-133.

¹⁷ Cfr. VON FALKENHAUSEN, *La dominazione bizantina* cit., pp. 146-148.

¹⁸ Nel documento dell’892 sopra citato e in un donazione *pro anima* del 948 (AA, I, n. 35, in *Appendice*, n. 1).

¹⁹ Cfr. V. VON FALKENHAUSEN, *I Longobardi Meridionali*, in *Storia d’Italia*, diretta da Giuseppe Galasso, III, *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino 1983, pp. 251-364: 302-303.

²⁰ Per quanto qui d’interesse, sappiamo che il primitivo complesso della cattedrale fu rovinato da un terremoto tra il 986 e il 990, anche se la data è incerta, cfr. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., p. 116, nt. 44. Sulla cattedrale di Ariano, cfr. VITALE, *Storia della regia Città* cit., pp. 253-264; e, più recentemente, D. MINELLI, *La Basilica Cattedrale di Ariano Irpino: storia e arte*, Napoli-Roma 1992; E. PISAPIA, *Il Duomo di Ariano*, Napoli 2000; DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., spec. pp. 102-103, 567-570.

²¹ Il castello, edificato sul colle più alto in una posizione strategica e di difficile accesso, dominava le valli dei fiumi Ufita, Miscano e Cervaro e controllava un vastissimo ter-

della cittadina, posta a presidio di un punto critico di confine in cui confluivano vie e si aprivano valichi e passaggi da un territorio all'altro, è l'unica di cui si trovi menzione nella documentazione esaminata: in epoca prenormanna i luoghi fortificati erano infatti relativamente pochi e si trattava soprattutto di fortezze isolate, erette in posizione strategica lungo le frontiere, abitate dagli uomini della guarnigione e controllati dal potere centrale, che solo in casi eccezionali permetteva l'edificazione di mura, prerogativa del potere sovrano²².

Emerge dai documenti l'immagine di una cittadina fortificata che, come altrove, era densamente popolata *intra muros* e si estendeva *foras muros* con alcune aree abitate che costituivano veri e propri borghi addossati alle mura, come quello del Sambuco, caratterizzato dalla presenza di molte grotte, quello del Monticello, vicino al Sambuco e collegato alla città attraverso l'omonima porta, e il rione della Valle, congiunto alla piazza principale mediante la porta della Carnale, che si apriva in direzione del vicino castello²³. Al di fuori delle porte si estendeva poi una vasta zona rurale articolata in *curtes*, casali e *loci* circondati da un capillare reticolo di vie vicinali²⁴, di cui troviamo menzione nelle *confinationes* dei documenti²⁵.

ritorio, sorvegliando da un lato i territori beneventani e di Montefusco e dall'altro la piana di Camporeale e le gole pugliesi. Sul castello di Ariano, cfr. VITALE, *Storia della regia Città* cit., p. 31; e, più recentemente, tra gli altri, G. COPPOLA, *Il castello medievale di Ariano Irpino*, [s.d.], p. 2 <<https://www.yumpu.com/it/document/view/8974365/il-castello-medievale-di-ariano-irpino-museo-della-civiltà-normanna/7>> [consultato l'08.08.2014]; ID., *Il castello normanno di Ariano Irpino: ricerche storico-architettoniche*, in «L'Irpinia illustrata», 2/13 (2004), pp. 108-119; DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., spec. pp. 99-101, 566-567; M. ROTILI - N. BUSINO - P. PRATILLO, *Il castello di Ariano Irpino: dinamiche costruttive e aspetti della cultura materiale (secoli XI-XVI). Altri dati sulla ceramica dall'Irpinia*, a stampa in «Rendiconti dell'Accademia di archeologia, lettere e belle arti», LXXIV (2006-2007) [ma 2008], pp. 131-177; ID., *Il Castello di Ariano Irpino. Ricerche Archeologiche 1988-94, 2008*, in *Archeologia castellana nell'Italia meridionale: bilanci e aggiornamenti*. IV Conferenza italiana di archeologia medievale, Roma, CNR, 27-28 novembre 2008, a cura di S. Patitucci Uggeri, Palermo 2010, pp. 139-166.

²² Cfr. B. FIGLIUOLO *Morfologia dell'insediamento nell'Italia meridionale in età normanna*, in «Studi Storici», 1 (1991), pp. 25-68: 27-28.

²³ Cfr. DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., pp. 93-95.

²⁴ Cfr. VON FALKENHAUSEN, *La dominazione bizantina* cit., pp. 150-151; FIGLIUOLO, *Morfologia dell'insediamento* cit., pp. 26-27.

Nell'XI secolo la situazione politica si complica con l'arrivo dei Normanni, i cui primi insediamenti organizzati sono documentati in Campania a partire dal secondo decennio del secolo²⁶. Se tradizionalmente si ritiene che la prima contea normanna sia stata quella di Aversa, assegnata nel 1030 a Rainulfo Drengot dal duca di Napoli Sergio IV, va ricordata l'ipotesi di Errico Cuozzo, secondo il quale proprio Ariano sarebbe stata il centro della prima contea normanna nell'Italia meridionale, fondata dai cavalieri al seguito di Melo di Bari tra il 1017 ed il 1019 almeno dieci anni prima della nascita di quella di Aversa²⁷. A partire dagli anni Trenta, poi, i capi normanni iniziarono a stabilirsi in dimore fisse e fortificate²⁸ e questi primi organismi territoriali si trasformarono non soltanto in centri amministrativi del potere politico in quanto sedi comitali, ma anche in centri religiosi in quanto sedi vescovili. La costruzione di un castello e di una cattedrale rese in tal modo evidente la volontà dei Normanni di far coincidere la giurisdizione amministrativa dello Stato con la riorganizzazione religiosa, creando così una corrispondenza tra sedi comitali e sedi vescovili. Nelle città già esistenti il castello era di solito costruito a ridosso delle mura cittadine, fuori dalla cinta muraria e vicino ad una delle porte, così come attestato ad Ariano in un documento del vescovo Riccardo del 1134, in cui si fa menzione di una chiesa costruita fuori le mura della città, dove il conte normanno Gerardo di Buonalbergo *habuit castellum*²⁹.

²⁵ Per l'individuazione dei luoghi sono state di ausilio, oltre alla bibliografia dedicata, le carte topografiche dell'Istituto Geografico Militare 1:25.000 del circondario di Ariano: 174 III N.E. *Ariano Irpino*, 174 IV S.E. *Savignano di Puglia*, 174 III N.O. *Bonito*, 174 IV S.O. *Montecalvo Irpino*.

²⁶ Cfr., per tutti, J. J. NORWICH, *I Normanni nel Sud. 1016-1130*. I, Milano 1971, pp. 29-48.

²⁷ Cfr. E. CUOZZO, *Intorno alla prima contea normanna nell'Italia meridionale*, in *Cavalieri alla conquista del sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di Léon Robert Ménager*, a cura di E. Cuozzo e J.-M. Martin, Bari-Roma 1998 (Collana di Fonti e Studi, 4), pp. 171-193: 177, 185-186; ID., *L'unificazione normanna e il Regno normanno-svevo*, in *Storia del Mezzogiorno*, collana diretta da G. Galasso - R. Romeo, II/2, Napoli 1989, pp. 593-825: 618-619.

²⁸ Sulle vicende che nel 1043 portarono alla creazione della contea di Puglia, cfr. FIGLIUOLO, *Morfologia dell'insediamento* cit., pp. 41-42 e S. TRAMONTANA, *La monarchia normanna e sveva*, in *Storia d'Italia*, III cit., pp. 435-810: 472-473.

²⁹ AA, I, n. 50 (gennaio 1134), in *Appendice*, n. 18.

Con i Normanni Ariano assunse dunque un ruolo di primaria importanza, divenendo uno dei centri più importanti della zona, con una contea che si allargò nei territori circostanti grazie all'azione dei conti della città, fino a comprendere larga parte del Sannio. Il primo conte di Ariano potrebbe essere stato *Ubbertus*, attestato in un documento precedente al 1047, contenuto nel *Liber preceptorum Beneventani monasterii S. Sophiae*, con il quale cedette al monastero beneventano di S. Sofia la *figda* che riscuoteva su alcuni terreni³⁰. Nel testo non si fa alcun riferimento ad Ariano, ma il confronto con un documento successivo redatto in nome di Gerardo di Buonalbergo³¹, il primo conte normanno di Ariano attualmente attestato con certezza dalle fonti, farebbe pensare che *Ubbertus* sia stato «il predecessore del conte Gerardo: forse suo padre»³².

Scarse e frammentarie sono le notizie sulla vita di Gerardo³³, noto principalmente perché ricordato in alcune cronache dell'Italia meridionale³⁴. Appartenente ad una delle famiglie comitali normanne più importanti dell'Italia meridionale³⁵, fu uno dei più fedeli vassalli di Roberto di Altavilla e sarà proprio lui a conferirgli il soprannome di Guiscardo *quasi per*

³⁰ BAV, Vat. lat. 4939, cc. 201v-202r («ante 5 luglio 1047»), in *Chronicon Sanctae Sophiae* (cod. Vat. Lat. 4939). Edizione e commento a cura di J.-M. MARTIN, con uno studio sull'apparato decorativo di Giulia OROFINO, Roma 2000 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Rerum Italicarum Scriptores, 3*/3**), pp. 756-757.

³¹ BAV, Vat. lat. 4939, cc. 202r-v («ante 15 maggio 1087», ma in realtà «ante 1086»), in *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 758-759.

³² Il documento emesso da Gerardo sembrerebbe una sintesi del primo e ne condividerebbe il tenore e i caratteri formali, cfr. CUOZZO, *Intorno alla prima contea normanna* cit., pp. 174-177, 191-192.

³³ Per una sintetica biografia sul conte Gerardo e per un riepilogo della bibliografia esistente, cfr. CUOZZO, *Intorno alla prima contea normanna* cit., pp. 172-174; A. DAGA, *Gerardo di Buonalbergo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 53, Roma 1999, pp. 358-359.

³⁴ Tra le quali, cfr. *Chronica Monasterii Casinensis* cit., III, 15, pp. 377, 477; *Guillermi Apuliensis Gesta Roberti Wiscardi*, ed. R. WILMANS, in MGH, *Scriptores*, IX, Hannoverae 1851, pp. 239-298: II, 131; *Storia de' Normanni di Amato di Montecassino volgarizzata in antico francese*, a cura di V. DE BARTHOLOMAEIS, Torino 1970 (Fonti per la storia d'Italia, 76), ripr. facs. dell'ed. Roma 1935, pp. 125, 156, 314, 155.

³⁵ H. TAVIANI-CAROZZI, *La terreur du monde. Robert Guiscard et la conquête normande en Italie. Mythe et histoire*, Paris 1996, p. 145.

*iocum*³⁶ dopo il matrimonio con sua zia Alberada, sorella del padre (ripudiata poi per motivi di consanguineità nel 1058 per sposare Sichelgaita, sorella di Gisulfo II principe di Salerno). Non sappiamo quando e in seguito a quali eventi Gerardo sia divenuto conte di Ariano: intorno al 1051 si insediò tra Benevento e Ariano³⁷; portava certamente il titolo comitale nel marzo 1063, come risulta da una donazione al monastero di S. Angelo di Ariano³⁸, e ancora nell'ottobre 1069, quando emette un documento con cui impone la restituzione allo stesso monastero di S. Angelo di alcuni beni contestati da un altro monastero arianeese³⁹. Nel 1078 tuttavia Gerardo si ribellò all'Altavilla, insieme a molti altri capi normanni: ma la rivolta fu repressa, il Guiscardo occupò Ariano e il conte dovette fare probabilmente atto di sottomissione. Lo incontriamo poi nel gennaio 1079 quando insieme alla moglie Adelizia e ai suoi due figli concede alcune chiese, edificate nei pressi del *castellum nostrum quod vocatur Alipergo*, al monastero di S. Sofia di Benevento⁴⁰, concessione confermata subito dopo dall'arcivescovo Roffredo⁴¹.

Dal *Liber preceptorum Beneventani monasterii S. Sophiae* sappiamo anche che alla morte di Gerardo, nel 1086⁴², assunse il titolo di conte di Ariano il figlio Eriberto, nato dal suo primo matrimonio con Teodora e citato in due documenti del 1100⁴³; a lui successe nel 1102 il figlio Giordano, ri-

³⁶ Cfr. *Chronica Monasterii Casinensis* cit., p. 377; *Storia de' Normanni di Amato di Montecassino* cit., pp. 125-126.

³⁷ Cfr. F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, I, Paris 1907, p. 125.

³⁸ AA, I, n. 19 (marzo 1063), in *Appendice*, n. 11.

³⁹ BAV, Vat. lat. 13490, n. 16 (ottobre 1069), in MASSA, *Prassi giuridica* cit., pp. 20-21, n. 2.

⁴⁰ BAV, Vat. lat. 4939, cc. 182r-183r (gennaio 1079), in *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 715-718.

⁴¹ BAV, Vat. lat. 4939, cc. 170r-171v (gennaio 1079), in *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 690-693.

⁴² Cfr. *Annales Beneventani*, a cura di O. BERTOLINI, *Contributo allo studio delle fonti per la storia dell'Italia meridionale nei secoli IX-XII*. [In appendice] *Una nuova edizione degli Annales Beneventani e del Catalogus Beneventanus Sanctae Sophiae*, in «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 42 (1923), pp. 1-163: 147, nt. 2.

⁴³ BAV, Vat. lat. 4939, cc. 183r-184v (febbraio 1100) e cc. 184v-185r (24 dicembre 1100), in *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 718-720 e 720-721.

cordato in un documento del 1112⁴⁴ e in due del 1114⁴⁵, morto il 12 agosto 1127 nel corso dell'assedio di Ferentino. Ruggero, figlio di Giordano, fu conte di Ariano fino alla fine del periodo anarchico dell'età normanna, interrotto da Ruggero II d'Altavilla il quale, incoronato re nel 1130 a Palermo, impiegò una decina d'anni per riprendere il pieno controllo del regno.

E proprio in questa lunga fase di incertezza Ariano perse parte di quel benessere economico testimoniato dalle fonti dell'età precedente, soprattutto in seguito alle frequenti distruzioni nei territori circostanti. Si inserisce probabilmente in questo contesto un documento del 1130⁴⁶, in cui il preposito del monastero di S. Angelo di Ariano, a causa dell'indigenza in cui versava la struttura ecclesiastica, si dichiara costretto a disporre di alcuni beni del monastero per poter far fronte alla carestia che aveva colpito la zona.

Per contro, che il re scegliesse Ariano come sede delle sue Assise nel 1140 testimonia la rilevanza politica che la città assunse negli anni successivi: nel castello della città appena ristrutturato il re tenne il suo primo parlamento in qualità di Re di Sicilia ed emanò un *corpus* legislativo valido per tutto il regno normanno, che fondeva tradizioni giuridiche diverse, ispirate al diritto romano, al Codice di Giustiniano, all'Editto di Rotari e al diritto canonico, e le infarciva di testimonianze bibliche e cristiane⁴⁷.

⁴⁴ BAV, Vat. lat. 4939, cc. 186v-187v (gennaio 1112), in *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 724-726.

⁴⁵ BAV, Vat. lat. 4939, cc. 185r-186v (settembre 1114) e cc. 187v-188v (luglio 1114), in *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 721-724 e 727-728.

⁴⁶ BAV, Vat. lat. 13490, n. 25 (marzo 1130), in *Appendice*, n. 20.

⁴⁷ La bibliografia sulle Assise di Ariano è molto corposa e ci si limita pertanto in questa sede a segnalare alcune tra le opere di più frequente consultazione: tra gli altri, cfr. F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, Torino, F.lli Bocca, 1884, rist. in *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, a cura di C. G. Mor, Bari 1970 (Società di Storia Patria per la Puglia, «Documenti e monografie», XXXIV), pp. 317-413; F. CALASSO, *Medioevo del diritto*. I, *Le fonti*, Roma 1954; M. CARAVALE, *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Bari-Roma 1998; E. CASPAR, *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, con un saggio introduttivo di Ortensio Zecchino, Bari-Roma 1999 (ed. orig. 1904); L.-R. MÉNAGER, *La législation sud italienne sous la domination normande*, in *I Normanni e la loro espansione in Europa nell'alto medioevo*, Spoleto 1969 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto

Nel 1142, in una nuova assemblea a Silva Marca presso Ariano, cui parteciparono i conti, i baroni e la gran parte del popolo del Regno, Ruggero II accentrò definitivamente nelle sue mani l'amministrazione politica, economica e finanziaria del *Regnum* e ne riorganizzò il territorio, dividendolo in tre grandi province: il *Ducatus Apuliae*, il *Principatus Capuae*, e la Sicilia, che comprendeva anche la Calabria meridionale. I conti, cui furono demandati poteri di natura esclusivamente militare, erano legati alla stirpe degli Altavilla e venivano nominati dal re in virtù di quella che Cuozzo definisce «la solidarietà del lignaggio»⁴⁸, a garanzia della propria fedeltà: così per es. *Robbertus de Lauro*, conte di Caserta (1120 ca. - 1183) e *magister comestabulus et magister justitiarius totius Apuliae et Terrae Laboris*, del quale si fa parola in un documento arianeese del 1178⁴⁹, era legato da strategie matrimoniali alla nipote di Ruggero e alla discendenza del Guiscardo⁵⁰. Il territorio fu tuttavia riorganizzato in nuovi distretti, alcune contee furono ridimensionate e altre furono soppresse: tra di esse anche quella di Ariano, le cui terre entrarono a far parte della Contea di Buonalbergo, istituita dopo il 1050⁵¹. Sotto il dominio di Ruggero II Ariano divenne città regia e si risollevò dalla crisi per tornare a ricoprire un ruolo di rilievo, tant'è che un riferimento alla città figura anche nel *Libro di Re Ruggero* compilato nel 1154 dal geografo arabo Edrisi su incarico del re, nel quale l'autore ci informa che Ortona dista 16 miglia da Ariano, che a sua volta dista da

Medioevo, XVI), pp. 439-496, rist. anast. in ID., *Hommes et institutions de l'Italie normande*, III, London 1981; O. ZECCHINO, *Le Assise di Ruggero II. Problemi di storia delle fonti e di diritto penale* (Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Napoli, CLXXV), Napoli 1980; ID., *Le Assise di Ruggero II. I testi*, Napoli 1984; ID., *Le Assise di Ariano*, in *I Normanni popolo d'Europa 1030-1200*, a cura di M. D'Onofrio, Venezia 1994, pp. 183-187.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 115.

⁴⁹ AA, II, n. 31 (marzo 1178 ?), in MASSA, *Prassi giuridica* cit., pp. 23-25, n. 4.

⁵⁰ Cfr. E. CUOZZO, «*Quei maledetti Normanni*». *Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli 1989, pp. 118-119; ID., *Catalogus Baronum. Commentario*, Roma 1984 (Fonti per la storia d'Italia, 101**), pp. 32, 45, 120-121, 188, 232, 233, 271-275, 371; B. PIO, *Lauro, Roberto di, conte di Caserta*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 64, Roma 2005, pp. 122-125.

⁵¹ Cfr. CUOZZO, «*Quei maledetti Normanni*» cit., p. 110.

Apice 18 miglia e questa da Benevento 27 miglia⁵².

Ai Normanni subentrarono gli Svevi nel 1194 e il Regno passò all'imperatore Enrico VI Hohenstaufen. La svolta dinastica fu causa di un conflitto che interessò buona parte del Regno e nel corso del quale Ariano tenne per i Normanni. Con il prevalere dell'imperatore Enrico VI sul normanno Tancredi, la città fu concessa in feudo al conte Raynaldo di Moach, che nella cerchia imperiale ricopriva la carica di connestabile e giustiziere⁵³. Non si ha notizia di altri feudatari nell'età sveva, se si fa eccezione per Roberto di Bussone, il quale si ritrovò ad esercitare la signoria di Ariano dalla morte dell'imperatore nel 1197 fino almeno al 1213, quando è citato nei documenti nell'atto di combattere una guerra per il possesso del feudo Cortesano a fianco dei d'Aquino, nuovi signori di Grottaminarda⁵⁴.

1.2. *La diocesi di Ariano e il monastero di S. Angelo ad reboltam.*

La tradizione colloca già nel III secolo l'esistenza della diocesi di Ariano: il primo vescovo sarebbe stato s. Liberatore (s. Eleuterio, in greco), martirizzato nel 305. In realtà non esistono riscontri storici al riguardo⁵⁵ ed è molto più probabile che la cittadina sia divenuta sede vescovile soltanto nel corso del X secolo: infatti, come risulta da una bolla di Gio-

⁵² *L'Italia descritta nel «Libro del re Ruggero» compilato da Edrisi*. Testo arabo pubblicato con versione e note da M. AMARI e C. SCHIAPARELLI, Roma, Coi Tipi del Salviucci, 1883, estr. da «Atti della Reale Accademia dei Lincei», anno CCLXXIV, s. 2, VIII (1876-1877); per queste e altre notizie cfr. L. MAIO, *Territori beneventani nel «Libro del re Ruggero» di Al-Edrisi*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», IV s., XVI (1977), pp. 196-205: *passim*.

⁵³ Lo troviamo come emittente in un documento di donazione *pro anima* del 1194: «Nos Raynaldus de Moac, Dei et Imperiali gratia comes Ariani, et potentis Imperialis Curiae, et Sacri Palatii Magister Comestabilis, et Magister justitarius...», cfr. VITALE, *Storia della regia Città* cit., in Appendice, n. IV, pp. 370-371.

⁵⁴ Cfr. DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., pp. 42-43.

⁵⁵ Cfr. P. F. KEHR, *Italia Pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXVIII Italiae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis concessorum* (d'ora in avanti *IP*), IX, *Samnium-Apulia-Lucania*, ed. W. Holtzmann, Berolini 1962 (Regesta Pontificum Romanorum), rist. anast. Hildesheim 1986, p. 137.

vanni XIII del 26 maggio 969 promulgata nella sinodo tenutasi a S. Pietro e presieduta dall'imperatore Ottone I⁵⁶, il papa attribuì il rango di arcivescovo a Landolfo II, vescovo di Benevento, con la facoltà di consacrare vescovi nelle sedi suffraganee, tra le quali risulta anche Ariano⁵⁷. La prima testimonianza di un vescovo arianevole risale al 1039⁵⁸, e pure se non è possibile allo stato attuale proporre una cronotassi completa⁵⁹, possiamo comunque dar conto di alcune informazioni desunte dalla documentazione esaminata.

Sappiamo che nell'ottobre 1016 *Petrus archipresbiter*, il quale si trova a *causare* con l'abate Amico di S. Sofia di Benevento per il possesso di metà della chiesa di S. Simeone di Ariano⁶⁰, era *rector episcopii sancte sedis Arianen-*

⁵⁶ *Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento (668-1200)*, ed. a cura di A. CIARALLI, V. DE DONATO, V. MATERA, con Introduzione di V. De Donato, Roma 2002 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Regesta Chartarum, 52), pp. 47-51, n. 17.

⁵⁷ Il privilegio di Giovanni XIII, concesso *imperpetuum*, fu come d'uso più volte rinnovato dai pontefici che si susseguirono sul seggio apostolico, cfr. P. MASSA, *Documenti, formule e persone nelle carte di Avellino (X-XII secolo)*, in «Scrineum Rivista», 9 (2012), <<http://www.fupress.net/index.php/scrineum/article/view/12149>>, pp. 5-86: 9-10, nt. 18 [consultato l'08.08.2014].

⁵⁸ Per le serie dei vescovi di Ariano, cfr. KEHR, *IP*, IX cit., p. 137; F. UGHELLI, *Italia Sacra sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium. Tomus octavus, Continens Metropolim Beneventanam, ejusdemque suffraganeas Ecclesias, quae in Samnio, Regni Neapolitani vetusta provincia, sunt posita, auctore Ferdinando Ughello, Florentino Abbate.... Editio secunda, aucta, et emendata, cura et studio Nicolai Coleti...*, Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1721, coll. 212-223, la cui cronotassi è stata ripresa da F. BARBERIO, *Catalogus Episcoporum Ariani in Regno Neapolitano*, Napoli, Tip. Francesco Savio, 1635, pp. 37-39; VITALE, *Storia della regia Città* cit., pp. 191-252; G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai giorni nostri*, XIX, Venezia, Antonelli, 1864, pp. 117-138; P. B. GAMS, *Series episcoporum Ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo...*, Regensburg, Typis et Sumptibus Georgii Josephi Manz, 1873 (rist. anast. Graz, Akademische Druck - U. Verlagsanstalt, 1957), pp. 852-853; FLAMMIA, *Storia della Città di Ariano* cit., pp. 171-186; PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., p. 374.

⁵⁹ Nella Tabella 2 si riportano i nomi dei vescovi di Ariano dei quali si è rinvenuta un'attestazione. Non si inseriscono pertanto nella cronotassi Giovanni (a. 1117) e Rodolfo (a. 1179), rispettivamente il quinto e nono vescovo nell'elenco di Felice Mazza, non riconducibili ad alcuna fonte a me nota, cfr. F. MAZZA, *Nuovo diario arianevole*, note di S. Scapati, Avellino 1995, p. 161.

⁶⁰ BAV, Vat. lat. 13491, n. 4 (ottobre 1016).

sis, ma non abbiamo elementi certi né per affermare che l'arciprete *Petrus* agiva in giudizio, *una cum Cicinus clericus atvocatoem predicto episcopio*, in rappresentanza del vescovo titolare, né per ipotizzare un momento di sede vacante, in cui la gestione degli affari patrimoniali del vescovato era demandata alla persona che in quel frangente ne curava l'amministrazione.

Rimane incerta la posizione del vescovo Orso, attestato in una concessione che potrebbe essere datata sia al 1087 sia al 1102: nonostante questo vescovo sia comunemente inserito dopo Gerardo, si è scelto qui, pur con qualche dubbio, di considerarlo successore del vescovo Mainardo, in quanto la data del 1087 sembrerebbe più probabile⁶¹.

Si è infine inserito in elenco il vescovo Pagano, che non compare in nessuna serie dei vescovi arianesi: in un documento del 1136, rogato a S. Maria in Piano, Pagano dà il proprio consenso alla donazione del signore del castello di Amando in favore del monastero di Montevergine e gli editori del *Codice Diplomatico Verginiano*, in cui il documento è pubblicato, lo identificano con l'*Arianensis Ecclesiae presul* che nell'ottobre 1142 partecipò *cum aliis episcopis* alla traslazione del corpo di s. Nicola pellegrino nella città di Trani⁶².

L'esistenza di un rapporto conflittuale tra i vescovi di Ariano e il monastero di S. Sofia di Benevento, titolare di diverse dipendenze nel territorio urbano ed extraurbano, si coglie già nelle carte di XI secolo. Ne sono testimonianza, da un lato, una vicenda di cui si parlerà più dettagliatamente nel prosieguo e avente ad oggetto alcuni beni che nel 1039 erano di pertinenza del vescovato e che diverranno nel 1077 oggetto di contesa tra un abitante di Ariano e il monastero di S. Angelo, soggetto a S. Sofia,

⁶¹ AA, I, n. 15 (dicembre <1087 o 1102>), in *Appendice*, n. 15, v. note introduttive al documento; cfr., diversamente, PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., pp. 342-344, 373-375, che ne dà l'edizione e attribuisce al documento tre possibili date (1087, 1102 e 1117).

⁶² Nel documento si legge che la donazione viene fatta *consentiente dompno Pagano venerabili Arianensis sedis episcopo (...)*, in cui *diocesi predictae ecclesie quas optuli subiacebant*, richiamandosi evidentemente al canone 5 del concilio di Melfi [fine agosto-inizio settembre 1089], secondo il quale «nullus laicus decimas suas, aut ecclesiam, aut quidquid ecclesiastici iuris est, sine consensu episcopi, vel Romani concessionem pontificis, monasteriis aut canonicis offerre presumat», cfr. CDV, III, perg. n. 233, nt. 4.

che se ne era probabilmente impossessato *malo bordine*⁶³; dall'altro, una *cartula convenientie* del novembre 1080 in cui il vescovo si impegna, nei confronti del rappresentante di S. Sofia, a non esigere più *servitia, xenia e data* dalla chiesa *S. Angeli, quam monasterium Sancte Sophie de Benevento legibus pertinentem habet foris civitatem Ariano, ubi dicitur ad ipsa revolta*⁶⁴.

Entrambi gli episodi rinviano alla chiesa e al monastero di S. Michele arcangelo *ad reboltam*, o S. Angelo, come frequentemente si legge nelle pergamene, una delle tante chiese di particolare rilevanza per la comunità cittadina e per il suo circondario⁶⁵, nel cui archivio erano con ogni probabilità originariamente conservate la maggior parte delle carte qui prese in esame. Non siamo in grado di stabilire con esattezza l'anno di fondazione di S. Angelo, né di sapere se essa sia divenuta immediatamente soggetta all'abbazia di S. Sofia di Benevento, o se tale dipendenza sia stata stabilita in seguito. Sappiamo però da un documento del 948 che la chiesa, inizialmente intitolata a S. Michele arcangelo e S. Eustasio martire, fu costruita *a fundamine* probabilmente non molto tempo prima, in quanto i

⁶³ AA, I, n. 19, *scriptio inferior* (agosto 1039), in PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., Appendice, n. 2, pp. 123-126 e BAV, Vat. lat. 13490, n. 19 (aprile 1077): v. *infra*, pp. 63-64.

⁶⁴ BAV, Vat. lat. 4939, cc. 176v-177v (novembre 1080), in MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae*, pp. 703-705; cfr. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., p. 120, n. 62.

⁶⁵ Ad Ariano come altrove, chiese e cappelle erano ubicate sia all'interno sia all'esterno della cinta muraria della città, ma non sempre, soprattutto per queste ultime, è stato possibile pervenire ad una localizzazione anche soltanto approssimativa; di molte di queste si è persa ogni traccia, mentre per altri complessi esistono alcune attestazioni, delle quali si è dato conto in *Appendice*, ove possibile, nelle note introduttive all'edizione dei singoli documenti. Di significativa importanza la *Platea Urbis et Foranea* del 1517, conservata nell'Archivio Diocesano di Ariano e composta dal vicario Uliva, che informa circa lo stato e le proprietà ecclesiastiche della città, cfr. FLAMMIA, *Storia della Città di Ariano* cit., p. 1; nonché la *Visitatio urbana anni 1591 sub Episcopo Alfonso Ferrera abita per Marcum-Antonium de Canditis Vicarium Generalem ubi habeatur statuta Capituli & alia notabilia, reg 1734 - sub Ep.o Tibaldo*, tradita da un manoscritto conservato anch'esso nell'Archivio Diocesano di Ariano: in essa sono minuziosamente descritte le parrocchie della città e si riporta un elenco delle altre chiese importanti, con l'indicazione della rendita e delle parrocchie in cui sorgevano, delle quali si riferisce in genere il numero delle 'anime da comunione', cfr. DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., p. 225.

fondatori vengono menzionati come viventi⁶⁶ e che essa fu eretta *ad ipsa areboltam*, quindi presso una curva della via pubblica, *propinquo ipsa Portam Maiorem*⁶⁷.

Non conosciamo il motivo per il quale la chiesa di Ariano perse la doppia intitolazione, ma dal febbraio 1006⁶⁸, e poi ancora nell'agosto dello stesso anno⁶⁹, la troviamo dedicata al solo S. Michele arcangelo, forse in conseguenza di una riconsacrazione delle chiese esistenti da parte del vescovo dopo l'erezione della cattedrale. Come che sia, è questo un indizio importante della crescente importanza che il culto micaelico andava assumendo e della sua progressiva diffusione nei territori della *Langobardia minor*⁷⁰. In entrambi questi documenti infatti non si fa più riferimento alla chiesa, ma solo al monastero di S. Michele arcangelo, che è detto *subditum monasterio Sancte Sofie*. Non disponiamo purtroppo di altri elementi per stabilire se chiesa e monastero costituissero un unico complesso o se vicino alla chiesa fosse successivamente sorto un monastero: possiamo

⁶⁶ Cfr. AA, I, n. 35 (febbraio 948 ?), in *Appendice*, n. 1. Da tale documento, l'unico in cui si parla dei fondatori, risulta che la chiesa fu costruita dal chierico Iacopo e da Arechi, figlio del defunto Radelghisi: i loro nomi non sono seguiti dall'usuale *quondam* e Arechi è indicato come proprietario di un appezzamento di terra che confina con quello che è oggetto del negozio.

⁶⁷ La localizzazione nei pressi della porta della città sottolinea l'interazione tra topografia urbana e pratica religiosa cristiana: come a Salerno, dove nei pressi di ben tre porte della città si trovavano chiese consacrate a S. Michele, anche ad Ariano la chiesa sembra essere situata vicino alla porta più importante della città, ed è possibile che all'Arcangelo venisse attribuita la funzione di 'guardiano della città', legata alla sua connotazione di protettore del popolo di Dio e di comandante dell'esercito celeste (cfr. *Il culto di San Michele a Salerno*, in *Visitiamo la città (ciclo visite guidate 2007-2008)*, a cura di P. Valitutti <<http://www.erchemperito.it/it/pubblicazioni/finish/2-pubblicazioni/6-il-culto-di-san-michele-a-salerno>> [consultato il 05.08.2014]. La doppia intitolazione sembrerebbe confermare questa interpretazione, considerando che nell'Italia meridionale è frequentemente attestato il culto di s. Eustazio o Eustachio, martire a Roma, simbolo della conversione al cristianesimo.

⁶⁸ MSBn, S. Sofia, XII, n. 7 (febbraio 1006).

⁶⁹ BAV, Vat. lat. 13490, n. 2 (agosto 1006), in *Appendice*, n. 2.

⁷⁰ Sulla nascita e diffusione del culto micaelico, che si diffonde nelle regioni del Mezzogiorno continentale intorno alla fine del VI secolo, cfr., per tutti, A. PETRUCCI, *Origine e diffusione del culto di san Michele nell'Italia meridionale*, in *Millénaire monastique du Mont S. Michel*, III, Paris 1967, pp. 339-354.

soltanto affermare che da questo momento si fa riferimento sia alla chiesa sia al monastero di S. Michele arcangelo⁷¹ e che in quasi tutti i documenti successivi la dipendenza da S. Sofia è sottolineata ricordando il nome dell'abate dell'abbazia beneventana in carica.

In un documento del 1114 con cui il conte Giordano, figlio del conte Eriberto e nipote di Gerardo di Buonalbergo, restituisce a S. Sofia e all'abate Bernardo la chiesa di S. Angelo che il padre e lui stesso avevano affidato *iniuste ac incongrue* a dei canonici e ad un arciprete, la chiesa viene ubicata *intra civitatem Arianam*⁷², mentre il monastero continua ad essere ubicato *foras muros civitatis*: ma questo elemento non trova riscontri nella restante documentazione. Va in ogni caso rilevata l'estrema cura con la quale i notai indicano sempre, indipendentemente dall'epoca, l'ubicazione della chiesa e del monastero, con espressioni come *ad ipsa areboltam, foras civitatem Ariano super ipsa revoltam, foras Ariano super ipsa revolta, foras muro uius* (o *huius*) *civitatis* (o *civitatis*) *Ariano* (o *Ariani*) *super ipsa rebolta* (o *arebolta* o *revolta*).

Già fin dal 1006 ricorre nei documenti il nome del preposito del monastero di S. Angelo, il quale veniva nominato dall'abate di S. Sofia, come si legge in un documento del 1016 in cui l'abate di S. Sofia Gregorio dichiara di aver *ordinatum* [...] *ad regendum monasteri Sancti Michaelis archangeli* il preposito *Iohannes*⁷³. Tra l'inizio dell'XI secolo e la fine del XII le carte ci danno notizia di 11 prepositi, dei quali si propone una cronotassi, sia pure senza alcuna pretesa di completezza, nella Tabella 3. Un *memoratorium* del 1125 ci informa dei contrasti che coinvolsero il preposito di S. Angelo, Giovanni, rifiutatosi di effettuare l'annuale *convivium pro benedictione charitable*: deluse dal rifiuto, le sei persone che dovevano parteciparvi *abstraxerunt frumentum de domo S. Angeli*, provocando le proteste del preposito e forti contrasti con l'abate sofiano. Intervenne allora Giovanni, *straticotus*

⁷¹ Sappiamo però da un privilegio del pontefice Pasquale II del 1101, che circa un secolo più tardi, la chiesa di S. Angelo era considerata *cum cellis suis*: cfr. BAV, Vat. lat. 4939, cc. 147v-150v (ottobre 1101), in MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 636-644.

⁷² BAV, Vat. lat. 4939, cc. 185r-186v (settembre 1114), in MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 721-724.

⁷³ BAV, Vat. lat. 13491, n. 4 (ottobre 1016).

Ariani, che *ordinavit inde curiam* nel monastero per definire la questione, comminando per le future eventuali inadempienze del preposito la penale di sei soldi d'oro⁷⁴.

Nella prima metà del Trecento la chiesa fu poi concessa al primicerio *Nicolaus Silvestri* finché, a partire dal 1342, le sue rendite passarono a S. Sofia, tra i cui possessi risulta ancora annoverata nella *Platea antiqua S. Sophiae usque ad annum 1382*, rinvenuta da Alfredo Zazo alla metà degli anni Cinquanta del Novecento e oggi introvabile⁷⁵. Ma nella prima metà del XIV secolo per il cenobio benedettino iniziò una secolare fase di decadenza, che portò alla perdita di gran parte del suo antico patrimonio: e la chiesa di S. Angelo, al termine di un secolare conflitto tra l'abbazia di S. Sofia e i vescovi di Ariano, finì per essere secolarizzata e unita alla mensa vescovile nel 1460⁷⁶.

2. I fondi documentari.

Il dossier esaminato comprende cinquantuno documenti, tutti di Ariano salvo uno, rogato a Melito Irpino da *Alferius notarius Ariani* e incluso nel dossier poiché vi compaiono le stesse parti presenti in una carta ariane di nove anni successiva ed è sottoscritto dal giudice di Ariano *Telegrimus*.


Come si è detto, in origine la maggior parte di queste carte era con ogni

⁷⁴ MSBn, S. Sofia, XII, n. 44 (a. 1125, «Ariano Irpino»). Cfr. A. ZAZO, *Chiese feudi e possessi della badia benedettina di Santa Sofia di Benevento nel sec. XIV*, in «Samnium», XXXVII (1964), pp. 1-67: 58.

⁷⁵ A. ZAZO, *I beni della badia di S. Sofia in Benevento nel XIV secolo*, in «Samnium», XXIX/3 (1956), pp. 131-155: 130. La c.d. *Platea antiqua*, un tempo conservata presso l'Archivio Storico Provinciale di Benevento, S. Sofia, vol. 58, era un manoscritto cartaceo di 150 carte, vergato tra il 1382 e il 1387 in gotica di una sola mano, con aggiunte e annotazioni successive, contenente l'elenco dei possedimenti dell'abbazia beneventana in Campania, Sannio, Capitanata, Molise e Basilicata, un territorio molto vasto, difficilmente controllabile e gestibile dall'amministrazione centrale dell'Abbazia, cfr. *ibid.*, pp. 131-132 e *passim*. La platea, parzialmente trascritta da Zazo (cfr. ID., *Chiese feudi e possessi* cit., pp. 3-4, 63-67), non si trova più nel fondo di S. Sofia, attualmente conservato presso il Museo del Sannio, cfr. MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 80, nt. 2.

⁷⁶ Cfr. VITALE, *Storia della regia Città* cit., p. 204.

probabilità conservata presso il monastero di S. Angelo di Ariano, ma per ora nulla sappiamo dei criteri di conservazione adottati nel monastero, né dell'organizzazione del suo archivio: tuttavia nel corso dei secoli sul *verso* delle pergamene si sono alternate mani diverse che indicano, come d'abitudine, il tipo di negozio documentato e l'ubicazione dei beni in oggetto, sottolineando la pertinenza di questi al monastero. Le annotazioni più antiche, di XI secolo, esplicitano sinteticamente il tipo di negozio e le parti coinvolte e sono tracciate in beneventana calligrafica eseguita con una penna molto larga e in inchiostro marrone scuro. La presenza di un numero romano apposto probabilmente tra fine XI e inizio XII secolo al *verso* di alcune pergamene⁷⁷ – e non di tutte – indurrebbe a pensare che in quell'epoca sia stato condotto un esame ricognitivo dei *titula* del monastero o, quanto meno, che le pergamene siano state numerate, non in ordine cronologico, ma forse in relazione al momento della loro entrata in archivio, come *munimina* di beni e diritti acquisiti. Il numero è stato vergato sul margine superiore del foglio, in soli due casi capovolto rispetto alla disposizione del testo al *recto*⁷⁸, consentendo l'immediato riconoscimento del numero di catena del documento sia che le pergamene fossero conservate arrotolate col testo all'interno sia che fossero tenute distese, con il testo rivolto verso il basso.




Sono del XIII secolo alcune annotazioni presenti solo sulle carte arianesi, meno sintetiche e vergate da mani molto simili (testimonianza di una cultura grafica condivisa), che denotano un più attento controllo del patrimonio documentario, con tutta probabilità conservato ancora *in situ*



⁷⁷ Le seguenti annotazioni si trovano sul verso di 7 pergamene: AA, I, n. 35 (a. 998), «XII»; BAV, Vat. lat. 13490, n. 2 (a. 1006), «CCLXVII»; *ibid.*, n. 4 (a. 1013), «CCLXXII»; *ibid.*, n. 5 (a. 1043), «XVI»; *ibid.*, n. 9 (a. 1052), «CCLXIX»; *ibid.*, n. 11 (a. 1060), «CCXLIII»; *ibid.*, n. 18 (a. 1075), «CCLXXVI».

⁷⁸ BAV, Vat. lat. 13490, n. 2 (a. 1006) e n. 11 (a. 1060).

vista la menzione del monastero come *Sancti Angeli* senza specificazione della città.



In taluni casi, chi ha condotto questa ricognizione si è limitato ad aggiungere alle note di età precedente ulteriori elementi del negozio, come per es. l'oggetto, o a specificare che il monastero di S. Angelo è il beneficiario di una certa donazione⁷⁹.




Nel corso del XIV secolo le carte di S. Angelo quasi certamente sono entrate nel ricco e certamente meglio organizzato archivio dell'abbazia beneventana di S. Sofia, cui il monastero era soggetto all'epoca⁸⁰. Sono ascrivibili a questo periodo le tracce di uno spoglio archivistico condotto su mandato del pontefice Benedetto XII, che nel 1338 incaricò il tesoriere Guglielmo di S. Paolo di *inquirere de statu et facultatibus monasterii S. Sophiae Beneventani O.S.B.* Dopo la morte dell'abate Guglielmo, nel novembre 1339, per ovviare ai danni causati dalla sua cattiva amministrazione al

⁷⁹ BAV, Vat. lat. 13490, nn. 8 (agosto 1028) e 22 (marzo 1081).


⁸⁰ Per le vicende dei fondi archivistici di S. Sofia, che esulano da questa trattazione, rinviamo a V. MATERA, *Minima diplomatica. Per l'edizione delle più antiche carte dell'abbazia di Santa Sofia di Benevento (secolo VIII-XI)*, in *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo* cit., pp. 383-398 e a MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 79-92 e *passim*), che si sono più volte occupati dell'argomento.

vasto patrimonio dell'abbazia, il 30 aprile 1340 un nuovo tesoriere, Arnolfo Marcellino, ebbe il compito di riportare *ad statum debitum iura et possessiones monasterii*. In seguito a questa accurata revisione, finalizzata al recupero dei beni della fondazione beneventana e proseguita da Raimondo de Chameraco, fu con tutta probabilità redatta la già citata *Platea antiqua* del 1382⁸¹, oggi introvabile: è perciò impossibile, purtroppo, confrontare le mani che hanno vergato le note al *verso* delle pergamene con quella che ha scritto il testo della platea.

Dell'indagine compiuta dai due tesoriere rimane traccia nella documentazione superstite: sul *verso* di quasi tutte le pergamene esaminate si riscontrano infatti annotazioni trecentesche che descrivono con precisione la tipologia negoziale, il titolo delle chiese coinvolte nell'atto giuridico e il luogo di provenienza, quest'ultimo aggiunto solitamente da mano diversa e di poco successiva.



Una particolare nota presente in attergato ad alcuni documenti di Ariano, che si riscontra anche in altri documenti provenienti dall'archivio di S. Sofia, potrebbe essere legata proprio a questo lavoro di spoglio: la stessa mano appone una sigla composta da una R maiuscola completata da un *titulus* in legamento che scende sotto il rigo di base, unanimemente interpretata, certo per suggestione degli usi della cancelleria pontificia, come *R(egistratum)*. Resta tuttavia qualche perplessità, in quanto nell'archivio sofiano non vi è traccia alcuna, tanto diretta quanto indiretta, del supposto registro cui dovrebbe rinviare l'annotazione. Si suggerisce qui la possibilità di una lettura alter-



⁸¹ Cfr. ZAZO, *I beni della badia di S. Sofia* cit., pp. 131-132.

nativa⁸²: la sigla potrebbe essere formata da una *L* maiuscola e potrebbe essere interpretata come *L(ectum)*, una sorta di ‘appuntatura’ delle carte esaminate nel corso del lavoro da parte dei due archivisti sofiani, per non rischiare di esaminare più volte lo stesso documento.

Come si sa, la decadenza di S. Sofia iniziò nel XVI secolo, quando l’abbazia fu concessa in commenda a Roderigo Borgia, il futuro pontefice Alessandro VI, a cui succedettero Giuliano della Rovere, poi papa con il nome di Giulio II, e Ascanio Colonna, che portò a Roma molti manoscritti e altre scritture del monastero, alcune delle quali riposte da Paolo V in Vaticana dopo la sua morte⁸³. Molto del patrimonio dell’abbazia andò perduto nel corso del tempo e a nulla valsero in seguito i tentativi di recupero dell’abate commendatario Girolamo Boncompagni, cardinale prete del titolo dei SS. Pietro e Marcellino, anche se dalla sua inchiesta del 1667-1678 emergono preziose informazioni su documentazione che oggi è scomparsa⁸⁴.


Non si sa per quale motivo ed in qual modo molte pergamene dell’abbazia siano entrate in possesso della famiglia Aldobrandini e cosa abbia determinato il loro allontanamento dal luogo naturale di conservazione. È soltanto possibile pensare che tale separazione sia avvenuta dopo il 1595, data dell’ultimo documento sofiano conservato in questo fondo, e prima del 1709, poiché non risulta in esse alcuna traccia del riordino delle carte dell’abbazia, eseguito per volere di Francesco Maria Orsini (1650-1730), arcivescovo di Benevento e abate commendatario del monastero beneventano, prima di salire al soglio pontificio con il nome di Benedetto XIII⁸⁵.

⁸² Si ringrazia l’amico Renzo Iacobucci con il quale ho potuto confrontare le diverse forme di *R* e *L* maiuscola nei manoscritti di XIII e XIV secolo oggetto dei suoi studi. Nelle edizioni in *Appendice* si è sciolto il compendio preferendo questa seconda lettura.

⁸³ Cfr. *Annales Beneventani* cit., pp. 25-26; ZAZO, *I beni della badia di S. Sofia* cit., pp. 154-155; ID., *Chiese feudi e possesi* cit., pp. 1-4 (sulla commenda e sulla successione degli abati commendatari, cfr. in particolare nt. 9).

⁸⁴ *Ibid.*, p. 3, nt. 10, 17 e 18.

⁸⁵ Cfr. MATERA, *Minima diplomatica* cit., pp. 384-386, cui si rinvia per altre ipotesi sul trasferimento della documentazione in altra sede, diversa da quella originaria. Sulle vicende dell’archivio Aldobrandini, cfr. ID., *Due documenti inediti*, pp. 608-621, da cui ri-



Infine, una annotazione di epoca moderna («*S. te Sophiae*») è stata apposta da una mano del XVII-XVIII secolo: presente in quasi tutti i casi, era probabilmente finalizzata a segnalare la provenienza delle carte dal cenobio benedettino, ed è dunque

plausibile che sia stata apposta in un altro archivio, dopo l'allontanamento delle pergamene dall'abbazia beneventana.



3. *La scrittura dei documenti.*

Tutti i documenti sono redatti in beneventana, non discostandosi Ariano da altri centri minori del principato longobardo già esaminati in altra occasione⁸⁶. Il notaio Radelchi, che nel 948 roga il documento più antico impaginandolo con un'interlinea molto ampia ad imitazione di modelli cancellereschi, utilizza una scrittura dal *ductus* veloce, inclinata a sinistra e caratterizzata da aste, raddoppiate o clavate, molto sviluppate sopra e sotto il rigo; la *c* è cretata in due tempi e di modulo leggermente maggiore delle altre lettere, l'occhiello di *g* e *q* è tracciato in due tempi, il tratto orizzontale della *r* si protende verso l'alto con un vistoso svolazzo, il legamento *ri* è molto sviluppato, con *i* prolungata di circa quattro volte il corpo della lettera poggiata sul rigo, il legamento *te* non ha ancora la forma consueta a quadrifoglio, *et* in fine di parola è eseguito corsivamente. Il notaio utilizza un legamento corsivo *re* che non è e non sarà tipico della beneventana, mentre coerenti con il canone sono la *a* costruita con i due elementi accostati e quasi chiusi, e l'uso del legamento *ti*, nella doppia forma per il suono assibilato e per quello sordo. I segni di abbreviazione rispondono pienamente alle norme della beneventana, come il segno a forma di 3 per il troncamento della nasale e l'abbreviazione a forma di punto e virgola per *-us* in fine di parola.

sulta che i documenti oggi ivi conservati sono tutti pervenuti per versamento dall'archivio Borghese.


⁸⁶ Cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., pp. 16-21, alle cui considerazioni di base e indicazioni bibliografiche si rinvia.

Tra la fine del X secolo e l'inizio dell'XI la scrittura continua a presentare caratteristiche corsive, quando più e quando meno evidenti a seconda dello scrivente e del tipo di penna utilizzato. Ma con i notai *Birno* e *Iohannes* Ⓓ, attivi rispettivamente negli anni Venti e Trenta dell'XI secolo, la scrittura si orienta verso le forme della beneventana libraria, con il tempo sempre più regolare nell'allineamento e nel modulo, con aste meno sviluppate sopra e sotto il rigo, meno clavate e più spesso a spatola; alla *c* crestata in due tempi inizia ad affiancarsi la *c* in un tempo solo e la *r* è ormai a mo' di croce, salvo in fine riga dove mantiene lo svolazzo del tratto orizzontale; così come il legamento *ri*, anche il legamento *et* per la congiunzione corrispondente assume una nuova forma che manterrà più o meno inalterata per tutto il secolo. Dalla fine degli anni Venti, poi, *Iohannes* inizia a far uso di una *a* di forma onciale, più o meno arrotondata e di modulo leggermente ingrandito, come iniziale della parola *anno* nella formula di datazione, nel compendio dell'*actum* finale, nonché come *littera notabilior* al principio di alcune formule o partizioni del testo; lo stesso faranno successivamente i suoi colleghi, che utilizzano questo tipo di *a* sempre più di frequente anche nel testo, a testimonianza di una graduale, seppure lenta, evoluzione del sistema grafico locale.



Con il 1043 comincia la serie dei documenti rogati dal notaio Risando, la cui attività si prolunga fino al 1072. Rispettoso delle abitudini grafiche della zona, conserva nella sua scrittura le stesse caratteristiche dei suoi colleghi più anziani, adoperando per es. il legamento corsivo *re* utilizzato dal notaio Radelchi un secolo prima; e altri sintomi di corsività si colgono nella *d*, con asta che scende molto al di sotto del rigo e occhiello a goccia lasciato spesso aperto, e nella *o* in due tempi, di modulo inferiore rispetto alle altre lettere, con il secondo tratto che a volte non chiude l'occhiello e prosegue verso il basso. Tuttavia, il segno abbreviativo per la nasale non è più quello a forma di 3, ma la virgola alta tipica della libraria, ed è da segnalare che Risando è il primo notaio di Ariano ad impiegare con qualche sistematicità

il punto semplice, ad indicare sia la pausa media che quella finale.



Molto simile a quella di Risando è la scrittura del notaio Pietro, forse suo allievo, che scrive tra il 1075 e il 1081; ma già con *Bernardus*, attivo a partire dalla metà degli anni Settanta, la disposizione del testo sulla pagina si fa più ariosa, i tratti si fanno più veloci e ‘stilizzati’ e sono evidenti i continui stacchi di penna.



Si differenzia nettamente dalla cultura grafica ariane che il documento datato tra il 1087 e il 1102 e emesso dal vescovo Orso: è l'unico in cui la scrittura è parallela al lato più lungo del foglio e l'unico ad essere vergato in una beneventana notarile con qualche artificio grafico di cancelleria. La scarsa dimestichezza dello scrittore con i modelli cancellereschi si osserva tuttavia nell'imperizia con la quale traccia la vistosissima cresta di *c*, prolungata fino a raggiungere la stessa altezza di *s*, entrambe coronate (ma non sempre) da uno svolazzo ricurvo. Reminescenze di corsiva sono evidenti, ad esempio, nell'asta di *d* che scende sotto il rigo e nella *p* con occhio alto e aperto; le aste sono raddoppiate, talora a frusta, e l'alfabeto maiuscolo è costituito da lettere onciali e capitali⁸⁷.

I notai di Ariano si avvicineranno di lì a poco agli usi grafici della capitale del principato⁸⁸; con notevole ritardo rispetto a Benevento, Salerno e

⁸⁷ PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., p. 343.

⁸⁸ Cfr. V. MATERA, *Notai e giudici a Benevento nei secoli XI e XII*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*, Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. De Gregorio e M. Galante, Spoleto 2012 (Studi e ricerche, 5), pp. 337-357: 345.


ad aree più centrali e più aperte ad influenze esterne ed innovazioni, ma ben prima rispetto ad altri centri dell'hinterland sannita e irpino come per es. Avellino⁸⁹. Solo con il notaio *Petrus* (II), negli anni Venti del XII secolo, sembrerebbe essersi affermato nelle carte il tipo librario della beneventana: è pur vero, tuttavia, che il dato è viziato dall'assenza di documenti conservati nel periodo compreso tra il 1087/1102 e il 1122. Dopo quest'ultima data, la scrittura, di modulo piccolo e dal tratteggio elegante, si è fatta ormai estremamente regolare: le lettere sono più o meno ravvicinate tra loro a seconda del gusto dello scrivente, forcellatura delle aste e la spezzatura di tratti, che denotano l'uso di una penna mozza, sono evidenti e il segno abbreviativo per la nasale in fine di parola ha abbandonato la forma di 3 o di virgola per assumere quella di un 7 elegantemente tracciato sopra il rigo. Si tratta, ovviamente, di scritture dei pratici del diritto e certo non di calligrafi: le aste si sviluppano ancora molto sopra e sotto il rigo⁹⁰ e le linee di scrittura sono perciò ben distanziate, come 'forma' significativa che conferisce solennità all'atto giuridico e al documento che lo rappresenta.



⁸⁹ Cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., pp. 19-20.


⁹⁰ *Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento* cit., p. XXXIV.

Con riferimento poi alla scrittura dei giudici, è possibile osservare come anche ad Ariano questi utilizzino una beneventana elementare, di modulo e allineamento irregolare, che sembra quasi non subire alcuna evoluzione fino alla fine degli anni Cinquanta dell'XI secolo e che si distingue nettamente dalla scrittura dei notai, suscitando dubbi e interrogativi circa il loro reale livello di alfabetizzazione, come autorevolmente sostenuto⁹¹.




AA, I, n. 35

Le stesse considerazioni valgono per tutto l'XI secolo e per i primi venticinque anni di quello successivo, nonostante i tentativi di alcuni giudici di avvalersi di qualche semplice artificio grafico, come lo sviluppo delle code sotto il rigo, volto a dare maggiore solennità al loro intervento.



AA, I, n. 53

Vale la pena osservare il tratteggio della *g* di *Ego* nella sottoscrizione *Iohannes* II, eseguita in legamento con *e* in tre tempi e con tratti fortemente dissociati: esecuzione puramente meccanica di un 'segno' tracciato senza averne pienamente compresa la natura.



AA, I, n. 16

⁹¹ A. PETRUCCI, C. ROMEO, *Scrittura e alfabetismo nella Salerno del IX secolo*, in «Scrittura e civiltà», 7 (1983), pp. 51-112, rist. in ID., «*Scriptores in urbibus*». *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna 1992, pp. 143-194: 190.


Le sottoscrizioni dei giudici *Robbertus* (aa. 1126 e 1132) e *Bernardus* (a. 1130) sembrerebbero sempre di mano del rogatario, fatto che potrebbe indicare uno scarso livello di alfabetizzazione, oppure una tendenza dei giudici a delegare al rogatario la sottoscrizione, riservandosi – forse – l'apposizione del solo *signum crucis* che la introduce. Un sostegno a questa seconda ipotesi viene dal documento del 1125 con cui lo stratigoto di Ariano Giovanni definisce la questione del mancato *convivium pro benedictione charitative*⁹²: nessuna delle persone citate nel testo del documento è altrimenti nota nella documentazione ariane, ma un tale *Robbertus* si sottoscrive con la qualifica di *iudex testis*, che mai si incontra nella documentazione ariane ed è un 'errore' che difficilmente un notaio avrebbe potuto compiere. Ammettendo l'esistenza di un solo giudice con questo nome in quegli anni, magari non troppo abituato a sottoscrivere i documenti come teste, questa potrebbe essere l'unica sottoscrizione autografa di *Robbertus*: per tali motivi, considerando anche la vicinanza temporale delle tre attestazioni, si sceglie di attribuire allo stesso *Robbertus iudex* tutti e tre i documenti appena considerati. Nello stesso documento del 1125, dopo la sottoscrizione di *Robbertus* figura quella del giudice *Tasselgardus*, arricchita da riccioli e ornamenti che si sviluppano simmetricamente sopra e sotto il rigo di base e che sono estranei agli usi della *civitas* irpina, richiamando invece peculiarità grafiche di aree limitrofe⁹³; la sottoscrizione è preceduta da un segno di croce, potenziato anch'esso con gli stessi artifici, ed è seguita da un *signum* personale, che per la prima volta compare nella documentazione di Ariano associato alla sottoscrizione di un giudice.

Occorrerà infine attendere la seconda metà del XII secolo per osservare un deciso mutamento della scrittura dei giudici: *Telegrimus* e *Alferius* sottoscrivono in tarda carolina, distinguendosi vistosamente dai notai, che continuano a usare la beneventana per tutto il secolo. Il primo sembrerebbe aver avuto rapporti con la capitale del principato, dove forse aveva appreso il mestiere: è infatti dell'agosto 1147 un documento da lui

⁹² MSBn, S. Sofia, XII, n. 44 (a. 1125).

⁹³ Come si evince da un esame cursorio del CDV: si rinvia soprattutto alle sottoscrizioni dei giudici nei documenti rogati in alcuni centri a sud di Avellino, come per es. Montoro, Taurasi e Nusco.

sottoscritto a Benevento insieme al giudice *Petrus*⁹⁴. Di *Alferius*, invece, non abbiamo ulteriori notizie e possiamo soltanto rilevare che la sua sottoscrizione, unico esempio di sottoscrizione ritmica presente tra le carte di Ariano⁹⁵ è vergata in una minuscola di base carolina in cui si alternano lettere di modulo ridotto e forma minuscola con lettere allungate, alcune delle quali maiuscole.



Nonostante questi esempi, alla fine del secolo *Ypolitus* (a. 1196) utilizzerà ancora la tradizionale beneventana di base nella sua sottoscrizione, pur seguita da un elaborato *signum* personale.

Nei documenti di X secolo e fino all'inizio degli anni Ottanta dell'XI le sottoscrizioni dei testimoni laici ed ecclesiastici che partecipano al processo di documentazione sono quasi tutte autografe⁹⁶ anche se, come osservato per i giudici, il loro livello di esecuzione è assai rudimentale, con vistose irregolarità di modulo e evidenti incertezze nell'allineamento e nel tracciato delle lettere. Si distaccano dal panorama grafico generale la sottoscrizione dell'abate Maraldo, che nel 1006 sottoscrive in beneventana libraria di alto livello, arricchita da qualche vezzo personale forse retaggio

⁹⁴ BAV, Vat. lat. 13491, n. 19 (agosto 1147). Cfr. MATERA, *Notai e giudici a Benevento* cit., p. 352, n. 45.

⁹⁵ Sull'argomento, cfr. H. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, trad. it. a cura di Anna Maria Voci-Roth, sotto gli auspici della Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi, 10), p. 1001, n. 191, con indicazioni bibliografiche.

⁹⁶ Il notaio Risando sembrerebbe aver artefatto la propria scrittura per apporre di sua mano alcune sottoscrizioni nei documenti AA, II, n. 53 (prime tre sottoscrizioni) e BAV, Vat. lat. 13490, n. 11 e n. 17 (quarta e quinta sottoscrizione).

cancelleresco⁹⁷, e quella, pure in beneventana libraria, del *subscriber Compertus*, che traccia il proprio nome distaccandone le sillabe⁹⁸.

Anche ad Ariano, come altrove, già all'inizio dell'XI secolo e con maggiore frequenza a partire dagli anni Venti, chi sottoscrive tende ad evidenziare la propria sottoscrizione con artifici grafici tesi a suggerire una maggiore solennità, pur rimanendo costante l'elementarità della scrittura⁹⁹. Mancano, invece, quelle sottoscrizioni tracciate in lettere maiuscole allungate e compresse lateralmente, molto frequenti ad Avellino: unica eccezione è la sottoscrizione in lettere allungate del vescovo Mainardo (sull'autografia della quale non vi sono però certezze), che termina con *s* finale minuscola ma di modulo pari alle altre lettere ed è chiusa da un *signum* a forma di pentacolo¹⁰⁰. Altrettanto enfatica è la sottoscrizione del conte normanno Gerardo di Buonalbergo, con tutta probabilità di mano del notaio Risando, che per questa occasione adopera lettere maiuscole raddoppiate.

A partire dalla fine dell'XI secolo le sottoscrizioni iniziano ad essere di mano del notaio¹⁰¹, anche se la pratica dell'autografia si conserva per lungo tempo. Di mano del notaio *Iohannes II*, per esempio, sono quasi tutte le sottoscrizioni nei documenti rogati a cavallo degli anni Trenta del XII secolo: naturalmente, è difficile valutare l'autografia di un segno di croce e quindi pronunciarsi in favore di un intervento *propria manu*, anche se solo *per signum*, dei testimoni.

Soltanto a partire dagli anni Trenta del XII secolo, in linea con quanto avviene nelle altre aree dell'Italia meridionale, nella trama della beneventana iniziano a penetrare lettere di tipo minuscolo, «sotto l'influenza della

⁹⁷ BAV, Vat. lat. 13490, n. 2 (agosto 1006).


⁹⁸ BAV, Vat. lat. 13490, n. 6 (dicembre 1024).

⁹⁹ «La *e* e la *g* di *Ego* sono frequentemente ornate da riccioli, spesso il tratto centrale di *e* è esageratamente allungato e si prolunga fino ad incontrare l'occhiello di *g* da cui si diparte nuovamente un lungo tratto orizzontale che raggiunge l'occhiello di *o*. I riccioli possono ornare anche la parte superiore dell'asta di *s* nel compendio *q(ui) s(upra)*», cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., p. 36.


¹⁰⁰ BAV, Vat. lat. 13490, n. 15 (ottobre 1069).

¹⁰¹ BAV, Vat. lat. 13490, n. 23 (marzo 1090 ?). Già nel 1081 il notaio Pietro aveva modificato le caratteristiche della sua scrittura per tracciare la seconda, la terza e la quarta sottoscrizione, v. BAV, Vat. lat. 13490, n. 22.


carolina importata nell'Italia meridionale dai conquistatori normanni»¹⁰². Ad Ariano, tuttavia, il fenomeno si osserva solo nella scrittura dei sottoscrittori e non anche in quella dei notai (ad eccezione della *a* di forma onciale di cui si è detto¹⁰³): in minuscola è la sottoscrizione di *Grimoaldus clericus* già nel 1134, ma le sottoscrizioni in minuscola diventano frequenti soltanto nella seconda metà del secolo, pur coesistendo con sottoscrizioni in beneventana posata e calligrafica.



AA, I, n. 50



AA, II, n. 31



AA, II, n. 31

¹⁰² A. PETRUCCI, *Postilla alla questione "beneventana" e non "beneventana" nei documenti dell'Italia meridionale*, in «Archivio storico per le province napoletane», s. III, 1 (1961), pp. 169-174: 170 e *passim*; per alcune riflessioni sul rapporto tra situazione politica e scambio culturale tra mondo meridionale e cultura normanna, cfr. in generale anche C. TRISTANO, *Scrittura beneventana e scrittura carolina in manoscritti dell'Italia meridionale*, in «Scrittura e civiltà», 3 (1978), pp. 89-150, spec. p. 150.

¹⁰³ A Benevento «è possibile osservare una parziale innovazione nelle scritture notariili, con la penetrazione di elementi appartenenti al sistema minuscolo carolino» già sullo scorcio del XII secolo (cfr. MATERA, *Notai e giudici a Benevento* cit., p. 347), a Salerno «questa fase di cambiamento [si riscontra] a cominciare dalla prima metà del secolo XII» (cfr. P. CHERUBINI, *Tra Longobardi, Normanni e Greci: osservazioni su scrittura e cultura a Salerno nei secoli X-XII. Testimonianze grafiche d'uso documentario in età normanna tra novità e conservazione*, in «Scrittura e civiltà», 25 (2001), pp. 113-144: 115), mentre ad Avellino lettere minuscole di tipo carolino iniziano ad essere utilizzate dai rogatari a partire dalla metà del XII secolo (cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., p. 19).

3. *Notai, giudici e sottoscrittori*¹⁰⁴.

Nell'arco cronologico che va dal 948 al 1196 sono attivi ad Ariano diciotto notai¹⁰⁵, alcuni dei quali svolgono la loro attività per un lungo periodo: *Johannes* †, per esempio, scrive per 11 anni, *Bernardus* per 22, *Laurentius clericus* per più di 25 e Risando per quasi 30.

Soltanto *Laurentius*, *Birno* e *Petrus* † si qualificano come religiosi, premettendo alla qualifica professionale il titolo di *clericus*: i rogatari laici sono quindi la maggioranza anche nell'XI secolo, a differenza di quanto accade ad Avellino, dove notai laici sono attestati solo a partire dal 1102. Ciò potrebbe essere indizio di una maggiore 'laicità' della società ariane, meno isolata dal punto di vista politico e geografico, ma soprattutto maggiormente influenzata dalle aperture e dalle 'istanze di modernità' provenienti dalla capitale del principato, con la quale era in più diretto contatto. I laici si qualificano semplicemente come *notarius*, salvo *Alferius* che alterna le due qualifiche di *notarius* e di *iudex* a seconda del ruolo rivestito nel processo di documentazione: poiché tuttavia egli si definisce *notarius* solo nel documento più risalente, è anche possibile che la qualifica di *iudex* sia stata acquisita successivamente e da quel momento egli abbia svolto soltanto quella funzione.

Dalle carte pervenute sembrerebbe che ad Ariano non fossero attivi più notai nello stesso tempo, con l'eccezione di *Compertus* e Risando nel

¹⁰⁴ Sui professionisti e sulle persone che partecipano al processo di documentazione si è già ampiamente trattato altrove: per le considerazioni di carattere generale si rimanda a MASSA, *Prassi giuridica* cit., pp. 14-16, e *Documenti, formule e persone* cit., pp. 22-30, cui si rinvia anche per la bibliografia.

¹⁰⁵ V. Tabella 4. Non è stato purtroppo possibile identificare lo scrittore che redige la concessione del vescovo di Ariano Orso, che si indica convenzionalmente come Anonimo †, non essendo la sua scrittura riconducibile ad altro notaio noto [AA, I, n. 15 (dicembre 1087 o 1102)]. Parimenti, si indica con Anonimo †† il rogatario di un documento del 1167, incompleto e privo di porzioni salienti del formulario, di cui si parlerà in seguito: se è vero che la scrittura presenta molte analogie con quella di *Alferius*, che lo sottoscrive in qualità di giudice, è anche vero che al contempo se ne discosta, non consentendo pertanto un'identificazione certa [AA, I, n. 61 (marzo 1167)].

1043, *Petrus* e *Bernardus* nel 1077, Guidelmo e *Iobannes* nel 1132¹⁰⁶; occorre però tener conto del fatto che la maggior parte dei documenti che si sono conservati facevano parte dell'archivio del monastero di S. Angelo ed è presumibile che la fondazione ecclesiastica si servisse di un solo professionista per volta, certamente fidato e a conoscenza degli affari del monastero, e non di altri che erano attivi nello stesso centro. Non sappiamo invece quanti altri notai esercitassero la professione ad Ariano nel corso dei due secoli presi in considerazione, ma è difficile pensare che un solo notaio potesse scrivere atti giuridici per l'intera città e il suo contado e rappresentare con imparzialità interessi talora anche contrastanti.

I notai esercitavano autonomamente la loro attività, rogando atti di natura pubblica e privata al servizio di laici ed ecclesiastici, ed erano richiesti a seconda della professionalità e della notorietà raggiunta all'interno di un determinato *circuitus* di appartenenza, variamente identificabile con il territorio cittadino, con il contado, con l'ambito di influenza di chiese e monasteri, ecc.¹⁰⁷, cioè all'interno di quel territorio in cui il loro nome era conosciuto. Non c'è traccia di una cancelleria vescovile cittadina, strutturata o in embrione, intesa come ufficio indipendente cui riferire non soltanto l'*iter* di documentazione, ma anche la creazione di una prassi propria: gli scrittori non si qualificano mai altrimenti che *notarii* e non si rilevano nei documenti conservati forme tipiche e peculiari che indichino

¹⁰⁶ L'ipotesi di un rapporto maestro-allievo e di un 'avviamento' nelle questioni del monastero sotto la guida del notaio più esperto, non trova elementi a sostegno, se non una neanche troppo marcata somiglianza delle scritture.

¹⁰⁷ Pur condividendo quanto sostenuto da Pratesi circa l'assenza di organizzazioni collegiali di scrittori di documenti come quelle dei curiali di Napoli, Gaeta, Amalfi e Sorrento, pare prematura in quest'epoca e in quest'area anche l'idea di una «nomina» di notai da parte di chiese e monasteri, sia pure per «diritto consuetudinario», cfr. A. PRATESI, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, in *Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*. II, Catania 1987, pp. 137-168 (Studi e ricerche dei "Quaderni catanesi", 8), rist. in ID., *Tra carte e notai* cit., pp. 235-265: 256. Le stesse perplessità solleva il termine «designazione», usato dallo studioso qualche anno più tardi, che implica comunque la concessione di un *officium* istituzionalizzato e delegato dall'alto, cfr. ID., *Il documento privato* cit., p. 288.

l'attività di un 'ufficio organizzato' come quello di Benevento¹⁰⁸.

Come speso avveniva¹⁰⁹, era con tutta probabilità il notaio cittadino a scrivere gli atti emessi dall'autorità vescovile della città, ispirandosi ai modelli forniti dalle cancellerie organizzate e utilizzando tutti gli artifici formali di cui era capace per conferire al documento una maggiore solennità. A questo riguardo sono da ricordare le dichiarazioni di scrittura di *Iohannes* «II» e di *Alferius*, che si definiscono l'uno *Arianensis notarius* in un documento rogato a S. Maria in Piano alla presenza del vescovo ariane-nese Pagano¹¹⁰, e l'altro *notarius Ariani* in una concessione signorile rogata a Melito Irpino¹¹¹. È raro che in quest'epoca e in quest'area i notai specificino l'ambito territoriale in cui svolgono la loro attività, come diverrà usuale nel XIII secolo, con l'istituzione dei distretti notarili: molto probabilmente, in entrambi i casi, l'indicazione topografica del territorio di

¹⁰⁸ Se fin dall'VIII secolo era infatti attiva a Benevento una cancelleria vescovile, «rudimentale, [ma] dalle forme abbastanza definite», i cui scrittori non sembrano essere stati attivi nella cancelleria principesca beneventana, ma «provenire di norma dal notariato» (cfr. F. BARTOLONI, *Note di diplomatica vescovile beneventana. Parte I. Vescovi e arcivescovi di Benevento (secoli VIII-XIII)*, in «Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei, Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», serie VIII, 5 (1950), pp. 425-449: 3-5, rist. anast. in ID., *Scritti*, a cura di V. De Donato, A. Pratesi, Spoleto 1995 [Collectanea, 6], pp. 245-269), ad Ariano non soltanto «non si può parlare di tradizione di cancelleria», come rilevato da Pratesi, ma, a mio parere, in quei pochi documenti conservati, non è possibile riscontrare neppure quell'«insieme di elementi che concorrono nel dare l'idea di un ufficio *in nuce*, probabilmente mai giunto ad uno stato di organizzazione solida» di cui parla lo studioso, cfr. PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., p. 343.


¹⁰⁹ Sull'inesistenza di «cancellerie vere e proprie» e sull'eterogeneità e discontinuità delle forme in cui si esprime l'attività di documentazione vescovile, ad esempio nei territori del *Regnum* fino al XII secolo, cfr. G. NICOLAJ, *Note di diplomatica vescovile italiana (secc. VIII-XIII)*, in *Die Diplomatiek der Bischofsurkunde vor 1250 - La Diplomatieque épiscopale avant 1250*, Referate zum VIII. Internationalen Kongreß für diplomatiek (Innsbruck, 27 Sept.-3 Okt. 1993), hrsg. von C. Haidacher und W. Köfler, Innsbruck 1995, pp. 377-392, rist. in ID., *Storie di documenti. Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di C. Mantegna, Dietikon-Zürich 2013, pp. 46-59: 48-54 e, più recentemente, G. DE ANGELIS, *Poteri cittadini e intellettuali di potere. Scrittura, documentazione, politica a Bergamo nei secoli IX-XII*, Milano 2009, pp. 153-164, con un argomentato e approfondito riepilogo della bibliografia esistente.

¹¹⁰ AMV, perg. n. 229 (settembre 1136), in CDV, III, n. 233, pp. 135-139.

¹¹¹ BAV, Vat. lat. 13490, n. 26 (novembre 1159).

appartenenza (del tutto assente quando lavorano in città) si rende opportuna per il fatto che entrambi si trovano ad agire sì al seguito e per conto delle autorità locali, ma al di fuori del loro *circuitus* abituale.

La sostanziale omogeneità del formulario e del dettato nei documenti arianesi potrebbe essere indizio di un forte legame del notariato locale con la tradizione e di un apprendistato ‘a bottega’ svolto sotto la guida di professionisti più anziani, magari all’interno di una dimensione familiare¹¹²; oppure, come riteneva Alessandro Pratesi, di una formazione professionale acquisita nella capitale del principato, forse a contatto con gli scrittori della cancelleria, al termine della quale i notai sarebbero poi ritornati nelle loro città e nei loro paesi d’origine per esercitarvi il mestiere¹¹³. In ogni caso, si tratta di un notariato vivace e attento: la conoscenza delle leggi vigenti, la prontezza nell’ibridare e adattare prassi tradizionali locali a schemi documentari non tradizionali per regolamentare negozi ‘diversi’, la capacità di modellare il formulario in sintonia con le nuove esigenze dettate da una nascente economia di scambio e dalla gestione di patrimoni fondiari sempre più estesi, testimoniano le tappe di un percorso verso una più raffinata e aggiornata professionalità, nonché verso una maggiore consapevolezza del proprio ruolo. In questo processo si possono inserire, in età normanna, i primi esempi di *signum* identificativo: il notaio, in tal modo, si distingueva dai colleghi anche ‘graficamente’, con l’adozione di un ‘segno’ che poteva essere ‘letto’ persino da chi era totalmente analfabeta. Così, se in epoca longobarda l’ultimo rigo era chiuso da un segno di interpunzione, di regola uno o più punti fermi combinati




con un tratto a forma di virgola, oppure da una *ruche* a forma di 8 ripetuto, più o meno ornata ed elaborata, o ancora da grafismi particolari che sembrano però semplici varianti

di chiusura del rigo (come quello che collega la *f* iniziale di *f(eliciter)* con il

¹¹² Si potrebbe al riguardo ipotizzare un rapporto di parentela tra *Petrus Sebast(ianus) notarius*, che roga un documento nel marzo 1178 (AA, II, n. 31) e *Poto Sebastianus notarius*, che scrive un documento nel maggio 1196 (AMV, perg. n. 1000, in CDV, XI, n. 1003, pp. 12-14), presumibilmente padre e figlio.

¹¹³ PRATESI, *Il notariato latino* cit., p. 249.

compendio *s(upra)s(cripta)* nel documento più antico¹¹⁴), a partire dal 1043 compare un segno distintivo personale, proprio del singolo notaio, che coniuga la funzione di chiusura del testo, ad impedire aggiunte e modificazioni fraudolente, con quella di rendere immediatamente riconoscibile il rogatario¹¹⁵.



Non a caso, il primo notaio di Ariano a far uso di un *signum* identificativo, posto orizzontalmente alla fine del testo dopo l'apprcazione *feliciter*, è Risando, attivo per quasi 30 anni e ben consapevole dell'importanza sociale del suo ruolo. Di lui si sono conservati ben 16 documenti: era certamente un professionista rispettato e ben considerato, poiché alla sua opera si sono affidati per

lungo tempo sia privati sia influenti istituzioni cittadine e extracittadine, quali il gastaldo del conte Dauferio, il conte normanno Gerardo di Buonabergo, il vescovo Mainardo, il monastero di S. Angelo e anche lo stesso abate del monastero di S. Sofia di Benevento.

Tra X e XII secolo sono attivi ad Ariano numerosi giudici¹¹⁶, tra i quali spiccano, per frequenza di attestazione, *Alerissi* e *Iohannes II*, ciascuno dei quali interviene in calce a nove documenti.

È noto che la partecipazione dei giudici al processo di documentazione e il loro intervento autografo, seguito o meno da quello di un numero variabile di testimoni, è una delle principali caratteristiche della documenta-

¹¹⁴ Si tratta di un uso arcaizzante che in altre aree, come per es. Salerno, era stato già abbandonato nel X secolo, come pare dall'esame delle fotografie dei documenti del CDC, le cui riproduzioni sono conservate nelle collezioni dell'ex-Istituto di Paleografia, presso il Dipartimento di Scienze storico-religiose dell'Università di Roma "Sapienza".

¹¹⁵ Cfr. G. ANCIDEI, *Simbologia e funzione del Signum nella documentazione salernitana*, in *Scrittura e produzione documentaria* cit., pp. 323-331: 324; sulla funzione dei riempilinea e sull'evoluzione dalle *ruches* tradizionali al *signum notarii*, cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., pp. 23-24.

¹¹⁶ V. Tabella 5.

zione dell'Italia meridionale. Anche nelle carte di Ariano, in linea con quanto accade negli altri centri della *Langobardia minor* tra X e XII secolo, sono testimoniate le prime tappe del percorso che porterà il giudice ad essere non più soltanto uno dei *boni homines* di fronte ai quali si compiva l'azione giuridica, ma a diventare dapprima «testimone privilegiato»¹¹⁷ che sottoscrive per primo il documento, poi unico sottoscrittore dell'atto, poi ancora promotore della documentazione e, infine, garante dell'autenticità di una qualunque scrittura prodotta in sua presenza e recante la sua sottoscrizione.

Nella documentazione privata ariane, tuttavia, il giudice sembra non affrancarsi dalla condizione di «testimone privilegiato» fino alla fine del XII secolo: la sua sottoscrizione è sempre seguita da quella di altri testimoni e occorrerà arrivare al 1196 per trovare una carta di vendita sottoscritta dal solo giudice¹¹⁸. La carenza di documentazione conservata per quel torno di anni non consente tuttavia alcun confronto, né di giungere a più sicure conclusioni. Possiamo soltanto osservare che il processo che porterà il giudice a conferire *publica fides* alla documentazione attraverso la sua sottoscrizione sembrerebbe procedere più lentamente ad Ariano rispetto ad altri centri come Avellino: qui infatti, a partire dal 1155, se il giudice è presente all'atto, è l'unico a sottoscrivere il documento, e dal 1170 tutti i negozi sono senza alcuna eccezione conclusi *ante presentiam iudicis* e da lui solo sottoscritti¹¹⁹.

Sfumature un po' diverse si colgono invece nella documentazione pubblica. Posto che, com'è ovvio, il giudice non sottoscrive i documenti del vescovo quando questi esercita la sua *iurisdictio* in qualità di massima autorità ecclesiastica della città¹²⁰, lo si incontra nei documenti vescovili

¹¹⁷ PRATESI, *Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva*, in «Schede medievali. Rassegna dell'Officina di studi medievali», 17 (1989), pp. 318-326, rist. in ID., *Tra carte e notai* cit., pp. 285-296: 289.

¹¹⁸ AMV, perg. n. 1000 (maggio 1196), in CDV, XI, n. 1008, pp. 26-28.

¹¹⁹ Sul lento processo che ad Avellino vede affermarsi nella prassi documentaria compiti e funzioni che saranno poi proprie della qualifica istituzionale del giudice ai contratti, sancito dalla normativa federiciana, cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., pp. 30-32.

¹²⁰ AA, I, n. 15 (dicembre «1087 o 1102»), in PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., Appendice, n. III, pp. 373-375 e *infra* in *Appendice*, n. 15; AA, I, n. 50 (gennaio 1134), in

ogni qualvolta la sua presenza sembra necessaria a garantire l'esecuzione di accordi, decisioni e sentenze, contestuali o meno alla redazione dello scritto come nel caso del breve di *wadia* del 1178, redatto a chiusura di una controversia tra l'episcopio e la chiesa di S. Angelo già risolta in via stragiudiziale, in cui la sottoscrizione del vescovo Bartolomeo è seguita da quella dei giudici *Telegrimus* e *Alferius*¹²¹.

Allo stesso modo, il giudice sottoscrive anche quando l'emittente è il signore laico di un certo territorio, come nel documento di concessione emesso nel 1159 da Benedetto di Forgia, signore di Corsano¹²². Quest'atto tuttavia, il cui formulario si colloca sul confine tra la dimensione pubblicistica delle concessioni graziose e quella privata, viene documentato attraverso lo schema formulare della donazione e inserito nella cornice documentaria della *charta*, cioè proprio uno di quei modelli formali che prevedono per la loro validità la sottoscrizione del giudice, solo o insieme ad altri *testes*, non consentendo pertanto di affermare che la sottoscrizione del giudice è presente perché richiesta dallo schema documentario, oppure a garanzia di un accordo finalmente raggiunto tra le parti e la cui esistenza potrebbe essere desunta soltanto dalla presenza di un *launegild* di entità non propriamente simbolica.

Non possono invece sorgere dubbi nel caso di documenti attestanti atti autoritativi, emessi dal potere laico o ecclesiastico, che testimoniano fasi intermedie o conclusive di procedimenti giudiziari in corso: il più antico è il *memoratorium* che documenta un dibattito del 1016 svolto alla presenza del conte Potone e del giudice Landolfo, in cui l'abate di S. Sofia di Benevento, Gregorio, e l'arciprete dell'episcopio di Ariano, Pietro, si accordano per presentare in giudizio i *munimina* pertinenti la chiesa di S. Simeone¹²³. In questi casi il giudice sottoscrive il documento in quanto membro del 'tribunale' e la sua presenza sembra essere richiesta non soltanto in quanto «testimone privilegiato» o garante dell'autenticità della scrittura prodotta in sua presenza, bensì a prova di un procedimento giu-

PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., Appendice, n. VI, pp. 384-385 e *infra* in *Appendice*, n. 18.

¹²¹ AA, II, n. 31 (marzo 1178 ?).

¹²² BAV, Vat. lat. 13490, n. 26 (novembre 1159), in *Appendice*, n. 19.

¹²³ BAV, Vat. lat. 13491, n. 4 (ottobre 1016).

diziario *diffinitum* e a garanzia della correttezza dell'*iter* processuale seguito. Rientrano in questa tipologia un *memoratorium convenientie* del 1069 sottoscritto dal vescovo Mainardo e dai giudici Maraldo e Magelpoto, nel quale è testimoniata la fase conclusiva di una controversia decisa dal vescovo, affiancato da un collegio composto dal suo *advocator* e dai due *iudices*, nonché un documento emesso dal conte di Ariano Girardus sulla stessa questione, che si presume redatto contestualmente al *memoratorium* del vescovo Mainardo e che è sottoscritto dal conte e dal giudice Magelpoto in quanto membro dello stesso collegio giudicante¹²⁴.

Proprio la sottoscrizione del giudice Magelpoto consente di introdurre un'altra questione. Questi sottoscrive 5 documenti tra il 1069 e il 1077¹²⁵ e nell'ultimo si definisce *principali(s) iudex*¹²⁶: a tale qualifica, già attribuita nel gennaio 1054 al giudice avellinese Iaquinus «II»¹²⁷, Francesco Scandone aveva dato il significato di «giudice principesco» o «giudice del principe», collegandola poi al mancato riconoscimento ad *Abellinum* della dominazione pontificia dopo la cacciata dei principi longobardi da Benevento¹²⁸. Secondo Scandone, la necessità di amministrare la giustizia «secondo la legge longobarda, da [parte di] un giudice longobardo, sotto l'egida del nome dei principi della gente longobarda» avrebbe portato a configurare il *principalis iudex* come «un giudice con poteri maggiori a

¹²⁴ BAV, Vat. lat. 13490, n. 15 (ottobre 1069), in MASSA, *Prassi giuridica* cit., pp. 8-9 e 17-20, n. 2.

¹²⁵ Pure se non possiamo avere la certezza che si tratti della stessa persona e che sia semplicemente un caso di omonimia, è doveroso segnalare che un *Magelpoto iudex* è citato tra i confinanti di una vigna in una carta del 1058, anch'egli in possesso di una vigna in località *Niciano*, in territorio ariane, cfr. AA, II, n. 53 (novembre 1058).

¹²⁶ BAV, Vat. lat. 13490, n. 19 (aprile 1077).

¹²⁷ CDC, VII (1046-1056), Napoli 1888, n. 1190 (gennaio 1054), pp. 215-216.

¹²⁸ I principi Pandolfo III e Landolfo VI furono cacciati dai Beneventani nell'agosto 1051 (cfr. *Annales Beneventani* cit., p. 137, nt. 1), mentre da Chalandon tale evento viene datato al 1050 (cfr. CHALANDON, *Histoire de la domination normande* cit., p. 128). Poco meno di tre anni dopo, il 12 marzo 1054, il papa lasciò Benevento (*Annales Beneventani* cit., p. 139, nt. 1; cfr. CHALANDON, *Histoire de la domination normande* cit., p. 142) e i Beneventani richiamarono i principi nel gennaio 1055 (cfr. *Annales Beneventani* cit., p. 140 e CHALANDON, *Histoire de la domination normande* cit., pp. 142-143).

quelli ordinari», che «per ragioni speciali, d'interregno o di tutela» diveniva così un «rappresentante diretto del capo dello stato (il Principe di Benevento)»¹²⁹.

Quest'ultima ipotesi aveva già destato qualche perplessità in chi scrive, in quanto *Iaquintus* «II» aveva continuato ad essere definito *iudex principalis* ancora nel luglio 1065¹³⁰, e cioè ben dieci anni dopo il ritorno dei principi a Benevento, quando ormai non esisteva più alcuna vacanza politica¹³¹; ed anche ad Ariano, quando nell'aprile 1077 Magelpoto si dice *principalis* «iudex», con il principe in carica Landolfo VI ancora vivente e il monastero di S. Angelo definito *subditus monasterii Sancte Sophie, ... [ubi nunc, Deo] tuente, domno Madelmus abbas ibi prebese videtur*, non si palesa alcun vuoto di potere, né laico né ecclesiastico. Sembra invece potersi condividere l'opinione di Scandone circa il richiamo della qualifica di *principalis iudex* al potere sovrano del principato, riconosciuto sia ad Avellino sia ad Ariano, anche se non si sa da chi questo 'titolo' venisse attribuito, né perché fosse riservato a un giudice anziché ad un altro, né tantomeno in quale misura la 'carica' fosse autonoma rispetto ai poteri centrali e periferici. Possiamo però osservare che i due documenti avellinesi del 1054 e del 1065 appena citati contengono due negozi di natura privata e che è il rogatario, in entrambi i casi Fusco *harchisubiaconus et notarius*, a definire *Iaquintus* «II» quale *principalis iudex*, mentre *Iaquintus* si sottoscrive soltanto con il nome proprio senza alcuna qualifica. È possibile dunque che il titolo rilevante di *principalis iudex* fosse comunque noto alla comunità e fosse utilizzato dal notaio in segno di rispetto anche quando il giudice esercitava la funzione di semplice garante della documentazione.

Nel caso di Magelpoto l'interpretazione è invece del tutto diversa. L'ultimo documento di Ariano da lui sottoscritto nel 1077 testimonia la conclusione di un procedimento giudiziario da lui governato e per il quale ha emesso l'ordine di scrittura (*pro perpetua securitate atque defensione (...) hunc iudicatum emisi et tibi Bernardi not(arius) inde cartam scribere iussi*): la presenza di Magelpoto quindi, a differenza di quella di *Iaquintus* «II», non è volta a

¹²⁹ F. SCANDONE, *Storia di Avellino, Abellinum Longobardicum*, I/2, Napoli 1948, pp. 74-75 e 93.

¹³⁰ AMV, perg. n. 68 (luglio 1065), in CDV, I, n. 67, pp. 262-263 e nt. 2.

¹³¹ Cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., p. 34.

garantire il perfezionamento del negozio, né tantomeno la tutela di particolari categorie di attori giuridici come donne o minori. Il giudice ariane- se sta qui esercitando una funzione pubblica che si concreta nell'emissione di una sentenza: non stupisce pertanto in questa sede – e solo in questa – l'uso da parte di Magelpoto della qualifica di *principali(s) index*, che mai adopera quando sottoscrive documenti di natura privata. Il differente tenore della sua sottoscrizione dipende quindi dal ruolo rivestito e, di conseguenza, dalla differente funzione primaria espressa dal documento.

A conferma di ciò, un *iudicatum securitatis* del 1122 in cui sia *Petrus* sia *Landolfus* si sottoscrivono come *ducalis index*¹³², qualifica ignota alla documentazione successiva e che potrebbe leggersi alla luce del periodo politicamente instabile vissuto anche ad Ariano nella prima metà del XII secolo. Ci racconta infatti Falcone di Benevento che nel febbraio 1122 Guglielmo II, duca di Puglia e Calabria, si recò a Messina per chiedere a Ruggero II di Sicilia di aiutarlo a reprimere la rivolta del conte Giordano di Ariano. Il conte di Sicilia mise a disposizione di Guglielmo sei o settecento cavalieri nonché il denaro necessario a condurre l'offensiva e ottenne in cambio la rinuncia del duca ai possessi in Sicilia e Calabria, che rimasero per intero nelle mani di Ruggero. Guglielmo attaccò subito Giordano e dopo averlo battuto ne ottenne la sottomissione alla presenza di molti beneventani e del rettore di Benevento, il cardinale Crescenzo, facendo poi riconoscere il suo dominio su Ariano e in tutta la contea¹³³. La qualifica di *ducalis index* attribuita a *Petrus* e *Landolfus* nel 1122 potrebbe pertanto richiamarsi alla recentissima vittoria del duca Guglielmo sul conte Giordano: non a caso, perché anche in questa occasione i due giudici svolgono una pubblica funzione emettendo un giudizio alla presenza del vescovo di Ariano, Riccardo, e di Roberto, *comestabulus* del duca Guglielmo.

¹³² BAV, Vat. lat. 13491, n. 16 (luglio 1122), pure se le due sottoscrizioni sono soltanto parzialmente autografe, essendo stata aggiunta la qualifica da altra mano, probabilmente quella del rogatario che ha tentato di modificare leggermente la propria scrittura.


¹³³ Cfr. FALCONE DI BENEVENTO, *Chronicon Beneventanum* cit., pp. 67-69 [1122.1.1-1122.1.14]; cfr. anche H. HOUBEN, *Guglielmo d'Altavilla, duca di Puglia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 60, Roma 2003, pp. 775-778, nonché E. CUOZZO, E. D'ANGELO, *Falcone da Benevento*, *ibid.*, 44, Roma 1994, pp. 321-325.

Questo episodio ben si sposa con quanto osservato a proposito della qualifica di *principalis iudex*, se lo si legge come una fase del processo lento e sotterraneo che sfocerà nella distinzione tra giudici *ad causas* e giudici *ad contractus*. Se infatti la strada che porterà al riconoscimento della figura del giudice *ad contractus* da parte della normativa federiciana del 1231 sembra ormai ben definita nelle sue linee tipizzanti, meno noto è il percorso, affiorante dalla prassi dei secoli XI e XII, che condurrà alla contemporanea istituzione dei giudici *ad causas*, la cui nomina sarà riservata esclusivamente al sovrano¹³⁴. Un embrione di questi potrebbe proprio riconoscersi nelle qualifiche di *principalis* e *ducalis iudex* che riscontriamo nella documentazione ariane, utilizzate dai giudici soltanto al momento di esercitare un *officium publicum*, eppure percepite dai notai come talmente significative da accompagnare necessariamente il giudice così designato anche al di fuori della sua attività pubblica, quando partecipa al processo di documentazione di atti giuridici privati.

Restando in tema di qualifiche, *Iobannes* «I» è tra i personaggi che dovrebbero aver rivestito una certa importanza per il monastero di S. Michele arcangelo: il notaio Risando gli attribuisce nel testo la qualifica di giudice (lui sottoscrive soltanto con il proprio nome), ma in realtà il suo ruolo coincide con quello dell'*advocator* del monastero. In tutti e quattro i documenti da lui sottoscritti tra il 1058 e il 1064, infatti, Giovanni non ha mai la funzione di garante dell'azione giuridica e sembra soltanto assistere il monastero nelle questioni patrimoniali: in un documento del 1058 lo troviamo addirittura a fianco dell'abate Amico di S. Sofia e la sua sottoscrizione segue quelle dei membri del clero, ugualmente necessarie per la validità della concessione, secondo quanto previsto dalla legge.

¹³⁴ Cfr. le costituzioni *De ordinatione iudicum et notariorum publicorum et numero eorum* (I, 79) e *De fide instrumentorum* (I, 82), in *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, hrsg. von W. STÜRNER, Hannover 1996 (MGH, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. II, Supplementum). Sul tema, per tutti, cfr. F. MAGISTRALE, *La documentazione giudiziaria di terra di Bari in età normanno-sveva*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*, Atti del X Congresso Internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, Roma 2004, pp. 329-343, a p. 340.

Questo ruolo di ‘estraneità’ di *Iohannes* «I» alla validità dell’azione giuridica veicolata dal documento, risalta pienamente se si considera che anche negli altri tre documenti la sua sottoscrizione è preceduta da quella del giudice *Iohannes* «II», colui di fronte al quale l’autore dichiara di presentarsi e la cui sottoscrizione è necessaria per il perfezionarsi del negozio. Quest’ultimo è anche l’unico giudice che si qualifica come ecclesiastico, pure se stranamente premette il suo *status* di *clericus* alla qualifica professionale in due sole occasioni¹³⁵.



Come negli altri centri del principato, gli ecclesiastici che sottoscrivono i documenti arianesi di rado omettono la propria *dignitas*, qualificandosi con il grado raggiunto all’interno della gerarchia ecclesiastica (*episcopus*, *abbas*, *monachus*, *sacer* o *sacerdos*, *archipresbiter*, *presbiter*, *archidiaconus*, *diaconus*, *subdiaconus*, *clericus*), a volte accompagnato dalla funzione svolta all’interno dell’istituzione di appartenenza (*rector*, *prepositus*, *primicerius*, *advocator*)¹³⁶.

I *testes* laici, che rappresentano la maggioranza, sottoscrivono invece per lo più soltanto con il nome proprio. Solo nel documento più antico, della metà del X secolo, l’unico testimone che sottoscrive insieme al giudice si identifica anche attraverso il patronimico: ✠ *Ego Grimoaldus filius) Radelbis*.

Quanto all’ordine delle sottoscrizioni testimoniali, anche ad Ariano è

¹³⁵ AA, I, n. 17 (aprile 1062) e BAV, Vat. lat. 13490, n. 12 (maggio 1062).

¹³⁶ Per ulteriori considerazioni circa la «qualifica di identificabilità», cfr. PETRUCCI, ROMEO, *Scrittura e alfabetismo* cit., pp. 149-150.

rispettata quella che Petrucci e Romeo definiscono «gerarchia della posizione»¹³⁷: così per es. la sottoscrizione del vescovo precede di norma quella dell'abate e quella del *comes* Gerardo precede addirittura la dichiarazione di scrittura del notaio Risando. E anche ad Ariano si incontrano «grandi sottoscrittori» come quelli studiati da Petrucci e Romeo nel territorio salernitano della prima metà del IX secolo¹³⁸: nelle carte arianesi lo stretto legame tra il rogatario e i 'suoi' sottoscrittori (in specie i giudici, dato che i documenti sono per lo più sottoscritti da loro) conferma così quella tendenza del notaio «a scegliere i suoi collaboratori, che lo affiancavano nel suo ufficio quando necessario»¹³⁹. Così, ad esempio, il giudice Alerissi sottoscrive tutti i documenti rogati da *Iobannes* «I» e da Risando fino al termine della propria attività, per essere sostituito prima dal giudice *Iobannes* «II» e poi dal giudice Maraldo. Non è purtroppo possibile valutare il fenomeno nel XII secolo a causa dell'esiguo numero di documenti conservati, che non consentono di individuare né notai né giudici con un significativo numero di documenti rogati o sottoscritti.

4. I documenti.

Ariano non è diversa, da questo punto di vista, dal resto dell'Italia meridionale: anche qui *charta* e *memoratorium* sono le tipologie documentarie che si incontrano con maggiore frequenza¹⁴⁰, anche se si registra una net-

¹³⁷ *Ibid.*, p. 159.

¹³⁸ *Ibid.*, pp. 163-164.

¹³⁹ Cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., p. 40.

¹⁴⁰ Sostegno imprescindibile agli studi sulla produzione documentaria e sul notariato dell'Italia meridionale continentale sono i più volte citati lavori di Alessandro Pratesi sul notariato latino e sul documento privato, nonché ID., *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, III, Roma 1983, pp. 759-772, rist. in ID., *Tra carte e notai* cit., pp. 521-535 e ID., *L'eredità longobarda nel documento latino di età normanno-sveva*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura, documento in età normanno-sveva*. Atti del convegno dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti (Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991), Salerno 1994 (Cultura scritta e memoria storica. Studi di Paleografia Diplomatica Archivistica, 1), pp. 271-278, stampa anticipata in ID., *Tra carte e notai* cit., pp. 439-448; gli studi di Francesco Magistrale sul documento privato di età longobarda, cfr. *Il documento notarile nell'Italia meridionale longobarda*, in *Scrittura e pro-*

ta prevalenza della prima sul secondo¹⁴¹. Nell'XI secolo compare lo *scriptum*, termine utilizzato dai notai non come *vox media*, ad indicare in modo generico una qualunque scrittura, bensì una tipologia documentaria ben definita, utile a regolare rapporti particolari come i patti agrari a tempo determinato e le concessioni di diritti subordinate ad un censo di entrata¹⁴². A differenza di quanto invece accade a Benevento e in altri centri del *Regnum* meridionale a partire dalla fine degli anni Settanta del XII secolo, non si trova tra le carte arianesi alcuna testimonianza dello *scriptum memoriae*, in cui è il giudice a promuovere il processo di documentazione¹⁴³: tale assenza si spiega tenendo conto di quanto già osservato circa la maggiore lentezza del processo che porterà il giudice ariane a conferire *publica fides* alla documentazione attraverso la sua sola sottoscrizione.

duzione documentaria cit., pp. 257-272; ID., *La documentazione privata nei ducati di Spoleto e Benevento: caratteri e scrittori*, in *I longobardi dei Ducati di Spoleto e Benevento*, Atti del XVI Congresso Internazionale del Centro Italiano Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 20-23 ottobre 2002 - Benevento, 24-27 ottobre 2002), Spoleto 2003, I, pp. 507-544, e il suo pionieristico e fondamentale lavoro *Notariato e documentazione in Terra di Bari. Ricerche su forme, rogatori, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI*, Bari 1984 (Società di Storia Patria per la Puglia-Documenti e monografie, 48). Di estrema rilevanza per l'area e l'epoca qui considerata, cfr. anche M. CARVALE, *Notaio e documento notarile nella legislazione normanno-sveva*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia* cit., pp. 333-358; P. CORDASCO, *Il notariato in età normanno-sveva: alcune osservazioni*, in *Mezzogiorno - Federico II - Mezzogiorno*, Atti del Convegno internazionale di Studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Potenza - Avigliano - Castel Lagopesole - Melfi, 18-23 ottobre 1994, Roma 1999; ID., *I centri di cultura notarile*, in *Centri di produzione della cultura nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle dodicesime giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 1995), Bari 1997, pp. 231-246.

¹⁴¹ È anche vero che i contratti di *morgengabe*, le *wadiationes* e tutte le altre fattispecie giuridiche legate alla struttura del *memoratorium* perdevano la loro rilevanza nell'arco di un tempo relativamente circoscritto e non avevano motivo di essere conservati una volta che l'atto da cui dipendevano aveva perso la sua efficacia giuridica.

¹⁴² Cfr. MASSA, *Prassi giuridica* cit., pp. 14-16; ID., *Documenti, formule e persone* cit., pp. 45-48.

¹⁴³ Sulla tipologia documentaria dello *scriptum memoriae* a Benevento, Avellino e Vitulano, cfr. rispettivamente, *Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento* cit., pp. XXXV-XXXVI; MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., pp. 71-72; A. AMBROSIO, *Le pergamene di S. Maria della Grotta di Vitulano (BN) (secc. XI-XII)*, Battipaglia (SA) 2013, p. XIX.

Il protocollo dei documenti segue sempre lo stesso schema, e tutte le carte si aprono con l'invocazione simbolica e verbale¹⁴⁴ e con la formula di datazione, espressa secondo criteri differenti.

Nei documenti che vanno dal 948 al 1058 è usata l'era dei principi longobardi di Benevento, che governavano attraverso il principio associativo della coreggenza mutuato dal costume bizantino, congiuntamente all'indicazione del mese (ma mai di quella del giorno) e dell'indizione bizantina. Nel documento più antico, insieme all'anno di principato figura l'anno dell'imperatore d'Oriente Costantino VII Porfirogenito, come d'uso nei documenti emessi nel territorio del principato di Capua-Benevento intorno alla metà del X secolo¹⁴⁵; soltanto nel settimo decennio del secolo, con l'affermazione della politica antibizantina di Pandolfo II, le datazioni dei documenti beneventani finiscono per essere nuovamente riferite soltanto all'era di principato, come mostra il documento successivo, del 991, in cui il riferimento all'anno di impero è ormai disatteso.

Nel gennaio 1060 inizia ad essere adoperata l'era dell'incarnazione¹⁴⁶, a conferma di quanto già altrove segnalato circa il legame tra introduzione degli anni dell'incarnazione nelle carte del principato beneventano e politica di avvicinamento dei Normanni al papato di Niccolò II, «più volte recatosi a Benevento nel corso dell'estate del 1059 per affermare i diritti della Chiesa sulla capitale del principato e sottoscrivere in merito una se-

¹⁴⁴ Nel documento di concessione sottoscritto da Orso vescovo di Ariano l'invocazione è invece ridotta alla sola forma simbolica, espressa con un *signum crucis*: anche «nei documenti vescovili beneventani l'*invocatio* viene a mancare del tutto dopo il 1124», probabilmente ad imitazione degli «*einfachen Privilegien* della cancelleria principesca», cfr. PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., p. 344, n. 76; BARTOLONI, *Note di diplomatica vescovile* cit., pp. 425-449.

¹⁴⁵ Cfr. VON FALKENHAUSEN, *La dominazione bizantina* cit., pp. 35-36; P. CORDASCO, *Gli usi cronologici nei documenti latini dell'Italia meridionale longobarda*, in *Scrittura e produzione documentaria* cit., pp. 303-321.

¹⁴⁶ BAV, Vat. lat. 13490, n. 11 (gennaio 1060); la pergamena, in pessimo stato di conservazione, presenta vistose cadute del supporto e macchie di muffe violacee che rendono per lo più illeggibili le prime righe del documento. Si riesce tuttavia a leggere «ab incarnatione» e a ricostruire la data di emissione del documento attraverso l'indicazione dell'era di principato di Landolfo VI e Pandolfo IV.

rie di accordi con i signori normanni»¹⁴⁷.

L'inizio dell'anno, come d'uso nell'Italia meridionale, è generalmente fissato al 1° settembre secondo lo stile bizantino¹⁴⁸, anche se alcuni rogatori sembrano preferire usi cronologici differenti. È infatti ben nota alla storiografia la consuetudine, attestata a Salerno e in altri centri di area beneventana, che vede l'inizio dell'anno dell'incarnazione al 1° marzo (come nel *mos venetus*), o in anticipo come nel computo pisano¹⁴⁹, o in ritardo come nel computo fiorentino¹⁵⁰. Per evitare di ricorrere ogni volta ad elaborati confronti e spiegazioni, ma soprattutto per eliminare il ricorso al *mos venetus*, la cui applicazione parrebbe in questi territori alquanto singolare, si potrebbe adottare la definizione convenzionale di *mos campanus* per indicare l'inizio dell'anno al 1° marzo, riproponendo poi gli stessi meccanismi propri dei due computi toscani, a seconda che l'inizio dell'anno anticipi o ritardi rispetto a quello moderno.

Per questo motivo si ritiene fuorviante l'uso di datare i documenti (che, si ricorda, non indicano mai il giorno del mese) tenendo meccanicamente

¹⁴⁷ Cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., pp. 76-77.

¹⁴⁸ Così nei documenti emessi tra settembre e dicembre: AA, I, n. 13 (ottobre 1067), BAV, Vat. lat. 13490, nn. 15 e 16 (ottobre 1069).

¹⁴⁹ Cfr. d. S. LEONE O.S.B., *Una strana conseguenza della conquista normanna: un anno di 24 mesi a Salerno*, in «Rassegna Storica Salernitana», 28 (1967), pp. 25-42; rist. in S. LEONE e G. VITOLO, *Minima Cavensia. Studi in margine al IX volume del Codex Diplomaticus Cavensis*, Salerno 1983, pp. 147-166: 147-161, il quale sostiene l'applicazione dello «stile veneto che, dunque, non era seguito solo a Venezia» (p. 159), seguito da Maria Galante, per la quale «nel principato salernitano i notai ripropongono (...) il sistema per cui l'anno, dal marzo al dicembre, presenta l'eccesso di una unità sull'anno reale» (M. GALANTE, *Per la datazione dei documenti salernitani di epoca longobarda. Note ed osservazioni*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIV (1974), pp. 367-379: 369) e adottano «successivamente al 1070 (...) l'anno *ab incarnatione* (...) secondo il computo pisano pur se con la variante dell'inizio al 1° marzo, anziché al 25», cfr. ID., *Il notaio e il documento notarile a Salerno in epoca longobarda*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982 (Studi storici sul notariato italiano, VI), pp. 71-94: 87.

¹⁵⁰ Cfr. M. GALANTE, *Per la datazione dei documenti beneventani editi e inediti di epoca longobarda*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», IV s., XIV (1976), pp. 69-94: 73-76, che, per le carte rogate limitatamente al territorio di Benevento e Avellino, pensa ad un adattamento dello stile *ab incarnatione* al computo fiorentino, con inizio dell'anno però al 1° marzo, analogamente allo stile veneto.

conto dei giorni che precedono e seguono il 25 di marzo (1-24 e 25-31), in quanto ammettendo l'uso di un *mos campanus* l'intero mese ricadrebbe o nell'anno corrente o in quello successivo. Nessun documento rogato nel mese di marzo e datato con gli anni dell'incarnazione tra il 1060 e il 1196 presenta infatti una unità in meno rispetto all'anno corrente, escludendo così l'uso del computo fiorentino con inizio il 25 marzo (a meno di non ipotizzare che siano stati tutti rogati tra il 25 e il 31 marzo!), mentre alcuni documenti emessi tra gennaio e febbraio contano una unità in meno rispetto all'anno reale e non sono quindi riconducibili al computo greco-bizantino. Così *Iobannes* «II» *notarius*, pur ricorrendo al *mos campanus*, anticipa in due casi l'inizio dell'anno rispetto all'anno reale¹⁵¹, mentre lo ritarda in un altro¹⁵²: questo è immediatamente evidente anche nei documenti rogati da *Petrus* «I» *clericus et notarius*, che data un primo documento di gennaio-febbraio all'anno 1080 dell'era dell'incarnazione e un secondo, del mese di marzo, all'anno 1081 dell'era dell'incarnazione, che sono entrambi sicuramente riconducibili, attraverso gli altri elementi della formula di datazione, al 1081¹⁵³.

L'era dell'incarnazione, in un primo momento associata a quella del principato, diviene l'unico sistema di datazione dopo la morte di Landolfo VI nel 1077, che segna la fine della dinastia dei principi longobardi di Benevento; infine, a partire da novembre 1159, all'indicazione del millesimo si affianca il riferimento all'era di regno dei re di Sicilia, che resterà costante fino alla fine del secolo.

Per il resto, come di regola nell'Italia meridionale longobarda, *charta* e *memoratorium* offrono la cornice formale l'una ai contratti traslativi della

¹⁵¹ Cfr. AA, I, n. 60 (novembre 1126), BAV, Vat. lat. 13490, n. 25 (marzo 1130). Alcune incongruenze nella formula di datazione, oltre che ovviamente imputabili a possibile *lapsus* del rogatario, potrebbero spiegarsi ipotizzando anche nell'XI secolo l'uso del *mos campanus* coniugato con il computo pisano, pure se l'uso del computo toscano potrebbe essere attestato in territorio beneventano solo successivamente, tra il 1129 e il 1131 (cfr. CORDASCO, *Gli usi cronologici* cit., p. 316): così in BAV, Vat. lat. 13490, n. 23, che si preferisce però datare al 1090, pur con segno di dubbio, in quanto il rogatario non utilizza tale computo nell'altro documento da lui rogato.

¹⁵² AA, I, n. 50 (gennaio 1134).

¹⁵³ BAV, Vat. lat. 13490, nn. 21 (gennaio 1081) e 22 (marzo 1081).

proprietà, come la vendita, la donazione e la permuta, e l'altro a tutti quei negozi e quegli accordi in cui la *bona convenientia* è a fondamento di un accordo tra le parti. Nella documentazione ariane dei secoli X-XII il formulario segue più o meno linearmente gli schemi e le partizioni fissate e scandite dalla tradizione, con le variazioni e le commistioni già messe in evidenza in altra sede¹⁵⁴: ma rispetto ad altra documentazione campana manca qualsivoglia forma di *mensuratio*¹⁵⁵, anche se i beni oggetto del negozio vengono accuratamente identificati dalla *confinatio*, né si incontra quella variante di *defensio*, attestata a Benevento e Avellino, che prevede la possibilità, per il destinatario dell'azione giuridica, di recarsi personalmente in giudizio a difendere il proprio possesso senza la presenza fisica del dante causa¹⁵⁶.

Tra i documenti di Ariano trovano espressione nello schema formale della *charta* 25 donazioni, 3 vendite e 5 permuta, cioè tutti quegli atti negoziali «praticat[i] anche a razionalizzare i grandi patrimoni immobiliari»¹⁵⁷ ecclesiastici, cui è demandato il definitivo trasferimento dei diritti reali e la cui attestazione scritta riveste valore di *munimen*, costituendo il *bonum et verum* titolo giuridico su cui si fonda l'acquisto dei diritti di proprietà e possesso.

¹⁵⁴ Per una descrizione analitica e strutturale delle tipologie formali della *charta* e del *memoratorium* e per un riepilogo della bibliografia esistente, cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., pp. 49-71.

¹⁵⁵ Non vi è traccia nella documentazione ariane di alcuna misurazione dei fondi, a differenza di altri centri come Avellino in cui i terreni alienati erano misurati *ad passos iustos, ad brachia de iusta persona hominum et digiti estensi*, o secondo la misura del *pes*, la cui lunghezza non era però univocamente fissata.

¹⁵⁶ La formula, rilevata più di vent'anni fa da Matera in una carta di donazione rogata a Benevento nel gennaio 1038, «prevedeva che il dante causa (...) si impegnasse altresì a prendere in consegna i *munimina* (...) pertinenti il bene contestato per presentarli in giudizio» e ne garantiva la restituzione entro «il termine di trenta giorni dalla consegna», cfr. MATERA, *Minima diplomatica* cit., p. 397 e nt. 51 e ID., *Notai e giudici a Benevento* cit., p. 343. Per l'esame delle tre differenti articolazioni che tale formula assume nella documentazione di Avellino, cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., pp. 51-55.

¹⁵⁷ La definizione è di G. NICOLAJ, *Presentazione de Le pergamene degli archivi di Bergamo*, aa. 1002-1058, in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», 10 (1996), pp. 45-56, rist. in ID., *Storie di documenti. Storie di libri* cit., pp. 569-575: 570.

Le donazioni costituiscono circa la metà dell'intera documentazione esaminata: alcune sono donazioni *pro anima* o *post obitum* ma finalizzate comunque al *remedium anime*, mentre altre costituiscono atti di liberalità a favore di chiese e monasteri arianesi, di ecclesiastici o di parenti prossimi. Il formulario si ripete con poche variazioni, legate per lo più agli usi del notaio o alle peculiarità del negozio: è costante nelle donazioni tra privati la controprestazione simbolica del *launegild*, necessaria per la *firmitas* e l'irrevocabilità dell'atto, non prevista per le donazioni *pro anima* concluse a favore di enti religiosi, esentate per legge da tale formalità (Roth. 73, Liut. 73)¹⁵⁸.

Scorrendo il testo dei documenti di donazione sono sempre correttamente espressi quelli che i maestri bolognesi in un'epoca successiva definiranno *essentialia* e *naturalia negotii*: il donante dichiara di possedere un certo bene, ne indica a volte la legittima provenienza, ne fornisce quasi sempre una dettagliata descrizione nella *confinatio* ed esprime la propria volontà di volerlo *offerire* a una chiesa o a un monastero *perpetuis temporibus* affinché questi possa liberamente gestirlo secondo le sue esigenze senza incorrere in alcuna successiva pretesa da parte del donante, dei suoi eredi o di chiunque altro. Si impegna pertanto ad *antestare et defendere* il bene donato, magari prestando la *wadia* a garanzia dell'obbligazione con conseguente nomina di un *mediator*. A questo punto, in molti casi, si innesta uno schema-tipo che a partire dalla *defensio* sale velocemente in progressione a comprendere una clausola dopo l'altra: la *compositio*, sempre espressa in moneta di conto e che raggiunge spesso somme tanto ingenti quanto irrealistiche (20-40 *solidi* aurei) è infatti seguita dalla restituzione in

¹⁵⁸ La relazione tra donazioni per l'anima ed esenzione dalla prestazione del *launegild* è interessante alla luce del nostro diritto positivo, per il quale ciò che rileva in un negozio giuridico è la causa e non i motivi personali che spingono l'autore a compiere l'atto. Se oggi la causa giuridica della donazione risiede nella volontà di arricchire un'altra persona, fisica o giuridica che sia, con il conseguente impoverimento di colui che compie l'atto di liberalità, e che elemento essenziale del negozio è quindi l'*animus donandi*, l'Editto di Rotari è figlio di una mentalità ben diversa: è il desiderio personale della salvezza della propria anima a spingere il donante ad agire e questo 'motivo' non è soltanto rilevante, ma determina anche il ricorso obbligatorio a un istituto del diritto longobardo che garantisce da successivi ripensamenti, senza tuttavia modificare la natura o la *ratio* del negozio giuridico in sé.

ferquidum del *donum* (Roth. 175, Liut. 43), che comprende però anche le eventuali *meliorationes* previste dalla legge per chi abbia ricevuto un *launegild*. Inoltre, se il beneficiario dovesse accusare il donante di essersi accordato con qualcun altro di nascosto, si prevede che questi possa discolarsi giurando sui Vangeli¹⁵⁹. In tal modo, se per un qualunque motivo il donante si fosse trovato in futuro a non poter più garantire il proprio atto di liberalità, si sarebbe trovato letteralmente schiacciato sotto il peso di una serie di *accidentalium negotii* che, pur non snaturando l'originaria tipologia negoziale, finivano per porlo in posizione di quasi sudditanza nei confronti del donatario.

Per restare in tema di *remedium anime*, sono interessanti due donazioni effettuate a distanza di 16 anni l'una dall'altra da *Dumnando filius quondam Iobanni*, che dichiara, in entrambe, di essere infermo sul letto di morte¹⁶⁰. Mentre nella donazione del 1028, effettuata con il concorso della moglie Porpora *unanimiter pariterque consensum*, tutto sembra svolgersi regolarmente nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge e dal formulario¹⁶¹, nel dettato della precedente donazione, del 1012, ricorrono termini ed espressioni di uso non comune¹⁶². Dumnando, che questa volta dona da solo e quindi forse non si era ancora sposato, dichiara che prima di morire il fratello gli aveva chiesto di offrire al monastero di S. Michele un soldo d'oro per la salvezza della sua anima, di non aver potuto adempiere a questa richiesta e di voler quindi donare *trasactibo nomine* al monastero la porzione spettante al fratello dei beni congiuntamente posseduti in località *Gipso*. A parte la sproporzione tra il legato originario e la successiva donazione, comunque plausibile e possibile, lascia perplessi da un lato la citata espressione, che nelle varianti *transactivo* o *trasactibo* o *transactibo nomine* si riscontra anche in altri documenti meridionali coevi¹⁶³ (ma anche

¹⁵⁹ La formula contenuta nei documenti ricalca quasi letteralmente la disposizione di Liut. 43.

¹⁶⁰ In entrambi i documenti è presente un'arena che è ampia parafrasi di Liut. 6, norma con cui il re stabilì la possibilità per gli infermi di disporre *pro anima* dei propri beni dal proprio letto.

¹⁶¹ BAV, Vat. lat. 13490, n. 8 (agosto 1028).

¹⁶² BAV, Vat. lat. 13490, n. 3 (agosto 1012), in *Appendice*, n. 3.

¹⁶³ Fra le molte carte in cui è possibile rinvenire questa espressione, e solo a titolo di esempio, cfr. CDC, IV, n. 695, pp. 270-271, che contiene una vendita tra privati conclu-

in carte dell'Italia centro-settentrionale, in altre varianti ancora), dall'altro la presenza di una clausola in chiusura del testo utilizzata dallo stesso notaio anche in un documento di donazione dell'agosto 1006¹⁶⁴: *et per inbitis exinde taciti permaneamus aput iam [dicto mo]nasterio per eadem plaitu atque obligationem*. L'inserimento di clausole così particolari da parte di rogatari abituati a pesare con cura le parole fa supporre l'esistenza di una precedente controversia già *diffinita*, in sede giudiziale o stragiudiziale, la cui conclusione viene documentata non attraverso una sentenza o altro provvedimento esecutivo dell'autorità, bensì ricorrendo a un negozio percepito come 'affine' quale una donazione (e, forse in misura minore, vendita e permuta) calato nello schema formale della *charta*, che viene così ad assolvere a una funzione per così dire 'ibrida'¹⁶⁵. Forse si trattava di una prassi diffusa: al di là delle vicende che possono aver influito negativamente sulla conservazione del patrimonio documentario, e al di là di possibili operazioni di selezione e scarto all'interno degli archivi dei soggetti produttori (qualunque struttura questi avessero nell'XI-XII secolo), così potrebbe forse spiegarsi anche la sproporzione tra donazioni e vendite, di cui la documentazione arianeese è assai avara. Si tratta certo solo di indizi che per ora non consentono altro che ipotesi: possiamo qui soltanto registrare il dato e intravedere la possibilità di future riflessioni.

Solo due atti di liberalità finalizzati alla salvezza dell'anima sono *post obitum*, cioè prevedono il trasferimento del *dominium* sulla *res* successivamente alla morte del donante: beneficiario è sempre il monastero di S. Angelo, ma mentre nella prima questo entrerà in possesso dei beni dopo la morte dei coniugi donatori, che se ne riservano come di consueto

sa nel 1017 *in locum monte Salernitane finibus* alla presenza del conte Lamberto e, cosa assai rilevante, soltanto da lui sottoscritta.

¹⁶⁴ BAV, Vat. lat. 13490, n. 2 (novembre 1006), in *Appendice*, n. 2.

¹⁶⁵ A conferma di ciò, cfr. un documento, emesso a Troia nel marzo 1159, in cui si documenta con uno *scriptum* la conclusione di un negozio, definito *transactio* e *convenientia*, con cui Pelagio, abate del monastero di S. Angelo di Orsara, cede al vescovo di Troia Guglielmo III alcuni beni immobili e conviene sulla ridefinizione delle offerte per porre fine a una controversia pendente; nel documento, sottoscritto dall'emittente, da alcuni personaggi ecclesiastici e laici, nonché da un folto gruppo di *regalis iudices*, si legge: *omnia transactivo nomine dedimus et tradidimus eidem domino Guillelmo venerabili episcopo (...)*.

l'usufrutto vitalizio¹⁶⁶, nel secondo caso questo è esteso agli eventuali figli legittimi del donante¹⁶⁷.

Quando ad agire è una donna, il formulario del documento registra fase per fase quanto disposto dalla normativa (Roth. 204; Liut. 7, 22 e 29), anche se ormai, già alla metà del X secolo, nei documenti di Ariano l'*inquisitio* del giudice è divenuta un richiamo formale che, pur se necessario per evitare future contestazioni alla validità del negozio, si concretizza nella ripetizione stereotipata di una breve formula che esprime la volontà di donare *cum arduo adque benigno desiderio*, come scritto nella donazione di Laccia e Guisanda alla chiesa di S. Angelo del 948¹⁶⁸. Fa eccezione una donazione del 991 in cui il notaio riporta in discorso indiretto le parole del giudice Radelpoto e descrive minutamente le fasi della procedura inquisitoria a cui il giudice sta sottoponendo Alperga, moglie di Pietro, titolare della quarta parte del patrimonio, che consente e partecipa alla donazione del marito¹⁶⁹. Solitamente è il marito che palesa la sua volontà di donare, mentre la moglie interviene per manifestare il suo desiderio di partecipare all'azione giuridica¹⁷⁰, ma è anche possibile che sia la moglie a pregare il marito di prender parte all'atto¹⁷¹: il formulario è identico e

¹⁶⁶ AA, I, n. 52 (novembre 1050), in *Appendice*, n. 8.

¹⁶⁷ BAV, Vat. lat. 13490, n. 22 (marzo 1081).

¹⁶⁸ AA, I, n. 35 (febbraio 948 ?), in *Appendice*, n. 1.

¹⁶⁹ «... ut michi que supra mulieri licentiam preveret ut hac donationem secundum legem perficeret valeret, ipse vero iudex dum me que supra mulier diligenter inquisivit et, absque ullam violentiam esset me aspexit, tribuit michi licentiam ipsum meum morgincap ex predicta peciam de ipsa terram donare et pro obtinam securitatem se suis manibus subscribere dixit», cfr. AMV, perg. n. 15 (marzo 991), in CDV, I, n. 14, pp. 52-55.

¹⁷⁰ BAV, Vat. lat. 13490, n. 7 (maggio 1025), in *Appendice*, n. 5; AA, I, n. 17, *scriptio inferior* (maggio 1028 ?), in PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., *Appendice*, n. 1, pp. 121-123; BAV, Vat. lat. 13490, n. 8 (agosto 1028); BAV, Vat. lat. 13490, n. 5 (settembre-dicembre 1043); AA, I, n. 52 (novembre 1050), in *Appendice*, n. 8; BAV, Vat. lat. 13490, n. 11 (gennaio 1060); AA, I, n. 17 (aprile 1062), in PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., *Appendice*, n. 3, pp. 127-129 e *infra* in *Appendice*, n. 10; BAV, Vat. lat. 13490, n. 12 (maggio 1062); AA, I, n. 19 (marzo 1063), in PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., *Appendice*, n. 4, pp. 129-131 e *infra* in *Appendice*, n. 11; 32 BAV, Vat. lat. 13490, n. 18 (giugno 1075); BAV, Vat. lat. 13490, n. 23 (marzo 1090 ?).

¹⁷¹ AA, I, n. 16 (maggio 1064), in *Appendice*, n. 13.

l'azione giuridica si perfeziona *unanimiter pariterque consensus* perché se da un lato la donna non può disporre del proprio patrimonio senza l'autorizzazione del marito, dall'altro il marito ha comunque bisogno del consenso della moglie, contitolare della quarta parte del patrimonio familiare indiviso.

Alcuni atti, regolarmente documentati attraverso la *cartula* e lo schema formulare della donazione, oltre all'usuale *launegild* rappresentato da un *mantellum* prevedono in aggiunta una componente monetaria non esattamente simbolica¹⁷². È il caso della donazione dei fratelli *Magelpoto et Adelferius filii quondam Magelpoti* che con il consenso della madre, titolare della quarta parte del patrimonio familiare ancora indiviso dopo la morte del marito, donano nel 1052 al monastero di S. Angelo la chiesa di S. Nicola, sita *in cripta foras muros uis civitatis Ariano subto ipsa via puplica*, da loro stessi edificata¹⁷³: il previsto *launegild* di 30 tari d'oro davvero non sembra la simbolica controprestazione a un atto di liberalità, bensì un vero e proprio *pretium*. Le stesse perplessità nascono leggendo altri due atti di donazione¹⁷⁴ che, pur presentando tutte le caratteristiche formali di questa, fanno sorgere dubbi circa la vera natura del negozio e circa la sua causa, che non pare potersi individuare nell'*animus donandi*.

Alcuni documenti riflettono aspetti caratteristici della società e della famiglia di tradizione 'longobarda' e delineano l'immagine di una comunità molto legata al patrimonio ereditario: è frequente infatti il caso di due o più fratelli che alla morte del genitore mantengono in comune i beni ereditati, in ossequio al principio che questi non dovessero essere dispersi per costituire un patrimonio più stabile. I trasferimenti della proprietà o del possesso di beni ereditari erano pertanto soggetti alla previa acquisizione da parte di uno dei fratelli della parte spettante all'altro o agli altri,

¹⁷² Da un rapido esame dei documenti inseriti nel Codice diplomatico longobardo, nel CDC, nonché della documentazione di Avellino e Ariano, la componente monetaria del *launegild* sembrerebbe affiancarsi al tradizionale *mantellum* tra la fine del X e l'inizio dell'XI secolo.

¹⁷³ BAV, Vat. lat. 13490, n. 9 (marzo 1052).

¹⁷⁴ BAV, Vat. lat. 13490, n. 7 (maggio 1025), in *Appendice*, n. 5, e AA, I, n. 34 (aprile 1043), in *Appendice*, n. 7, che prevedono un *launegild* rispettivamente di 8 e 9 tari d'oro.

oppure dovevano ottenere l'assenso dei vari membri della famiglia, riflesso a volte dal loro intervento nel processo di documentazione in qualità di sottoscrittori (Roth. 167)¹⁷⁵.

Diversi sono anche i documenti arianesi che testimoniano, oltre alla tenuta in comune dei beni di famiglia, le frequenti convenzioni che stabilivano unioni consortili e che prevedevano quindi la gestione comunitaria di terre confinanti appartenenti a diversi *consortes*. In una donazione *pro anima* del 1062, ad esempio, Adelferio e la moglie donano al monastero di S. Angelo la quarta parte di undici *trophe* di ulivi che possiedono in comunione con il fratello/cognato e con altri *consortes*, forse dello stesso gruppo parentale¹⁷⁶. La precisa descrizione della servitù di passaggio prevista in favore del monastero ha probabilmente la finalità di prevenire future contestazioni da parte dei restanti proprietari, intento rafforzato con la nomina del fratello/cognato Toto mediatore della *wadia* a garanzia della *defensio*: in questo caso, dunque, il *mediator* è scelto proprio per la sua fisionomia di comproprietario e la sua partecipazione all'atto implica chiaramente il suo consenso allo stesso. È poi del mese successivo un'altra donazione al monastero di S. Angelo, avente ad oggetto la terza parte delle stesse 11 *trofe* di ulivi che *Bernegnari filius quondam Tasselgardi iudici* dice di possedere in comune con il fratello e il nipote, figlio di un altro fratello defunto¹⁷⁷. A causa della perdita di membrana lungo il margine destro del foglio non è purtroppo possibile conoscere il nome del *mediator* né identificarlo con uno dei comproprietari: tuttavia è plausibile che lo fosse, considerato che il notaio Risando, estensore di entrambi gli atti, ripete pedissequamente il dettato del primo e che il monastero, ormai in possesso di metà del fondo, aveva tutto l'interesse a cautelarsi da future rivendicazioni assicurandosi l'assenso dei comproprietari. Per converso, in un'altra donazione *pro anima* del 1067, il consenso del fratello del donante non risulta in alcun modo né nel testo né attraverso la sottoscrizione, nonostante la vigna e il terreno donati sembrano appartenere com-

¹⁷⁵ Su questi temi cfr. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale* cit., p. 156.

¹⁷⁶ AA, I, 17 (aprile 1062), in PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., Appendice, n. 3, pp. 127-129 e *infra* in *Appendice*, n. 10.

¹⁷⁷ BAV, Vat. lat. 13490, n. 12 (maggio 1062).

muniter ad entrambi¹⁷⁸.

Tra le cessioni di porzioni di patrimoni familiari indivisi ricade anche una donazione del 1063, in cui marito e moglie donano a S. Angelo la terza parte di alcuni beni posseduti *communiter* con i nipoti¹⁷⁹. I due coniugi dichiarano di agire *per verbum e largietatem Rodelgrimi, vicecomes* del conte Gerardo¹⁸⁰, ma il *tenor* del documento non spiega per quale motivo fosse necessario l'assenso del visconte: è possibile che i nipoti fossero ancora minorenni e che il conte, attraverso il suo rappresentante, avesse concesso loro di alienare i propri beni allo scopo di estinguere un debito contratto dal defunto padre o comunque per bisogno, come prevedeva la legge e come lascerebbe pensare il *launegild*, che comprende anche 4 tari d'argento e 4 denari (Liut. 19 e 149). L'espressione appare però anche in un atto del 1043 in cui il gastaldo del conte Dauferio dona, *per verbum et largietatem* di questi, alcuni beni al monastero di S. Angelo¹⁸¹: il consenso del conte, stavolta, sarebbe stato necessario alla validità dell'atto nel caso in cui la donazione avesse avuto ad oggetto non terre ricadenti nella proprietà del donante (che altrimenti avrebbe fatto la donazione a suo nome), bensì terre pubbliche, forse date in gestione al gastaldo e i cui frutti spettavano per una certa quota al *dominus* o al gastaldo stesso. Questa seconda ipotesi sembrerebbe in effetti essere confermata da un altro atto in cui la donazione si compie *per verbum et largietatem Iohanni Confini gastaldeo domni Adelferi comitis*¹⁸².

Lo schema formale della *charta* viene utilizzato anche per documentare tre atti di concessione che, pur se non riconducibili al modello tradizionale della donazione, sembrano comunque atteggiarsi ad atti di liberalità ricalcando il formulario di questi nelle linee essenziali.

¹⁷⁸ AA, I, n. 13, in *Appendice*, n. 14 (ottobre 1067).

¹⁷⁹ AA, I, n. 19 (marzo 1063), in PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., *Appendice*, n. 4, pp. 129-131 e *infra* in *Appendice*, n. 11.

¹⁸⁰ La formula, come risulta da un esame cursorio dei documenti editi nel CDC, sembrerebbe significare nell'accezione di quell'epoca un consenso e un'autorizzazione generale a compiere l'atto in presenza di determinate e diverse situazioni e si esprime già nella documentazione di X secolo in diverse varianti.

¹⁸¹ AA, I, n. 34, in *Appendice*, n. 7 (aprile 1043).

¹⁸² BAV, Vat. lat. 13490, n. 9 (marzo 1052).

Nel primo Benedetto di Forgia, signore di Corsano, autorizza alcuni cittadini di Ariano a spostare più a monte il mulino che possiedono in comune in *fluvio Arvi*: la concessione, pur se intonata ad atti di concessione signorile¹⁸³, segue il formulario della donazione e prevede anche la corresponsione di *unam molam lapideam* come *launegild*, dal valore comunque non proprio irrisorio.

Il secondo atto è la concessione del vescovo Orso, emessa nel 1087 o nel 1102¹⁸⁴ in favore di Amuri e dei suoi successori, della chiesa da questi costruita e della *libertas ordinandi presbiterum*¹⁸⁵, in cambio di un censo annuale. Nel protocollo è presente la sola invocazione simbolica, seguita dall'*intitulatio* con la formula di devozione (*Nos Ursus gratias Dei episcopus sancte sedis Arianensis*) tipica delle cancellerie vescovili¹⁸⁶. Assenti la *formula perpetuitatis* e la *narratio*, il testo inizia immediatamente con il verbo dispositivo *concedo*, ma non è prevista alcuna *sanctio*, né temporale né spirituale. Nonostante la sigillatura (con un sigillo di cera incassato, ora perduto), mancano la *roboratio* e l'ordine di scrittura al notaio. L'escatocollo riporta esclusivamente la datazione, espressa con l'anno di vescovato di Orso, con il mese e l'indizione, senza indicazione dell'anno dell'era cristiana secondo lo stile dell'incarnazione al modo fiorentino, introdotto fin dal 1061 a Benevento e nel principato. Il documento non reca alcuna sottoscrizione, né del vescovo né dei canonici, che di norma

¹⁸³ BAV, Vat. lat. 13490, n. 26 (novembre 1159), in *Appendice*, n. 19: «Ego Benedictus (...) concedo tibi Roggerio (...) atque permitto tibi (...) ut habeatis licentiam (...) ecc.». Il testo si chiude con la *iussio* al notaio di scrivere il documento e con la sottoscrizione dell'emittente.

¹⁸⁴ AA, I, n. 15 (dicembre (1087 o 1102)), in PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., *Appendice*, n. III, pp. 373-375 e *infra* in *Appendice*, n. 15; v. *supra*, p. 25.

¹⁸⁵ *Libertas* e *libertates* nella terminologia di questo periodo rispecchiavano un dato modo di organizzazione economico-sociale e stavano a significare diritti e privilegi del ceto dominante, in città e/o in campagna, e garantivano quindi la continuità di uno *status* e la sua conservazione il più a lungo possibile, cfr. TRAMONTANA, *La monarchia normanna e sveva* cit., p. 594.

¹⁸⁶ Tale formula si incontrerebbe assai raramente a Benevento fino alla metà del XII secolo, preferendo la cancelleria la formula *Ego N. divina dispensante clementia*, come nel successivo documento del vescovo Riccardo: per una trattazione esaustiva sui caratteri intrinseci della documentazione vescovile beneventana, si rinvia a BARTOLONI, *Note di diplomatica vescovile* cit., pp. 9-17.

sottoscrivono nei privilegi per rappresentare il consenso del capitolo; allo stesso modo non vi sono segni di marcatura quali il *benevalete*, che sostituisce a volte la sottoscrizione del vescovo. Se pure la cancelleria vescovile beneventana ha prodotto documenti che presentano alcune di queste caratteristiche¹⁸⁷, non è possibile valutare se e quanto ad Ariano si cercasse di imitare i modelli provenienti dalla capitale, poiché il documento di Orso è purtroppo un *unicum* nel suo genere.

Con la terza concessione, del 1134, il vescovo Riccardo concede al rettore della chiesa di S. Lucia la giurisdizione parrocchiale sui fedeli residenti nel suo territorio¹⁸⁸. Nonostante la rilevanza della decisione, il documento è redatto secondo lo schema della *charta* e viene definito *cartula concessionis* dal rogatario *Iohannes* II. Il protocollo è in linea con quello delle carte private e il testo si apre con l'elenco dei canonici del capitolo, con il cui concorso agisce il vescovo, che sottoscrivono poi il documento nel rispetto della gerarchia ecclesiastica (ma il vescovo non sottoscrive). Non c'è *narratio* e la *dispositio* non è seguita da alcuna *sanctio*, ma immediatamente dalla *iussio* al notaio *Iohannes* di scrivere il documento. L'imitazione di scritture di cancelleria è in questo caso del tutto assente, a conferma del fatto che lo scrittore del documento del vescovo Orso, in totale autonomia e al di fuori di qualsiasi sia pure semplicissimo ufficio organizzato, deve aver sì modellato formulario e scrittura su esempi 'autorevoli' e non arianesi, ma senza per questo inaugurare una prassi duratura.

Come già accennato, il dossier comprende solo tre vendite, redatte senza alcuna particolarità di rilievo nel formulario; a margine, come dato

¹⁸⁷ Vedasi per tutti il *praeceptum* di Alfano «II» vescovo di Benevento (cfr. *Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento* cit., n. 35, pp. 109-111), datato tra il 996 e il 1027 e che presenta caratteristiche simili (dettato scarno e breve, assenza dell'invocazione verbale e dell'arenga, scrittura, datazione in escatocollo espressa con la sola indicazione). Sull'affinità tra documenti vescovili di questo genere e gli *enfachen Privilegien* della cancelleria principesca v. PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., p. 344, nonché F. BARTOLONI, *I diplomi dei principi longobardi di Benevento, di Capua e di Salerno nella tradizione beneventana*, in *Studi di paleografia, diplomatica, storia ed araldica in onore di Cesare Manaresi*, Milano 1953, pp. 293-307: 300-301, rist. anast. in ID., *Scritti* cit., pp. 287-301.

¹⁸⁸ AA, I, n. 50 (gennaio 1134), in PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., Appendice, n. VI, pp. 384-385 e *infra* in *Appendice*, n. 18.

storico, si può soltanto osservare che nei due documenti più recenti, di fine del XII secolo, il prezzo sia espresso non più in *solidi constantinati* bensì in *romanati*¹⁸⁹.

Le carte di permuta sono tutte datate entro l'XI secolo e interessano sempre il monastero di S. Angelo. Due di esse rivestono qualche interesse in quanto contengono il riferimento a un precedente atto di concessione definito nel testo *scriptum*, termine che indica una scrittura a sé stante, né *charta* né *memoratorium*, attraverso la quale documentare un contratto agrario¹⁹⁰.

Nella prima permuta Maio cede al monastero di S. Angelo un terreno libero da diritti altrui e riceve in cambio una vigna che gli era stata precedentemente confermata *per scriptum* dal preposito Orso, con l'obbligo di non alienarla e con il patto di restituirla al monastero in assenza di eredi legittimi¹⁹¹. Ma mentre Orso può disporre della terra a suo piacimento,

¹⁸⁹ Nel primo documento *Iohannes filius qd. Iohannis*, minore e costretto dallo stato di fame e indigenza in cui si trova, vende al monastero una vigna sita in località *Bibiano* con *licentia* del giudice, come previsto da Liut. 149 (cfr. BAV, Vat. lat. 13490, n. 14, marzo 1064); nel secondo Maria del fu Giovanni di Benevento, assistita da Pietro del fu Deodato che le funge da mundualdo, vende a Roberto del fu Urso Fabbricatore una casetta, sita dentro la città di Ariano, nell'ambito della parrocchia di San Matteo (AMV, perg. n. 996, marzo 1196, in CDV, XI, n. 1003, pp. 12-14); nel terzo i fratelli Raone e Guglielmo del fu Pandolfo Maraldo, insieme a Tufania moglie di Raone, vendono al giudice Alessandro una vigna con annesso terreno coperto da sterpaglia, sita nelle pertinenze di Ariano *in loco Laturani* (AMV, perg. n. 1000, maggio 1196, in CDV, XI, n. 1008, pp. 26-28).

¹⁹⁰ Oltre ai documenti esaminati *infra*, cfr. BAV, Vat. lat. 13490, n. 10 (giugno 1052), in cui *Iohannes notarius* permuta con Orso preposito del monastero di S. Angelo, assistito dal suo *advocator Magelpoto*, metà di una vigna sita presso la via pubblica nelle vicinanze delle mura di Ariano contro l'ottava parte di un mulino *in ribum Albulu*; BAV, Vat. lat. 13490, n. 20 (maggio 1077), permuta conclusa alla presenza di Maraldo abate di S. Sofia, che dovrebbe costituire l'atto di chiusura di una controversia pendente almeno dall'ottobre 1069 tra il monastero di S. Angelo e quello di S. Andrea apostolo circa il possesso di alcuni beni siti nel territorio di Ariano, di cui parleremo in seguito; BAV, Vat. lat. 13490, n. 23 (marzo 1090 ?), in cui *Dauferius filius qd. Grimoaldi* e la moglie *Trocta* permutano con *Arontius* preposito di S. Angelo i beni *in loco Viclano* che possiedono in comune con altri consorti e che gli devono pervenire per legge *sicut ipse monimini nostri continunt* («sic»), contro un appezzamento di terreno *in loco Padule*.

¹⁹¹ BAV, Vat. lat. 13490, n. 1 (ottobre 1033 ?), in *Appendice*, n. 6.

Maio non può *nec bindere nec donare nec per quolibet ti[tulo alien]are*: non vi è quindi alcun trasferimento di proprietà nei suoi confronti, ma lo scambio avviene tra una *res* e l'estensione agli eventuali e futuri eredi legittimi della titolarità di un diritto precedentemente concesso a titolo vitalizio. Anche l'assenza di *estimatores* (dal testo non si desume che l'*advocator* del monastero fosse investito anche di tale ruolo, come talvolta succede¹⁹²) pone qualche dubbio sul fatto che si tratti di una vera e propria permuta: nonostante non si faccia menzione di alcun censo o canone periodico né dell'obbligo di migliorare il fondo, è possibile che il diritto acquisito da Maio sulla vigna derivi invece da un'enfiteusi, spiegando così la clausola di restituzione al monastero, e che il terreno concesso da Maio al monastero rappresenti il prezzo di entrata.

Invece nella seconda *vicariatio*, del febbraio 1064, Rodelgrimo cede al monastero la quarta parte di una vigna e di una *terricella* in cambio di una vigna e di altri beni che gli erano già stati concessi *per scriptum*¹⁹³. Rodelgrimo aggiunge inoltre tre denari d'argento a titolo di *remelioratio*, forse un'integrazione che l'avvocato del monastero (probabilmente anche *estimator*) reputava necessaria per adeguare il valore di due beni non perfettamente equivalenti. In questo caso però pare trattarsi di una vera e propria permuta, perché entrambe le parti sembrano poter disporre liberamente dei beni oggetto dello scambio: nel caso di Rodelgrimo si osserva la trasformazione del titolo detentivo del bene, che passa da un dominio utile ad una piena proprietà.

Nei negozi posti in essere da ecclesiastici i notai arianesi si attengono scrupolosamente a quanto previsto dalle norme. Ad esempio, in un documento del 1130¹⁹⁴ viene ricordato il motivo dello stato di necessità in

¹⁹² Le leggi canoniche prevedevano la presenza obbligatoria di *estimatores* al momento della stipulazione di una permuta in cui una delle parti fosse un'istituzione religiosa: spesso tuttavia l'*advocator* di una chiesa o di un monastero svolgeva anche le funzioni di *estimator* ogni qualvolta si rendesse opportuna una perizia negli atti di gestione e disposizione del patrimonio fondiario o immobiliare in genere; per le caratteristiche proprie degli atti giuridici posti in essere da enti ecclesiastici e per la normativa di riferimento, cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., pp. 43-45.

¹⁹³ BAV, Vat. lat. 13490, n. 13 (febbraio 1064), in *Appendice*, n. 12.

¹⁹⁴ BAV, Vat. lat. 13490, n. 25 (marzo 1130), in *Appendice*, n. 17.

cui versa il monastero di S. Angelo per giustificare un negozio che altrimenti il diritto canonico non avrebbe consentito: ma nell'arena del documento riecheggia anche la norma di diritto longobardo che regola le alienazioni compiute in stato di necessità per mancanza dei mezzi di sussistenza per le quali l'orfano o il minore *licentiam habeat cum misso principis aut cum iudici suo* di vendere i propri beni affinché *famen liberare possit, ut non moriatur* (Liut. 149). È vero che il capitolo liutprandeo trattava *de infantibus* e non di chiese, ma è possibile che l'estensione della norma anche a queste servisse a tutelare l'alienazione di beni ecclesiastici anche sul versante del diritto civile.

Naturalmente vescovi e abati potevano disporre del patrimonio soltanto previo consenso del clero o dei monaci e i membri del *consilium* sono pertanto spesso richiamati nei documenti. Troviamo così, a metà XI secolo, menzione del *colloquium cum sacerdotibus et levites monasterii* che agiscono insieme all'abate Amico di S. Sofia *per commune consilium* in uno *scriptum bordine convenientie*, detto anche *cartula traditionis*, con cui il monastero di S. Sofia concede una vigna e un terreno a due fratelli in cambio di una somma di danaro, con l'obbligo, in assenza di eredi legittimi, di restituirla al monastero¹⁹⁵. La clausola di restituzione richiama la previsione di Nov. 122, anche se, com'è ovvio, in quest'epoca il regime giustiniano del contratto di enfiteusi è praticamente scomparso; ma il notaio Risando, da buon professionista, sottolinea con precisione sia l'obbligo previsto dal diritto canonico e civile di non *bindere, nec donare, nec ... alienare* la terra¹⁹⁶,

¹⁹⁵ AA, II, n. 53 (novembre 1058), in *Appendice*, n. 9.

¹⁹⁶ Sul divieto di alienazione dei beni ecclesiastici, la normativa di riferimento troverebbe il suo precedente già nel can. 32 del presunto IV Concilio di Cartagine del 398, sul cui reale svolgimento molto si è discusso (cfr. E. H. LANDON, *A Manual of Councils of the Holy Catholic Church*, I, Edimburgo 1909, pp. 122-124), nella formulazione tradita dalla *Collectio canonum* del cardinale Deusdedit: «... Irrita vero erit episcopi vel donatio, vel venditio, vel commutatio rei ecclesie, absque conniventia vel suscriptione clericorum» (cfr. *Die Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit*, herausgegeben von W. VON GLANVELL, Paderborn 1905, III, cap. 21, p. 278; G. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio... Editio novissima ... Tomus tertius. Ab anno CCCXLVII usque ad ann. CCCXCIX*, Florentiae, Expensis Antonii Zatta Veneti, 1759, coll. 945-968). La proibizione, che sarebbe stata poi riaffermata cinquant'anni più tardi nella costituzione *De rebus Ecclesiae non alienandis* emanata da Leone Magno nel 447, ripresa dalla Nov. 7 di Giustiniano e poi accolta nel *Decretum* di Graziano (C. 52, c. 12, q. 2), stabiliva che i ve-

sia quanto previsto dal capitolo 16 di Astolfo a proposito di *convenientia*, di *commutatio* e dell'intervento necessario di tre *idonei homines* a garantirne la *firmitas*. Risando, inoltre, definisce chiaramente il documento come *scriptum*, associando quindi a tale *nomen* un tipo preciso di negozio; e la medesima consapevolezza si riscontra anche nel citato documento del 1130 con cui il monastero di S. Angelo estende il diritto di usufrutto, già concesso *vita natural* durante *per cartulam* a Bulgaro del fu Lanzo, al figlio Roberto e agli eventuali figli maschi di questo¹⁹⁷. Anche se l'estensione del diritto di usufrutto è a tempo determinato, il contenuto del negozio non si configura però come contratto agrario, tant'è che viene documentato attraverso una *chartula* (e non con uno *scriptum*) e vengono utilizzati i verbi *do et trado* (e non *concedo*, usato nell'enfiteusi ad indicare una disparità tra chi concede e chi riceve in concessione). Non c'è menzione di alcun canone annuale: e la mancanza di un censo, fosse anche puramente ricognitivo, in un negozio che prevede l'estensione del diritto a terza generazione potrebbe rivelarsi rischiosa per la tutela della proprietà, specie nel caso di beni ecclesiastici. Viene versato però un prezzo di entrata molto elevato: sorge il dubbio quindi che, anche in questo caso, si sia di fronte a una vendita simulata di beni del monastero, magari motivata dal *tempus famis superveniente*, come suggerisce del resto la pena prevista per la mancata *defensio* da parte del monastero, quantificata nel doppio del censo di entrata in analogia con le vendite, dove equivale al doppio del prezzo. Osta a tale ipotesi l'inserimento della clausola di restituzione, tipica dell'enfiteusi ma non delle concessioni *usufructuario nomine*, che contengono già di per sé il divieto di disporre definitivamente del bene concesso e l'obbligo della sua restituzione al momento dell'estinzione del diritto di godimento: la regolamentazione di tutti questi aspetti, abilmente orchestrata dal notaio Risando, porterebbe in definitiva ad escludere un trasferimento del titolo di proprietà.

Il colloquio con i sacerdoti e i leviti, che agiscono *per commune consilium*

scovi non potessero donare, permutare o vendere beni ecclesiastici se non con il consenso del clero dell'episcopio, e soltanto nei casi in cui si prospettasse un vantaggio per la Chiesa o si verificasse uno stato di necessità, richiamato nei documenti medievali per le cause più diverse quali le carestie, le guerre, gli eventi naturali e le epidemie.

¹⁹⁷ BAV, Vat. lat. 13490, n. 25 (marzo 1130), in *Appendice*, n. 17.

con il vescovo di Ariano Bonifacio, è documentato anche nel 1039, quando il vescovo cede a Guisenolfo di Pietro una vigna e una *padule in loco ubi Laturano dicitur*¹⁹⁸: pur se calato nella cornice formale di una *cartula*, il documento è definito *scriptum ordine convenientiae*, il negozio *traditio* e il notaio utilizza i verbi dispositivi *do et trado*, ma al passato e alla prima persona plurale. Il tenore del testo potrebbe far pensare all'esistenza di un accordo concluso precedentemente, forse non *in scriptis*, e alla redazione di molto successiva di questo documento¹⁹⁹: non conosciamo i motivi che potrebbero aver portato alla redazione scritta dell'accordo, ma è probabile che questo sia avvenuto perché Guisenolfo potesse in futuro dimostrare il diritto proprio e dei suoi eredi sull'appezzamento di terreno e sulla *padule*.

Non sappiamo se ci fosse stato un trasferimento di proprietà di terre dell'episcopio al monastero di S. Angelo, ma nel 1077 Maraldo, figlio di Guisenolfo, accusa l'abate di S. Angelo di detenere *malo bordine et contra legem* una terra in località *Laturano*, non riuscendo però a produrre né un documento di prova né testimonianze a sostegno delle sue affermazioni. Come da procedura, il giudice fissa una nuova data e fa impegnare i contendenti con *wadia* e fideiussori affinché entrambi si presentino nuovamente in giudizio per confermare con il *sacramentum* sui Vangeli la veridicità delle proprie affermazioni. Così, il giorno stabilito, il preposito si presenta con il suo avvocato e giura di non aver mai affidato o dato in custodia beni mobili e immobili al padre di Maraldo (cosa invece del tutto vera, perché i beni erano stati concessi dal vescovo Bonifacio nel 1039, come si vedrà più avanti), e i suoi *sacramentales* giurano *de credulitate*. A questo punto Maraldo può soltanto condonare il giuramento al preposito, ricevendo così almeno in cambio un *launegild* (di cui non conosciamo l'entità) e il giudice Magelpoto non può che emettere il suo

¹⁹⁸ AA, I, n. 19, *scriptio inferior* (agosto 1039), in PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., p. 120, nt. 62 e Appendice, n. 2, pp. 123-126; cfr anche ID., *Note di diplomatica vescovile* cit., p. 342.

¹⁹⁹ Che Guisenolfo potesse avere già ricevuto il terreno, già versato il corrispettivo di dieci denari d'oro e già impiantato una coltivazione, spiegherebbe perché il vescovo ceda una terra che *p(er)manet [i]n desertum*, alla quale terra si fa poi riferimento nel testo dello stesso documento come ad un vigneto.

giudizio in favore del monastero, come sempre *pro perpetua securitate atque defensione*²⁰⁰. Sappiamo oggi con certezza che il malcapitato Maraldo non era più in possesso del documento di concessione sottoscritto dal vescovo Bonifacio, perché la pergamena del 1039 era stata maldestramente erasa, sottoposta a un bagno di calce e anche rifulata nel margine inferiore, con l'asportazione di tutto l'escatocollo con le sottoscrizioni dei testimoni (sono ancora visibili, alla luce ultravioletta, soltanto il nome del rogatario *Iobannes* ⚭ e quello del giudice *Alerissi*, entrambi quasi certamente ormai defunti alla fine degli anni Settanta e quindi non più in grado di testimoniare alcunché), per essere *rescripta* nel 1063 dal notaio Risando a documentare una donazione in favore del monastero di S. Angelo²⁰¹. Rimangono per noi domande che difficilmente avrebbe potuto porsi Maraldo: perché il notaio di fiducia del monastero ha utilizzato una pergamena attestante un diritto ancora esistente per documentare un altro negozio giuridico, eliminando in tal modo ogni prova di una precedente concessione vescovile? E quando il monastero di S. Angelo si era impossessato *malo bordine* del terreno concesso a Guisenolfo e ai suoi eredi? Prima o 'dopo' la scomparsa del documento del 1039?

Attraverso lo schema del *memoratorium* o *breve*²⁰² sono calate, come nella documentazione di Avellino²⁰³, alcune testimonianze di carattere proces-

²⁰⁰ BAV, Vat. lat. 13490, n. 19 (aprile 1077). Sul possesso *malo ordine* relativo a beni immobili nella legislazione longobarda, cfr. Roth. 228, Liut. 90.

²⁰¹ AA, I, n. 19 (marzo 1063), in *Appendice*, n. 11.

²⁰² Volto a documentare tutto ciò che resta fuori dalle categorie contrattuali di origine romana, come le «obbligazioni barbariche originarie (...) o gli atti giuridici non contrattuali» per G. NICOLAJ, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*, Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli (UD), 5-7 ottobre 1994), a cura di C. SCALON, Udine 1996, pp. 153-198: 174, rist. in ID., *Storie di documenti. Storie di libri* cit., pp. 60-83: 71.

²⁰³ Tra i vari atti che ad Avellino trovano espressione nello schema formale del *memoratorium*, figurano quegli accordi in cui viene dato rilievo alla *convenientia* sottesa all'accordo stesso, come le *bonae convenientiae* che prevedono la composizione extragiudiziale di controversie intervenute tra le parti, ma comunque definite alla presenza del giudice, nonché quei casi di risoluzione giudiziale di controversie, svoltesi alla presenza del con-

suale che coinvolgono direttamente il monastero di S. Angelo (già viste nelle pagine precedenti e discusse in altra sede²⁰⁴), nonché altri tre documenti che potrebbero riferirsi alla risoluzione in via stragiudiziale di una controversia²⁰⁵. Se la situazione lo consentiva, le parti (specie se una delle due era ecclesiastica) avevano probabilmente tutto l'interesse a definire una lite attraverso una conciliazione, sicuramente più semplice, più rapida e più economica di un procedimento da svolgere di fronte a uno o più giudici: l'accordo raggiunto assumeva tutti i caratteri di una *bona convenientia*, come spesso è definita nel testo²⁰⁶. È evidente che uno schema flessi-

te o del giudice, concluse con una sentenza dell'autorità giudicante o con un accordo tra le parti prima della sua emissione, cfr. MASSA, *Documenti, formule e persone* cit., pp. 65-66.

²⁰⁴ BAV, Vat. lat. 13491, n. 4 (ottobre 1016); BAV, Vat. lat. 13490, nn. 15 e 16 (ottobre 1069), in MASSA, *Prassi giuridica* cit., pp. 17-21, nn. 1 e 2; BAV, Vat. lat. 13490, n. 17 (marzo 1072).

²⁰⁵ Nel primo accordo, che si svolge alla presenza di Guglielmo di Forgia, il preposito di S. Angelo Giovanni, assistito dal suo avvocato *Dauferius filius qd Rodelpoti*, si accorda con Maio, preposito del monastero di S. Modesto di Benevento, assistito dall'arciprete Andrea e dal loro avvocato *Iaquintus*, circa la divisione di due mulini posseduti in comune sul fiume *Arbi, ubi Preteta dicuntur*, cfr. BAV, Vat. lat. 13490, n. 21 (gennaio-febbraio 1081); di questo accordo non vi è traccia in *Le più antiche carte dell'abbazia di S. Modesto in Benevento*, pubblicate a cura di Franco Bartoloni, ma in una concessione del 991/992, tradita in transunto in un documento del 1174, si legge che i principi Pandolfo II e Landolfo V confermano al monastero, in persona dell'abate Leone, *ipso fluvio Arbi a principio suo et usque quo commiscetur in fluvio Misciano* (cfr. doc. n. 5, p. 15); nel secondo l'abate della chiesa di S. Lucia e S. Giorgio concede *in bonam convenientiam* al giudice Nazario la grotta che questi aveva cominciato a scavare presso la chiesa di S. Giorgio in cambio di un censo annuo, cfr. AA, I, n. 61 (marzo 1167), in MASSA, *Prassi giuridica* cit., pp. 22-23, n. 3; nel terzo il vescovo di Ariano Bartolomeo si obbliga ad *adimplere quadiam* e, con la nomina di un *mediator*, si impegna a rispettare i termini della *convenientia*, con tutta probabilità una transazione stragiudiziale, raggiunta con Tasso, il preposito di S. Angelo, comproprietario insieme ad altri abitanti di Ariano di un mulino sul fiume *Arvium*, oggetto della contesa, proprio quel mulino che abbiamo visto spostare più a monte 19 anni prima, con l'autorizzazione di Benedetto di Forgia, cfr. AA, II, n. 31 (marzo 1178 ?), *ibid.*, pp. 23-25, n. 4.

²⁰⁶ Sull'accezione di *convenientia* come «accordo» e «convenzione», che pone un «accento forte sull'elemento soggettivo, volontario e consensuale del rapporto che intercorre fra le parti, che appunto s'accordano e convengono», cfr. G. NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preimeriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991 (*Ius nostrum*, 19), p. 40.

bile come quello del *breve* poteva meglio adattarsi alle diverse situazioni fattuali scaturenti da transazioni di questo genere, sicuramente non prevedibili *a priori*; è anche vero però che il ricorso allo schema del *memoratorium* per documentare accordi già raggiunti in sede stragiudiziale sembrerebbe essere quasi scontato in virtù della tradizionale corrispondenza tra atto giuridico e relativa tipologia documentaria. Nella parte finale del testo di questi *memoratoria* si registrano del resto gli obblighi delle parti e si provvede al rilascio di quelle obbligazioni previste dal diritto longobardo a tutela della parte vincitrice, come la prestazione della *wadia*, la conseguente nomina del *mediator* e la *defensio*, cioè le stesse garanzie, documentate consuetudinariamente proprio con un *breve*, attraverso le quali il dan- te causa reiterava il proprio impegno a rispettare i termini di un precedente negozio concluso *per cartulam* e attestante il trasferimento definitivo di una qualsiasi *res*.

Pur non potendo proporre riflessioni specifiche su procedure e forme del contenzioso giudiziario ad Ariano per mancanza di fonti, si può tuttavia partire da una recente ricerca sull'argomento²⁰⁷: il legame tra tipo di negozio e 'tipo' documentario sembrerebbe confermato dalla documentazione di accordi stragiudiziali conclusi nell'XI secolo nei ducati costieri campani di Napoli, Amalfi e Gaeta, dove «l'accordo stragiudiziale prende forma nella *charta securitatis* o *diffinitionis* o *promissionis* prodotta alla fine del procedimento»; ma in questi casi, significativamente, non vi è alcuna «traccia della *wadiatio*», che giustifichi il ricorso al *memoratorium*. Se nell'Italia meridionale longobarda «il processo, articolato in numerosi passaggi procedurali e scandito da determinate e solenni formalità», viene documentato dunque attraverso la *charta*, «la procedura semplificata dell'accordo stragiudiziale, composta da pochi passaggi e chiusa dalla *wadiatio*, viene tramandata nel *memoratorium*»²⁰⁸: sembrerebbe perciò che la *charta* sia la cornice documentaria scelta – perché conosciuta e comunemente considerata come più 'vincolante' dall'opinione comune – per procedere

²⁰⁷ V. CURIGLIANO, *Contenziosi nell'Italia meridionale tra XI e XII secolo. Procedure e forme*, I, Dottorato di ricerca in «Fonti scritte dell'Antichità e del Medioevo», XVIII ciclo (a.a. 2004-5), Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze storiche e sociali, T. Dott. 15, p. 25.

²⁰⁸ *Ibid.*, p. 70.

a trasferimenti di proprietà non riconducibili ad un accordo tra le parti, bensì ad una decisione *altera* di cui non si fa parola nel testo, ma alla quale le parti sono tenute a conformarsi. Ma il lessico adoperato, talvolta, lascia intravedere il senso e lo scopo ‘altro’ di quella *charta*, in sé perfettamente ortodossa: si spiegherebbe così la *cartula vicariationis* conclusa alla presenza di Maraldo abate di S. Sofia nel maggio 1077 attraverso la quale si documenta probabilmente l’ultima fase della controversia fra il monastero di S. Angelo e il monastero di S. Andrea apostolo circa il possesso dei beni di Giovanni Poniari²⁰⁹; lo stesso potrebbe valere per quei documenti che presentano il formulario tipico degli atti di liberalità, facendo però riferimento a non meglio identificati accordi *trascriptivo nomine* o che prevedono una somma di denaro davvero troppo elevata per un *launegild*. Ma come detto prima, si tratta solo di spie e indizi che possono solo attendere di essere in futuro confermati o disattesi.

5. Note conclusive.

Emerge dai documenti di Ariano Irpino un notariato legato sì alla tradizione ma anche sensibile alle esigenze di una società in via di evoluzione e ben collegata con Benevento, capitale del principato longobardo e centro politico, amministrativo e culturale di riferimento.

La tradizione si riflette per esempio nella tenace persistenza della beneventana come scrittura delle carte, sia pure trascolorando da esiti iniziali più corsivi ad altri più vicini alla scrittura libraria: una ‘scrittura identitaria’, come si dice spesso, ma anche e forse soprattutto forma tipica e tipizzante di quella documentazione. Ma si colgono anche gli indizi, e già nell’XI secolo, di un graduale percorso verso la differenziazione, poi sancita dalla normativa federiciana, tra giudici *ad contractus* e giudici *ad causas*: come traspone dalle qualifiche di *principalis* e *ducalis iudex*, portate dai giudici soltanto al momento di esercitare un *officium publicum* eppure percepite dai rogatori come tanto rilevanti da attribuirle loro, forse in segno di ossequio, anche quando partecipano al processo di documentazione di atti giuridici privati.

²⁰⁹ BAV, Vat. lat. 13490, n. 20 (maggio 1077).

Certo, l'esiguità e soprattutto la dispersione del patrimonio documentario, che accomunano le carte arianesi a molta parte della documentazione del Mezzogiorno, condizionano, e molto, le possibilità di studio: si vuole qui concludere auspicando non soltanto operazioni di censimento ampie e coerenti su base territoriale (ancora tutte da intraprendere), ma anche una più intensa circolazione di risultati e materiali tra membri di una comunità scientifica ormai globalizzata.

* * *

Per concludere, vorrei esprimere nuovamente i miei ringraziamenti a S. Em.za Rev.ma Cardinale Raffaele Farina, Archivista e Bibliotecario emerito di S.R.C., che con le sue parole, fin da quel primo giorno di molti anni fa, ha sempre incoraggiato le mie ricerche, al Principe Don Camillo Aldobrandini, che ha generosamente consentito l'accesso alle carte di famiglia custodite nella sua casa a Frascati, e alla Sig.ra Antonella Fabiani Rojas, curatrice dell'archivio, studiosa di alto livello e cara amica.

Appendice

I DOCUMENTI

Nella trascrizione dei documenti sono stati seguiti i consueti criteri di edizione¹, facendo uso delle parentesi uncinatae per emendare errori meccanici e trascrivendo con ξ il legamento *ti* assibillato quando preceda *ii*. Le parentesi tonde sono state conservate in tutti i compendi che si discostano dal sistema consueto di abbreviazione, in quelli per troncamento (a causa del frequente mancato accordo tra aggettivi e sostantivi nonché tra genere e caso), in quelli che, pur identici, sono stati sciolti diversamente dai notai in altri documenti e nell'utilizzo di espressioni che possono essere usate sia al singolare che al plurale. Le lacune del testo dovute a impossibilità di lettura in seguito a guasti materiali della pergamena sono segnalate tra parentesi quadre con l'uso di tanti punti quante sono presumibilmente gli spazi mancanti, fino a un massimo di dieci, oltre i quali si segnano i tre punti convenzionali e si dà notizia in apparato dell'estensione della lacuna.

Si è scelto di sciogliere convenzionalmente il compendio *ss* in chiusura del testo alla ripresa degli elementi di datazione con *s(supra)s(cripta)*, in quanto si intende riferita all'indizione. Si segnalano inoltre l'assenza del dittongo, il frequente fenomeno del betacismo e di altre alterazioni consonantiche, tra cui sono frequenti un uso anomalo della *h*, del digramma *gn*, reso nei modi più diversi, e altre particolarità di cui, se necessario, viene dato conto in apparato.

L'umidità, la presenza di muffe e di macchie violacee, i trattamenti di preparazione dei documenti palinsesti, le tracce della piegatura cui erano sottoposte le pergamene nei secoli scorsi, l'evanescenza degli inchiostri e

¹ A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 17 (1957), pp. 312-333, rist. in ID., *Antologia di scritti archivistici*, a cura di R. Giuffrida, Roma 1985, pp. 693-717, nonché in ID., *Tra carte e notai* cit., pp. 7-31; [I. LORI SANFILIPPO et al.], *Progetto di norme per l'edizione delle fonti documentarie*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 91 (1984), pp. 491-504.

persino le operazioni di restauro delle carte conservate presso la Biblioteca Vaticana di hanno reso alquanto difficoltosa la lettura di ampie porzioni di testo, che non sarebbe stata possibile senza il costante ricorso alla lampada di Wood.

Le annotazioni archivistiche presenti in attergato ai documenti sono in scrittura beneventana soltanto quando espressamente dichiarato.

Si sono infine omesse, per brevità, le note relative a persone, fatti e luoghi di cui si è ampiamente trattato nelle pagine che precedono.

1

948(?) febbraio, Ariano Irpino

Laccia di Giovanni e vedova di Pietro, con il consenso dei figli Pietro e Anselmo, e sua nuora Guisanda di Alerissi e moglie del predetto Anselmo, con il consenso del marito, donano per la loro anima e per quella del defunto Pietro alla chiesa di S. Michele arcangelo e Eustasio martire di Ariano la quarta parte del terreno a loro spettante a titolo di *morgincab*.

Originale, AA, I, n. 35 [A]. Sul *verso*: presso il margine superiore, in beneventana elementare forse dell'XI sec.: «De Sa(ncto) Angelo»; immediatamente sotto, capovolta rispetto al testo, nota in beneventana della fine dell'XI sec.: «Off(ertio) Laccie et Guisande», cui altra mano di poco successiva aggiunge: «XII», antica segnatura. Una mano del XIV sec. annota di seguito: «De terra in ecclesiam Santi | Angeli de Ariano» e poco sopra queste, dello stesso secolo: «Scrib(tum) iusta S(anctum) Ang(elum)». Altre note di epoca moderna.

La carta è palinsesta, ma nonostante emergano tracce della precedente scrittura, si preferisce considerare l'annotazione *I(n) n(o)m(ine)*, apposta dal rogatario nel margine superiore a sinistra, quale prova di penna piuttosto che come lacerto della *scriptio inferior* sfuggito al radicale trattamento subito dalla membrana. Questa, caduta in corrispondenza degli spigoli superiore e inferiore sinistro, presenta un piccolo foro a r. 6, reca tracce di umidità e numerose pieghe e striature che rendono difficoltosa la lettura. Inchiostro marrone chiaro, unico per il testo e le sottoscrizioni. Sembra che il notaio abbia aggiunto in un momento successivo alla fase di redazione il nome del secondo figlio Pietro alla fine di r. 12, come lascia pensare lo spazio sovrabbondante e la scrittura a lettere spaziate e di modulo leggermente maggiore: probabilmente l'aggiunta è stata omessa all'inizio di r. 7, dove si è pertanto scelto di integrare fra parentesi quadre il nome nello spazio rimasto in bianco.

Costantino VII Porfirogenito fu associato al trono nel 911 e regnò da solo dal 7 giugno 913 (cfr. V. GRUMEL, *Traité d'études byzantines*, I. *La Chronologie*, Paris 1958, p. 357): è probabile che il notaio abbia computato gli anni di regno a partire da questa seconda data, ma in tal modo il suo 34° anno di impero ricondurrebbe al febbraio 947, così come il 4° anno di principato di Pandolfo I Capodiferro, associato dal padre Landolfo II tra il 12 e il 30 agosto 943 (cfr. F. BARTOLONI, *Problemi di diplomatica longobarda*, in Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi (Spoleto 27-30 settembre 1951), Spoleto 1952, pp. 29-36: 34, rist. anast. in ID., *Scritti cit.*, pp. 279-286, e ID., *I diplomi dei principi cit.*, p. 297, nt. 2; nonché N. CILENTO, *Italia meridionale longobarda*, Milano-Napoli 1966, p. 167). Al febbraio 948 riporterebbero invece il 9° anno di principato di Landolfo II, associato dal padre Landolfo I nel novembre 939 (cfr. *Annales Beneventani cit.*, p.

121, nt. 4), nonché l'indizione VI. Si preferisce qui datare al 948, sia pure con segno di dubbio, tenendo ferma l'indizione e considerando la lunga durata dell'impero di Costantino VII, che potrebbe facilmente avere indotto in errore un rogatario attivo in un'area periferica, oppure ammettendo l'uso di un *annus incipiens elongatus*: in questa seconda ipotesi anche l'era di principato di Pandolfo I potrebbe aver subito il medesimo trattamento, tenendo conto della prossimità della data della sua associazione al trono con il 1° settembre, giorno di inizio dell'anno civile bizantino.

[✠ I(n) n(o)m(ine) D(omi)ni]. An(no)^(a) tric(esimo) quar(to) i(m)p(eri) dom(ni) Constantini et nono an(no) prin(cipatus) dom(ni) Landolfi et quar(to) an(no) prin(cipatus) | [dom(ni) Paldolfi] f(ili) eius, m(en)s(e) februario, sexta ind(ictione). Ideoque nos i sumus mulieri nom(in)e Lacciam filia Iohanne | [et q(ue) fui ux]or quondam Petri quam et ego mulier nom(in)e Guisanda filia Alerissi et que sum uxor Anselmi | [q(ui)]andu vocatur f(ili) idem Petri, clarefacimus quia a supra dicti viri nostri datum est nobis | [in morginca]b siquidem enim quar(tam) partem de suis omnibus rebus, sec(un)dum ritus gentis nostre Langno|[bardoru(m)]. Nunc autem isd(em) iam dicto Anselmi filio meoque Laccie et vir[o]^(b) m]eoque Guisande quam et | [Petro]^(c) alio filio meo pro redemptionis anime ipsius quondam genitori sui offeriret volebant unam peciam | [de terram] suam ad ipsa areboltam, non longe ab a oc castello Ariano, in ecclesia Sancti Michaelis |[archa]ngeli et^(d) Eustasii^(e) martiris q(ui) situm esset dinoscitur ad ipsa areboltam, propinquo ipsa por|[ta m]aiore uisus castello. Nunc autem et nos q(ui) s(upra) mulieri, pro mercede et redemptionis anime nostre^(f), in eadem ecclesiam | [o]fferiret integram ipsa morgincab de eadem peciam de terram; pro ideo statim nos q(ui) s(upra) mulieri, presentiam | [..]olloni et Madelfrid iudicibus^(g) et per consensum et largietatem ipsorum Anselmi et Petri | ger(mani) adque unianimiter^(h) cum eis, pro mercede et redemptionis anime nostre et anime⁽ⁱ⁾ ipsius nominati quondam | Petri, cum arduo adque benigno desiderio omnipotentis domini nostri Iesu Christi, offeruimus in ecclesia | Beati Michaelis archangeli et Eustasi martiris, quem, ut dudum iam diximus, q(ui) situm | est ad ipsa areboltam, propinquo ipsa portam maiorem, quem Iacobus clericus et Areghisi f(ilius) quondam Ra|delghisi a fundamine eos construx(erunt), integram una peciam de terram nostram ibique ad | ipsa

areboltam, iustam eadem ecclesiam, per eadem finis: de subto fine ipsa
 biam publicam q(ui) pergid | per ipsa areboltam et transiit in eod(em) ca-
 stello Ariano per ipsa portam maiorem et de uno la|tere fine rebus terra-
 que^(a) Arechisi et f(ili) Radelghisi, et desuper fine petre ficte qui staret |
 videtur inter eadem peciam de terram et terram nostram, quod nostre
 potestati reservabimus. | Infra as autem iam dicte finis nec nobis neque
 ad nullis aliis ominibus de eadem peciam de terram, | velut prelegitur,
 nichil exinde reservabimus cuilibet portionem, set cum viis et | anditis
 suis et cum inferius ahc sup(er)ius)que suis et cum omnibus suis pertinen-
 tiis ab ipse iam | dicte petre ficte, in subto infra iam dictas fines, in inte-
 grum in eadem ecclesiam illos offeruimus | possidendum, in eam enim
 videlicet rationem, ut amodo^(k) et semper eadem terram ipsam ecclesiam
 | perp(etuis) temporibus aberent et possiderent^(l) et ab eius rectoribus re-
 gantur et possideantur secu|ro nomine vel^(m) omnia inde ageret⁽ⁿ⁾ vel fa-
 ceret quibus voluerint sine requisitionem nostram | vel de nostris eredi-
 bus aut sine cuiuslibet contradictionibus et anc car(tulam) offertionis in
 eo | tinore sit firmam. Quam te Radelchis not(arium) scrib(ere) rogavi-
 mus. Actu cast(ell)o Ariano, | m(en)s(e) per ind(ictionem) s(upra)-
 s(cripta). F(eliciter).

✠ Ego q(ui) s(upra) Madelfreda me sub(scripsi).

✠ Ego Potericu teste sum.

[✠] Ego Grimoaldu f(ilius) Radelhis teste sum.

^(a) Si scorgono il secondo e il terzo tratto di A- ^(b) Si scorge il tratto discendente di -r- ^(c)
 V. note introduttive. ^(d) e- corr. da s ^(e) E- aggiunta in un secondo tempo; -u- corr. forse su
 e ^(f) nostre in soprilinea. ^(g) S. abbr. superfluo sopra la seconda -i- ^(h) A uniamiter
 con il secondo -ni- in soprilinea. ⁽ⁱ⁾ -me in soprilinea. ^(l) t(er)ra- corr. su e da Are- con
 e principata. ^(k) a- inizialmente omessa e poi corr. dai primi due tratti di -m- ^(l) -d-
 corr. su -r- dilavata e -r- corr. su -n- per omissione della sillaba -de- ^(m) -l corr. su lettera
 con coda discendente dilavata. ⁽ⁿ⁾ La prima -e- corr. su i in legamento con -g-

1006 agosto, Ariano Irpino

Il prete Risando del fu Foscaro dona per l'anima al monastero di San Michele arcangelo di Ariano la sua porzione della chiesa di S. Stefano in località Cerreto, la porzione della stessa chiesa che erediterà dal fratello e da altri suoi *consortes*, alcuni arredi e paramenti, nonché la metà di alcuni suoi beni in località *Grottole*, con la clausola che i suoi figli e i loro eredi abbiano sepoltura presso la chiesa, ma non nella porzione da lui donata.

Originale, BAV, Vat. lat. 13490, n. 2 (già III/95) [A]. Sul *verso*: presso il margine superiore del foglio, capovolta rispetto al testo, nota in beneventana di XI sec.: («Car(tula) Sancti Angeli de Ariano»), modificata mediante correzioni e aggiunte da altra mano beneventana di poco successiva in: «Offer(tionis) car(tula) in Sancto Angelo de Ariano de ecclesia S(ancti) Steph(ani) in Cerrito». Di mano del XIV sec.: «Offertio de ecclesia Sancti Stephani de Cerreto de Ariano»; al di sotto, dello stesso secolo: «In Sancto Angelo de Ariano». Più in basso, ancora del XIV sec.: «L(ectum) est» e il numero «CCLXVII», antica segnatura. Altre note di epoca moderna.

Cf.: MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 88 (per la cronotassi degli abati di S. Sofia).

L'umidità ha provocato la caduta della membrana a circa metà del lato destro del foglio, in corrispondenza di un'antica piegatura; lievi danni sul margine superiore e sinistro. Inchiostro marrone chiaro, unico per il testo e le sottoscrizioni. Permane qualche dubbio sulla possibilità che la *rogatio* a r. 31 (da *Quam a ro-*) sia di altra mano, ancorché molto simile a quella che traccia il testo (cfr. anche doc. n. 3).

Gregorio abate di S. Sofia è attestato nei documenti dal 990 al 1022 (cfr. ZAZO, *I beni della badia di S. Sofia* cit., p. 152, nt. 136), ma gli *Annales Beneventani* cit., pp. 128-129, ricordano un Gregorio abate nel 999 e registrano l'elezione di un Gregorio abate nel 1005: si tratterà quindi di Gregorio II (cfr. anche MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 88).

La località Cerreto, sita nei pressi dell'attuale stazione ferroviaria e raggiungibile seguendo la strada per Camporeale che da Ariano attraversa la contrada dei Martiri, è attestata nell'*Inventario delle cose della mensa vescovale della Città di Ariano ... a dicta mensa facta nel'anno del S.re 1564*, conservato presso l'Archivio Diocesano di Ariano; della chiesa di S. Stefano in Cerreto si è persa ogni traccia (cfr. DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., pp. 112, 204, 591). Il toponimo *Grottole* non è identificabile.

✠ I(n) n(o)m(ine) d(omi)ni nostri Iesu Christi. An(no) vic(esimo) quinto princ(ipatus) dom(ni) Paldolfi et vic(esimo) an(no) princ(ipatus) dom(ni) Landolfi magni princ(ipis) fili[i] | eius, m(en)s(e) agosto, quarta ind(ictione). Quisquis in eternam beatitudinem curam Deo perageret debet quaprop|ter intacta^(a) cogitationem pensantem me ego Risando presbiter f(ilius) quondam Foscari ut in eternam | beatitudinem requiem inbenire possam, cum sincero et benigno et cum arduo corde, bona etenim | mea bolu(m)tatem, per hanc quoque videlicet car(tulam) ante presentia Maioni iudici et de subscriptos testes | offeruit^(b) in monasterio Sancti Michaelis archangeli, qui edificatum esset dinoscitur foras cibitatem Ariano | sup(er) ipsa revoltam, subditum monasterio Sancte Sofie, quem edificatam esset dinoscitur intus beterem Be|neventanam civitatem, ubi nunc, Deo tuente, dom(nus) Gregorio venerabilis abb(as) ibi videtur esset, | integram ipsa portione mea de ipsa ecclesiam vocabulo Sancti Stefani, quem edificatum esset dinoscitur in loco | Cerritum in rebus mea ***** cum omnibus pertinentiis de predict(a) ecclesiam et cum viis et anditis suis et quale por|tionem de ipsa predic(ta) ecclesiam et de pertinentiis eius michi legibus exinde eveniret debet da ger(mano) meo ***** | et da ipsi consortibus meis, illos offeruit in prefatum monasterio Sancti Angeli. Seu et offeruit im^(c) prefatum | monasterio uno antefanario de nocte et uno antefanario de die et planeta sirica et acmicto et | oraro et flores evangelium et calicem et una lenca et una bocte; insimul et offeruit in iam dic(to) monas|terio Sancti Angeli integram portionem meam de ipsam rebus de loco Grottole que est mea medietatem et que e[st] | michi pertinentem da ipso iam dic(to) genitorem meum, et ipsius genitori mei fuit pertinentem ab a[...]^(d), | in integram ipsa portionem meam, que est mea med(ietas) de ipsam rebus de iam dic[(to) loco^(e) Grottole, in] | fra ipse rivis, sicut ipsa monimina⁽¹⁾ mea continet et quale integram [michi legibus exinde] | eveniret debet da Ruscano f(ilio) quondam Martini, et de ipsam rebus [...] ^(f) | da ger(mano) meo in integrum illos que prelegitur de ipsam ecclesia [...] sicut^(g) | prelegitur de loco Grottole et cum portione mea de ipsa monimina [...] loco il] | lo^(h) Grottole exinde continentem et pertinentem, cum viis et cum anditis suis et cum s[uis pertinen] | tiis, illos offeruit in iam dic(to) monasterio Sancti Angeli

trasactivo nom(ine), ut ab heius^(c) rectoribus reg[antur et] | possideantur securo nomine, faciendum omnia que voluerit sine requisitione mea et de meis hered[ib(us)] | aut ex cuiuscu(m)que contradictionibus; et filiis meis et illorum heredibus et nascentem⁽ⁱ⁾ illorum potestate | abeat se sepelire erga ipsam ecclesiam vocabulo Sancti Stefani absque sepulturam in ipsa portione mea. Unde | obligo me q(ui) s(upra) Risando presbiter et meos hered(es) obligo in prefatum monasteri ut si aliquando adve|niente te(m)pore hac supradic(ta) mea offertionem qualitercu(m)que remobere aut contrare volue|rit aut si illos substraere presumpserit de supradic(to) monasterio per qualiscu(m)que ordinem | aut rationem, tunc triginta aurei soli(di) Const(antinati) co(m)p(onere) obligamus ad pars ian dic(t)i monasterii et | inantea omni te(m)pore per inbitis exinde taceamus aput iam dic(to) monasterio per ead(em) plaitu at|que obligationem. Quam te Laurentius cle(ricum) et not(arium) scribere rogabimus. Actu Ariano, m(en)s(e) per | ind(ictionem).

- ✘ Ego q(ui) s(upra) Maio me sub(scripsi).
- ✘ Ego Sadipertus me sub(scripsi).
- ✘ Ego Riso presbiter me sub(scripsi).
- ✘ Ego Maraldus abb(as) me sub(scripsi).
- ✘ Ego Ariano presbiter me sub(scripsi).

^(a) Così A per intenta ^(b) Si scorge il secondo tratto di o- ^(c) Così A. ^(d) Lacuna di ca. 10 spazi; in corrispondenza della seconda, terza e quinta lettera non supplite si scorgono rispettivamente due aste ascendenti e un tratto di penna anch'esso appartenente ad una lettera astata. ^(e) In corrispondenza della prima lettera della parola supplita si scorge una lettera astata. ^(f) Lacuna di ca. 23 spazi. Dopo la quarta lettera non supplita si eleva sulla riga un tratto di penna terminante a ricciolo che parrebbe un s. abbr. ^(g) Lacuna di ca. 26 spazi. ^(h) Lacuna di ca. 18 spazi. ⁽ⁱ⁾ A nascentem

⁽¹⁾ Si desidera.

1012 novembre, Ariano Irpino

Dumnando del fu Giovanni, che è sul letto di morte e non ha potuto adempiere alla volontà del defunto fratello Arechi di donare al monastero di S. Michele arcangelo di Ariano un soldo d'oro costantinato, dona per l'anima di questi al monastero la porzione spettante al fratello dei beni posseduti in località *Gipso*.

Originale, BAV, Vat. lat. 13490, n. 3 (già III/47) [A]. Sul *verso*: presso il margine superiore, in beneventana di fine XI sec.: «Off(ertio) Do(m)na(n)di f(ili) Iohannis», cui una mano del XIII sec. aggiunge: «De rebus in Gipso», mentre altra mano del XIV sec. scrive: «In ecc(lesia) Sancti Angeli de Ariano»; più in alto, immediatamente sotto il margine superiore, del XIV sec.: «In Ariano». Altre note di epoca moderna.

Cf.: PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., p. 110; MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 88 (per la cronotassi degli abati di S. Sofia).

L'umidità ha causato la putrefazione e la caduta della membrana in tutto il margine destro del foglio, lungo il quale si addensano anche picchiettature di colore violaceo, con modeste perdite di testo; piccola roscatura al principio di r. 13. Inchiostro marrone scuro, sbiadito in più punti; le sottoscrizioni sono state apposte con una penna diversa da quella usata per il testo e con inchiostro marrone molto chiaro, ora quasi del tutto evanito. Tracce di antica piegatura in quattro della pergamena; la rifilatura del margine inferiore è stata eseguita in maniera sbrigativa e imprecisa con uno strumento assai tagliente. Permane qualche dubbio sulla possibilità che la *rogatio* a r. 25 (da *Quam a ro-*) e la data topica a r. 26 siano di altra mano, ancorché molto simile a quella che traccia il testo (cfr. anche doc. n. 2).

Indizione bizantina.

Sull'abate Gregorio di S. Sofia, cfr. note introduttive al doc. n. 2.

La località *Gipso*, attestata nell'*Inventario delle cose della mensa vescovale* del 1564 (cfr. doc. n. 2 e DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., p. 203-204), era forse situata a nord di Ariano, nei pressi del Monte Gesso, alla confluenza tra il torrente La Starza e i fiumi Miscano e Cupido. Il Flammia, in base al catasto onciario del 1753, riferisce che la masseria di Gesso era compresa nel grande feudo di S. Eleuterio, che si estendeva per più di 3.300 ettari a nord della città ed era di pertinenza della mensa vescovile (FLAMMIA, *Storia della città* cit., p. 36).

✠ I(n) (no)m(ine) d(omi)ni nostri Iesu Christi. An(no) tricesimo secundo princ(ipatus) dom(ni) Paldolfi et vic(esimo) sexto an(no) | princ(ipatus) dom(ni) Landolfi et secundo an(no) princ(ipatus) dom(ni) Paldolfi filius supradic(ti) dom(ni) L[andol]fi magni principibus, m(en)s(e) nobe(m)ber, undecima ind(ictione). Ideoque ego Dumnandu filius | quondam Iohanni clarefacio quia in lectulo meo reiaceo infirmitas unde me obire | sentior, aduc me recte loquentem et bonam memoriam im^(a) me tenientem cogita | bi casu umane fragilitatis ne subito michi mors evenire debuit et nec causam | meam iniudicatam remanere, iterum declaro ego quia quando Arechisi q(ui) fuit | ger(manus) meus ad diem obitus sui evenit sit^(b) ipse disposuit michi ut ego darem pro animam | eius unum aureum soli(dum) Const(antinatum) bonum in monasterio Sancti Michaelis archangeli, qui edificatum | esset dinoscitur foras Ariano sup(er) ipsa revolta, ubi Paulus venerabilis presbiter et pre|positus esse bidetur, subditus Sancte Sophie, quem edificatam esset bidetur intus betterem | Beneventanam cibitatem, ubi nunc, Deo tuente, dom(nus) Gregorius reverentissimus abb(as) mo[do] | regimen^(c) tenere videtur, et non possum ego aberem ipsum predic(tum) soli(dum) de ut darem illum pro animam | de ipso ger(mano) meo in ipsa iam dic(ta) ecclesiam; pro ideo ego q(ui) s(upra) Du(m)nando ante presentia Adelbe[r]ti | iudici et de subscriptos testes pro redemptionem anime predic(ti) Arechis ger(manus) meus offero in iam dic(to) mo|nasterio Sancti Michaelis archangeli integram portionem eius de ipsam rebus quas nos abe|mus ad ipso Gipso que nobis est pertinente(m) per ipsa car (tula)⁽¹⁾ a pars de ipsi filii quondam Lantber(ti)^(d) | qui olim fuit iudex, infra finis et per omnia sicut ipsa iam dic(ta) car(tula) nostra continet, trasacti[vo] | nom(ine) illos offeruit in prefatum monasterio at se(m)per abend(um) et possidendum et faciendum omnia q(ue) volueri[tis] | facere sine requisitione mea et de meis eredibus aut ex cuiuscu(m)que contradictionibus. Et insup(er) obli[go] | ego q(ui) s(upra) Du(m)nando^(e) et meis eredibus ut pars iam dic(ti) monasterii ut si aliquando te(m)pore ac si [pre]dic(tam) portionem de ipsam rebus qualitercu(m)que illos remobere aut contrare presumpserimus per quo|cu(m)que ordinem aut rationem ad pars iam dic(ti) monasterii, tunc decem aurei soli(di) Const(antinati) nos [co(m)p(onere) obli]gamus ad pars iam dic(to) monasterio, et per inbitis exin-

de taciti permaneamus aput iam [dict(o) mo]|nasterio per eadem plaitu atque obligationem. Quam te Laurentius cle(ricum) et not(arium) scribe-re roga[vi]. | Actu Ariano, m(en)s(e) per ind(ictionem).

✘ Ego q(ui) s(upra) Adelbertus me su[b(scripsi)].

✘ Ego Cycinus me sub(scripsi).

^(a) Così A qui e di seguito ^(b) Così A per sic ^(c) Si scorge il tratto discendente di r- ^(d) Lettura incerta. ^(e) D- corr. da u-; la prima -n- corr. dall'asta di d non altrimenti eliminata.

⁽¹⁾ Si desidera.

4

1024 dicembre, Ariano Irpino

Urso del fu Poto dona al *cognatus* Maraldo di Poto la terza parte di una vigna in località Tranzano, di una terra e di un bosco in località Carielli, nonché di tutti gli altri beni nel contado di Ariano e delle chiese di S. Angelo e S. Giorgio, riservandosi la proprietà di un noceto posseduto in comune con i nipoti di Sellitto e con Pietro del fu Moscato e ricevendo per mano di Bernardo chierico e notaio, zio del predetto Maraldo, un mantello a titolo di *launegilt*.

Originale, BAV, Vat. lat. 13490, n. 6 (già I/2) [A]. Sul *verso*: capovolte rispetto al testo, di mano del XIII sec.: «[D]e Ariano»; al di sopra, di mano del XIV sec.: «Donatio in Ariano ecclesia Sancti Angeli et Sancti Georgii cum pluribus aliis lociis»; in senso opposto, presso il margine sinistro, di altra mano del XIII sec.: «Off(ertio) Carelli». Altre note di epoca moderna.

La pergamena presenta piccoli fori e macchie di umidità sul margine destro, nonché lievi picchiettature violacee sul margine sinistro in alto e poco prima della metà del foglio. Lungo il margine inferiore si scorgono sei forellini paralleli a gruppi di due, imputabili forse a procedure di conservazione archivistica, oppure indizio di un'antica cucitura che collegava questo ad altro/altri documenti. Inchiostro marrone scuro, unico per il testo e le sottoscrizioni.

Indizione bizantina.

Le contrade di Tranzano e Cariello si trovano a nord est di Ariano, tra il rione de I Martiri, quello di Cerreto e quello della Stratola (cfr. Carta Topografica IGM, f. 174, IV, S.E. Savignano di Puglia). La chiesa di S. Angelo, attestata nella *Platea Urbis et Foranea* del 1517, potrebbe forse identificarsi con una non più esistente chiesa rurale di S. Angelo a Pranzano (cfr. DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., p. 109). La chiesa di S. Giorgio, secondo quanto contenuto nella concessione del chierico Accio emessa nel 1167 (AA, I, n. 61, in MASSA, *Prassi giuridica* cit., pp. 22-23, n. 3), era situata tra la via che conduceva ad una non meglio individuata fontana del Salice e quella che portava a S. Angelo a Torricelle, a nord di Ariano poco sotto la Valle: la chiesa omonima, ancora attestata nella *Platea* del 1517 e nella *Visitatio Urbana* del 1591, era ancora esistente durante l'assedio di Ariano del 1648 (cfr. DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., pp. 109, 229-230).

✠ I(n) n(o)m(ine) D(omi)ni. An(no) tricesimo hoctabo princ(ipatus) dom(n)i Landolfi et quartodec(imo) an(no) | princ(ipatus) dom(n)i Pandolfi f(ili) eius glori(osi) princ(ipis) m(en)s(e) december, octaba ind(ictione). Ego Urso | f(ilius) [q](uon)d(am) Poti declaro me habere vineis et terris in loco Trentiano, et terris et sil|ba in loco Carelli et rebus per alia loca infra finis et pertinentiis de comitatu | Ariano, et ecclesie que sunt vocabula Sancti Angeli et Sancti Georgii; ex qua | vero de ipse vineis et de ipse terris et de ipsa silba et de ipsa alia rebus et de | ipse ecclesie congruum est michi exinde donare integra tertiam partem Maraldi | cognatus meus hac filius Poti. Propterea ego q(ui) s(upra) Urso sicut mihi co<n>gruu(m)^(a) | bona mea boluntate, ante Alerissi iudice aliosque testes, per^(b) [h]anc^(c) [quoq(ue) bi]de|licet car(tulam) dono tibi q(ui) s(upra) Maraldi cognatus meus integra tertiam partem | de ipse iam dic(tis) vineis et de ipse terris et de ipsa silba et de ipsa alia rebus de | quantum quantoque ego habeo in tota pertinentia de comitatu Ariano, cum | tertia parte de ipsa portione mea de ipse predictae ecclesie cum pertinentie de ipse ecclesie, tantum reserbabi mee proprietatis ipsa curte ubi ipse | nuci sunt, quem ego commune habeo cum nepotibus Sillicti et cum Petrus f(ilius) quondam Mus|cati; et de ipsa tertiam partem de ipse vineis et terris et silba et de ipse ec|clesie velut superius legitur nec michi neque ad heredibus meis neque ad nullis | aliis vero hominibus nullam exinde reserbabimus cuilibet portione, sed una cum | inferius et superius et cum biis et cum anditis suis et cum aquis et cum ipse pa|dulis que sunt saliceta, et cum tertia parte de ipsa munimina de ipsis rebus | et de

ipse ecclesie pertinentem et continentem quam et cum omnibus suis pertinentiis, | illud tibi q(ui) s(upra) Maraldi cognatus meus donavi, at se(m)per habendum et possidendum | et omnia exinde faciendum quodcumque tu q(ui) s(upra) Maralde et tuis heredibus facere | volueritis sine contradictione mea et de meis heredibus et sine cuiuscu(m)que requi|sitionibus. Unde pro confirmandam atque stabiliscendam hanc mea donatione, | iuxta legem recepi pro bice tuaque Maraldi ab a Bernardo cle(rico) et not(ario) tia|no tuo exinde launegilt mantellum unum, ea ratione ut amodo et se(m)per | tu q(ui) s(upra) Maralde quam et tuis heredibus eadem mea donatione velud prelegi|tur securo nomine illud habere et possidere debeatis. Et hoc repromitto | ego q(ui) s(upra) Urso et obligo me et meis heredibus tibi q(ui) s(upra) Maraldi et at tuis heredibus | ut eade(m) mea donatione velut prelegitur nos illud vobis omni te(m)pore ab omnibus | hominibus et ab omnique partibus antistemus et defensemus; quod si non potuerimus | aut forsitan nos ipsis per quabis ingenio hanc donatione qualitercu(m)que | illud remobere aut tornare quesierimus, ideo ante omnibus questio nostra exinde | sint bacua et tacitis et sex aurei solidi Const(antinat)i boni, ego q(ui) s(upra) Urso et meis heredibus | tibi q(ui) s(upra) Maraldi et at tuis heredibus co(m)ponere obligamus et ipsum iam dic(tum) do|num nos vobis ferquidum⁽¹⁾ restituamus sec(un)dum Lagnobardorum legem, una cum omnibus suis | edificii et remeliorationibus quamquam lex continet de susceptum launegilt. | De colludio autem si a vos pulsati fuerimus ad sancta Dei evangelia nos inde vobis legibus | satisfaciamus⁽²⁾. Quam te Birno cle(ricum) et not(arium) taliter scribere rogavi|mus. Actu civitate Ariano, m(en)s(e) per ind(ictionem) et sup(ra)scrip(ta). F(e)l(iciter).

✠ Ego q(ui) s(upra) Alerissi me sub(scripsi).

✠ Ego Totone^(d) me sub(scripsi).

✠ Ego Co(m)p(er)tus me sub(scripsi).

^(a) Sono visibili l'occhiello di -g- e la parte superiore di -r- ^(b) Un foro nella pergamena ha provocato la parziale caduta dell'occhiello di p- e della lettera successiva. ^(c) Prima di -an- piccolo foro dello spazio di 1 lettera. ^(d) -n- corr. da m con rasura del terzo tratto.

⁽¹⁾ Roth. 175 e Liut. 43. ⁽²⁾ Liut. 43.

Giovanni del fu Cennamo e la moglie Risa donano ai preti Orso e Giovanni del fu Leone monaco un terreno in località *Pariano*, riservando al fratello Maio il diritto di accesso e la metà del raccolto di noci e di pere e ricevendo come *launegilt* un mantello e 8 tari d'oro.

Originale, BAV, Vat. lat. 13490, n. 7 (già III/106) [A]. Sul *verso*: presso il margine superiore si scorgono tracce di lettere di incerta datazione e fortemente evanite, salvo l'annotazione «Terre Maioni ger(manus) meus», che sembrerebbe di mano del rogatario e fa pensare ad appunti preliminari. Sotto, presso il margine sinistro, in beneventana del XII secolo: «De Ariano». Di mano del XVI sec.: «In Sancto Angelo de Ariano». Altre note di epoca moderna.

Cf. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., p. 104.

La pergamena presenta macchie violacee nella parte superiore presso i margini laterali. Inchiostro marrone chiaro. La prima sottoscrizione è apposta con inchiostro marrone molto scuro e la seconda con inchiostro leggermente più chiaro, ma comunque diverso da quello usato per il testo.

Maio, fratello di Giovanni del fu Cennamo, è l'autore della permuta di cui al doc. n. 6.

✘ In n(omin)e D(omi)ni. An(no) tricesimo nono princ(ipatus) dom(n)i Landolfi et quartodec(imo) an(no) [pri]nc(ipatus) dom(n)i Pal|dol[fi] f(ili) eius glori(osi) princ(ipis), m(en)s(e) magio, octaba ind(ictione). Ego Iohanne f(ilius) quondam Cennami declaro me | habere una pecia de terra in loco ubi Pariano dicitur; ex qua vero pecia illa | de ipsa terra congruum est michi donare Iohanni et Ursi venerabili presbiteri hac filii | cuidam Leoni monachis; sed dum hoc intellexit illud Risa uxor mea, ideo val|de me rogare cepit ut una mecum se plicaret in hanc donationem, propter enim | ipsam suam quartam partem, quod ipsa inde legibus est perceptura a me, ei emissam | atque firmatam alia die nostre copulationis: ego autem preces eius benigne exaudi|vit, velut ipsa me deprecabit. Quapropter statim ego superius dictus Iohanne | quam et ego supranominata Risa uxor eius, et mihi q(u)i s(upra) mulieri iuxta legem | consentientem ipse eadem vir et mundoalt meum in cuius

mundium me sub|iacere cognosco et pro firmam stabilitatem iuxta legem nobiscum habentem | Maraldo iudice aliosque testes, nos unanimiter pariterque consensum, | bona nostra boluntate, per hanc quoque bidelicet car(tulam) donavimus bobis | q(ui) s(upra) Iohanni et Ursi venerabili presbiteri integra ipsa predicta pecia de ipsa terra | que nos patefecimus pertinentem abere in iam dicto loco Pariano, et q(ue) per ci[r]|cuiu^(a) ex omni parte dicimus habere finis ipsa pecia de ipsa terra nostre d[o]|nationis: desuper a terra Maioni german(o) meoque Iohanni et cognatus meaque | mulieri et termini ficti, et de latere binea^(b) monasterii Sancti Angeli et binea Iohanni | Taralli et descendentem et revolbentem per medio ipso limite a | binea ipsius Iohanni Taralli, et quomodo badit per medio ipso limite | usque in binea Sikenolfi et ab inde qualiter badit per medio ipso li|mite usque in terricella meaque Iohanni et Maioni ger(manus) meus et termini fic|ti, et descendentem per ipsi termini et badit usque in ipsa padule commu|nale et quomodo badit per ipsa padule usque in terra predicti mo|nasterii Sancti Angeli et ab inde salientem per termini ficti et coniun|git se in terra iam dic(ti) Maioni ger(manus) meus prioras fines. Infra omnes iste | finis que prelegitur, ita integra ipsa pecia de ipsa terra per predic|te finis vobis q(ui) s(upra) Iohanni et Ursi presbiteri donavimus, tantum exceptavimus exin|de infra iam dict(os) finis ipso andito quod inde debet abere iam dict(us) Maio ger(manus) | meus et suos hered(es) et medietate de ipse nuci et de ipsa peragene⁽¹⁾ quod | inde debet tollere ipse Maio ger(manus) meus et suos hered(es). Et de cuncta nostra | donatione velud prelegitur nec nobis neque ad heredibus nostris neque ad | nullis aliis vero hominibus nullam exinde reserbabimus cuilibet por|[tio]ne, sed una cum inferius et superius et cum bia et cum andito suo et | [c]um omnibus suis pertinentiis illam vobis q(ui) s(upra) ger(manis) donavimus, ad se(m)per haben|[d]um et possidendum et omnia exinde faciendum quodcu(m)que vos q(ui) s(upra) ger(manis) et | [v(est)ri]s heredibus facere volueritis, sine contradictione nostra et de nostris | [he]redibus et sine cuiuscumque requisitionibus. Unde pro confirmandam | atque stabiliscendam hanc nostra donatione, iuxta legem re|cepimus a vos q(ui) s(upra) germani exinde launegilt ma<n>tellum unum et^(c) | octo tari ex auro boni, ea ratione, ut amodo et se(m)per vos q(ui) s(upra) ger(manis) | Iohanne et

Urso presbiteri quam et illis hominibus cui per vos ipsa terra nostre do|nationis datam esse paruerit et illorum heredibus securo nomine illam | habere et possidere debeatis. Et hoc repromittimus nos et obliga|mus nos et nostris heredibus vobis q(ui) s(upra) Iohanni et Ursi presbiteri et ad illis hominibus | cui per vos ipsa terra nostre donationis datam esse paruerit et ad illo|rum heredibus, nos illam vobis sicut prelegitur omni te(m)pore ad omnibus ho|minibus et ab omnique partibus antistemus et defensemus; quod si non | potuerimus aut forsitan nos ipsis per quabis ingenio hanc donatio|ne qualitercu(m)que illud removere aut tornare quesierimus, ideo | ante omnibus questio nostra exinde sint bacua et taciti et decem | aurei solidi Const(antinat)i boni nos nostrisque heredibus vobis q(ui) s(upra) Iohanni et Ursi presbiteri | et ad illis hominibus cui per vos ipsa terra nostre donationis datam | esse paruerit et ad illorum heredibus co(m)ponere obligamus, et ip|sum iam dic(tum) donum nos vobis ferquidum⁽²⁾ restituamus, sec(un)dum Lagno|bardorum legem, una cum omnibus suis hedificii^(d) et remeliora|tionibus, quamquam lex continet de susceptum launegilt. De collu|dio autem, si a vos pulsati fuerimus, ad sancta Dei evangelia nos inde vobis | legibus satisfaciamus⁽³⁾, et de ipsa nostra donatione defensan|dum et de omnia que superius legitur vobis adimplendum guad(iam) | ego q(ui) s(upra) Iohanne vobis q(ui) s(upra) Iohanni et Ursi presbiteri dedit et mediatore vobis | posui iam dic(tus) Maio ger(manus) meus pro illud vobis defensandum^(e), uti prelegi|tur, per iam dict(am) obligata pena. Quam te Birno cle(ricum) et no|t(arium) taliter scribere rogavimus. Actu civitate Ariano, | m(en)s(e) per ind(ictionem) et sup(ra)scrip(ta). F(e)l(icititer).

✠ Ego q(ui) s(upra) Maraldus me sub(scripsi).

✠ Ego Iaquintu^(f) me sub(scripsi).

^(a) -tu in *sopralinea*. ^(b) bi- *inserito tra le parole latere e monasterii, e -nea in sopralinea*. ^(c) unu(m) et *su rasura*. ^(d) A he- *segue lettera erasa e depennata*. ^(e) -san- in *sopralinea*. ^(f) -a- *corr. da o*

⁽¹⁾ Termine dialettale non registrato nei lessici, a significare pero selvatico, in calabrese *pirajinu* (cfr. G. B. PELLEGRINI, *Toponomastica italiana*, Milano 1990, p.

347), attestato anche in S. SCUDERI, *Trattato de' boschi dell'Etna*, Catania, Da' Torchi della R. università degli studj, 1828, p. 143. ⁽²⁾ Roth. 175 e Liut. 43. ⁽³⁾ Liut. 43.

6

1033(?) ottobre, Ariano Irpino

Maiorino fu Cennamo permuta con Orso preposito, monaco e rettore del monastero di S. Michele arcangelo di Ariano, un terreno in località *Pariano* ricevendo in cambio una vigna nel medesimo luogo e a lui già concessa *per scriptum*, con l'obbligo di non alienarla e di restituirla al monastero in assenza di eredi legittimi.

Originale, BAV, Vat. lat. 13490, n. 1 (già III/49) [A]. Sul *verso*: nella parte superiore del foglio, in beneventana della fine dell'XI sec.: «Bicariatio»; sotto altra nota del secolo successivo: «Cartule de Pariano»; all'altra estremità della pergamena, in beneventana dello stesso secolo: «De Pariano». Sopra la prima nota, di mano del XIII sec.: «Vicariatio de terra in loco Pariano ecclesie S(ancti) Angeli», cui una mano di poco successiva aggiunge sulla medesima riga: «De Ariano». Altre note di epoca moderna.

Cf. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., p. 110 (al 1003).

Una lacerazione ha causato la perdita dell'angolo superiore destro, mentre l'umidità ha provocato il distacco della membrana lungo il margine sinistro, con perdite di testo. Presenza di macchie violacee su tutto il foglio, particolarmente intense sul margine sinistro e sull'estremità inferiore. Inchiostro marrone chiaro, unico per il testo e le sottoscrizioni.

La II indizione, anticipata secondo il computo bizantino, riporterebbe all'ottobre 1033, mentre all'ottobre 1032 ricondurrebbe il 22° anno di principato di Pandolfo III, associato nel giugno o nel luglio 1011 (cfr. BARTOLONI, *I diplomi dei principi* cit., p. 299 e GALANTE, *Per la datazione dei documenti beneventani* cit., pp. 86, 88; *contra*, ad agosto, *Annales Beneventani* cit., p. 130, nt. 3). Si è qui propensi ad ipotizzare l'uso dell'*annus incipiens elongatus* e a datare il documento al 1033, pure se con segno di dubbio, in quanto nell'ottobre 1032 correva ancora il 46° anno di principato di Landolfo V, di cui avremmo trovato menzione nella formula di datazione.

Bisanzio ricopre la carica di abate di S. Sofia dal 1028, se non già dal 1027, al 1038 (cfr. MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 82, 88). Negli *Annales Beneventani* è ricordato nel 1033 (cfr. *Annales Beneventani* cit., p. 134 e nt. 2).

Per Maio del fu Cennamo cfr. anche doc. n. 5.

✠ I(n) n(o)m(ine) D(omi)ni. An(no) bicesimo sec(un)do princ(ipatus) dom(n)i Paldolfi gloriosi principi, mens(e) hoctuber, sec(un)da in[d(ictione)]^(a). | Ego Maio f(ilius) quondam Cennami declaro me habere una pecia de terra in loco Pariano, ex qua bero i[psa pe] | cia de ipsa terra congruum est mihi vicariare Ursi prepositi et monachi^(b) rector monasteri^(c) Sancti [Michaelis] | archangelis, q(ui) constuctum^(d) est fora muro uius cibitatis Ariano sup(er) ipsa rebolta, subditus monasteri[i] Sancte^(e) | Sofie, q(ui) constucta est intus in cibitate Benebentu, ubi nuc^(f), Deo tuente, dom(n)o Bisantio abb(as) ibi regimen | tenere bidetur esset. Propterea ego q(ui) s(upra) Maio, bona mea bolu(n)tate, ante Alerissi iudice aliosque testes, per | hanc quoque videlicet car(tulam) bicariationem quidem ordinem vicariavit tivi q(ui) s(upra) Ursi prepositi integra ipsa pe | [ci]a de ipsa terra que ego habeo in iam dic(to) loco, per hec vero finis: desup(er) a sepe a binea Iohanni presbiteri, de alia parte | [a] terra Amati, de subto et de quarta parte coniuntum cum rebus predic(ti) monasterii. Infra omnes iste | finis^(g) que prelegitur ita integra ipsa pecia de ipsa terra tivi q(ui) s(upra) Ursi prepositi in bicariatione dedi et | tradidit, unde nec mihi neque ad heredibus meis neque quarta de uxore mea neque ad nullis aliis vero homi | nibus nullam exinde reservavi cuilibet portione, set una cum inferius et superius et cum bia et cum andito suo | quam et cum omnibus suis pertinentiis illut tivi in bicariatione dedit et tradidit at semper habendum et possi | d[e]ndum^(h) et omnia rectore predic(ti) monasteri exinde faciendum quodcu(m)que facere volueritis sine contradic(tione) | [m]ea⁽ⁱ⁾ et de meis heredibus^(j) aut sine cuiuscu(m)que requisitionibus. Unde pro confirmandam adque staviliscendam | [ead(em)] mea vicariatione, a presente recepi a te q(ui) s(upra) Urso prepositus et tecum habentem Berenga | [rio sub]diaconus^(k), atvocatore predic(ti) monasteri, exinde in bicariatione una pecia de binea que pre | [dic(to)] monasterio habet in iam dic(to) loco per finis et per omnia velut illut mihi per scrip(tum)^(l) confirmasti, ea | [ratione, u]t amodo et

semper tu q(ui) s(upra) Urso prepositus et tuos successores eadem mea vicariationem, velut pre | [legitur, se]curo nomine illut habere et possidere debeatis. Et hoc repromitto ego et obligo me | [tibi q(ui) s(upra) Ursi ad] pars predic(ti) monasteri et ad eius rectoribus, ut eadem mea vicariatione sicut prelegi | [tur nos illut vob(is) om(n)i te(m)]pore ab omnibus hominibus et ab omni que partibus antistemus et defensemus, quod | [si non potuerim(us) aut forsi]tans nos ipsis per quabis ingenium hanc bicariatione qualitercu(m)que illut remobere | [aut tornare q(ue)sierim]us, ideo a[n]te omnibus questio nostra exinde sint vacua et taciti et sex aurei solidi | [Const(antinat)i, ego q(ui) s(upra) Maio] et meis heredibus ad pars predic(ti) monasterii et at heius^(f) rectoribus co(m)ponere obligavi, | [et i(n)antea om(n)i t]e(m)pore per inbitis exinde taciti permaneamus at pars predic(ti) monasterii. De collu | [dio au(tem), si] a vos pulsati fuerimus ad sancta Dei evangelia, nos inde vobis legibus satisfaciamus⁽²⁾. Et hoc declaro in | [ipsa ca]rtula mee bicariationis ut integra ipsa vinea quod tu q(ui) s(upra) Urso prepositus una cum predic(to) at | [voca]tore in ca(n)vio dedisti non abeam ego illam potestate nec bindere, nec donare, nec per quolibet ti | [tulo alien]are, ut si ego q(ui) s(upra) Maio sine filius aut filia legitimi mortuus fuerit ut integra ipsa | [binea deve]niat in potestate predic(ti) monasterii et de eius rectoribus ad faciendum omnia quod predic(tum) monas | [te]rio [ex]inde facere voluerit, sine contradictione de heredibus meis per suprascripta) obligata pena. Quam | te [Io]hanne not(arium) t[a]liter scribere rogavimus. A(ctum) cibitate Ariano, mens(e) per ind(ictionem) et sup(ra)scrip(ta).

✕ Ego q(ui) s(upra) Alerissi me sub(scripsi).

✕ Ego Ioanne me sub(scripsi).

^(a) Si scorge il primo tratto di -n- ^(b) A monachi ^(c) Così A qui e altrove. ^(d) Così A qui e di seguito. ^(e) Si scorge il tratto discendente di S- ^(f) Così A. ^(g) Si scorge il tratto discendente di f- scato dal trattino orizzontale. ^(h) Si scorge l'asta della prima -d- ⁽ⁱ⁾ Si scorgono tratti di -e- ^(j) -b- corr. su e principiata. ^(k) Si scorge l'asta di -d-

⁽¹⁾ Si desidera. ⁽²⁾ Liut. 43.

1043 aprile, Ariano Irpino

Giovanni del fu Goccio, gastaldo di Dauferio conte, *per verbum et largietatem* di questi dona a Giovanni sacerdote e monaco del monastero di S. Michele arcangelo di Ariano una vigna, un terreno, un orto e un casalino sotto il monte *Roccoaldo*, già appartenuti ai fratelli Cardile e Giovanni del fu Leo, ricevendo in *launegilt* un mantello e 9 tari d'oro.

Originale, AA, I, n. 34 [A]. Sul *verso*: presso il margine superiore, una mano della fine dell'XI sec. scrive: «Donatio», cui altra del XIII aggiunge, in minuscola elementare mista di elementi beneventani e carolini: «De monte Roccoaldo»; del XIV sec., capovolta rispetto alle note precedenti: «In Sancto Angelo de Ariano». Altre note di epoca moderna.

Cf. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., p. 102, 105, 110, 118.

L'umidità ha provocato la putrefazione e la caduta della membrana con perdita di testo in corrispondenza della parte superiore destra e sinistra, nonché nello spigolo inferiore sinistro del foglio, su cui insistono anche rade macchioline violacee. Inchiostro marrone chiaro, unico per il testo e le sottoscrizioni. La carta è palinsesta e tracce della *scriptio inferior* affiorano sul foglio nonostante il radicale trattamento subito dalla membrana, rifilata sul margine destro.

Nel documento non si fa cenno ad alcuna dipendenza del monastero da S. Sofia, retta in questo periodo dall'abate Gregorio III, non ricordato negli *Annales Beneventani*, ma che sottoscrive un atto di vendita nel 1041 (MSBn, S. Sofia, XXIII, n. 2) ed è attestato fino al 1045 (ZAZO, *I beni della badia di S. Sofia* cit., p. 151, nt. 127 e p. 152, nt. 136; MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 88-89).

Il conte Dauferio non è altrimenti noto.

✠ I(n) n(o)m(ine) D(omi)ni. An(no) tricesimo sec(un)do princ(ipatus) d(o)m(n)i Paldolfi et quinto an(no) princ(ipatus) d(o)m(n)i Landol|fi f(ili) eius gloriosi principibus, m(en)s(e) aprilis, undec(ima) ind(ictione). Ego Iohanne fi(lius) quondam Gocci et qui sum gasta|ldeo domni Daufferi com[iti]s, declaro q(uonia)m habuit Cardile et Iohanne et Iohanne^(a) viri [ger(man) | et] filii quondam Lei vinea et terra et hortale et casalino in loco supto mo[n]te | [Roc]caldo; ex qua vero ipsi ger(man) de hac terra exierunt et sec(un)dum con[sue]tu|dinem de hac terra remansit iam dic(ti) domni Daufferi comes; ex qua v[er]o | [ipsa] iam dic(ta) vinea et

ipsa terra et ipso hortale et ipso casalino [c]ongruum [est] | michi donare per verbum et largietatem iam dic(ti) domni Dauferi comes Iohanni sac[er]^(b) | et monachus monasterii Sancti Michaelis archangeli, q(ui) constructum est foras | muro huius civitatis Ariano sup(er) ipsa rebolta. Propterea ego q(ui) s(upra) Iohanne gas[ta]l | deo bona mea voluntate, ante Alerissi iudice aliosque testes, per hac q[uo]q(ue) | vi]delicet car(tulam), dono tibi q(ui) s(upra) Ioahanni sacer et monachus ipsa vinea et ipsa t[er] | ra^(c) et ipso hortale et ipso casalino de iam dic(to) loco supto monte Roccoaldo, [p(er)] | hec vero finis: desup(er) a limite Iohanni f(ili) Dilecte; de alia par(te) a rebus monasterii Sancti | Michaelis archangeli; de supto^(d) cum proprio limite suo a rebus predic(ti) monasterii | et ab inde rebolbente et descendente per rebus predic(to) monasterio et vadit in me | dia rasatoria⁽¹⁾ a vinea de nepotibus Grimoaldi Bassi et qualiter vadit per media | ipsa rasatoria et per ter(mini) fic(ti) et ab inde rebolbente et ascendente per ter(mini) fic(ti) | a vinea Sassi f(ili) iam dic(ti) Grimoaldi et iterum rebolbente per rebus de ipsi predic(ti) de nepo | tibus Grimoaldi et ab inde rebolbente et ascendente per rebus iam dic(ti) Sassi et ter(mini) | fic(ti) et vadit in ped(e) de ipsa ripa et ab in[d(e) re]bolbente et vadit per ped(em) de ipsa | ripa et rebolbente et ascendente per [ter(mini)] fic(ti) et rebus de nepotibus Grimoaldi | et vadit et coniungit se in ipso limite iam dic(ti) Iohanni prioras fines. Infra omnes iste fi | nis q(ue) prelegitur ita integra ipsa vinea et ipsa terra et ipso hortale et ipso | casalino tibi q(ui) s(upra) Iohanni sacer et monachus donavi, unde nec michi neque ad he | redibus meis neque ad nullis aliis vero hominibus nullam exinde reservavi cuilibet | por(tionem), set una cum inferius et superius et cum ipso andito comunale usque in | via puplica quam et cum omnibus suis pertinentiis, illut tibi q(ui) s(upra) Iohanni sacer et mo | nachus donavi ad semper abendum et possidendum et omnia exinde faciendum | quodcu(m)que tu q(ui) s(upra) Iohanne sacer et monachus seu pars predic(ti) monasterii facere volueri | tis, sine contradic(tione) mea et de meis heredibus aut | sine cuiuscu(m)que requisitionibus. | Unde pro confirmandam atque stabiliscendam hanc mea donationem, iuxta legem | recepi a te q(ui) s(upra) Iohanne sacer et monachus launegilt mantel- lum unum et nobe | tari ex auro boni et tecum abente Beregnari archidiacon(us), advocatorem pre | dic(ti) monasterii, ea ratione, ut amodo et

semper tu qui s(upra) Iohanne sacer et monachus | seu pars predic(ti) monasterii eadem mea donatione velut prelegitur securo nomine | illut abere et possidere valeatis. Et hoc repromitto ego q(ui) s(upra) Iohanne et obligo me | et meis heredibus tibi q(ui) s(upra) Iohanni sacer et mo[na]chus seu pars predic(ti) monasterii et ad | eius rectoribus, ut eadem mea donatione s[icut]^(e) prelegitur, nos illut vobis omni te(m)pore | ab omnibus hominibus et ab omni|que partibus antistemus et defensemus per ipsa guadi(am) quod ego | q(ui) s(upra) Iohanne tibi nomin(ato) Iohanni sacer et monachus dedi et media(torem) tibi posui Igno f(ilium) quondam | Angeli pro illut vobis defensandum uti prelegitur; quod si non potuerimus aut forsi|tans nos ipsis per quabis ingenium hanc donatione qualitercu(m)que illut remove|re aut tornare quesierimus, ideo ante omnibus questio nostra exinde sint vacua, | et taciti et sex aurei soli(di) Const(antinat)i boni, ego q(ui) s(upra) Iohanne Iohanne^(a) et meis heredibus tibi q(ui) s(upra) | Iohanne sacer et monachus et pars predic(ti) monasterii et ad eius rectoribus co(m)p(onere) obligamus, et ipsum iam dic(tum) donum nos vobis ferquidum⁽²⁾ restituamus sec(un)dum Lagnobardorum le|gem, una cum omnibus suis edificiis et remeliorationibus quamquam lex continet | de supseptum launegilt. De colludio autem si a vos pulsati fuerimus, ad sancta Dei | evange[lia nos] inde vobis legibus satisfaciamus⁽³⁾. Quam te Risando not(arium) | taliter scrib(ere) rogavi. Actu civitate Ariano, m(en)s(e) per ind(ictionem) et sup(ra)scrip(ta). | Felici[ter]. (S)

✠ Ego q(ui) s(upra) Alerissi me sub(scripsi).

[✠ Ego]ne teste sum.

^(a) Così A ^(b) Così A qui e di seguito. ^(c) Si scorge il tratto discendente della seconda - r-
^(d) -t- corr. su s ^(e) Si scorge il tratto discendente di s-

⁽¹⁾ Termine non registrato nei lessici, qui col plausibile significato di 'terra battuta' o 'rasa' ad indicare lo spazio per il passaggio tra un appezzamento di terra e l'altro o per delimitarne il perimetro (cfr. C. DU FRESNE DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis...*, ed. nova aucta a L. Favre, Niort 1883-1887, s.v. *rasa*).

⁽²⁾ Roth. 175 e Liut. 43. ⁽³⁾ Liut. 43.

1050 novembre, Ariano Irpino

Giacinto del fu Poto e la moglie Alfarana donano *post obitum* e per l'anima al monastero di S. Michele arcangelo di Ariano i beni in località *balle Fusculi*, eccettuata la terricciola in possesso di Rodelgrimo del fu Achino, riservandosene l'usufrutto vita natural durante.

Originale, AA, I, n. 52 [A]. Sul *verso*: presso il margine superiore si scorge una nota dell'XI sec. in beneventana elementare fortemente evanita: «De balle Fusculi»; sul medesimo rigo una *probatio pennae* di mano, come pare, del sec. XIV: «S(an)c(tu)s»; cui segue: «Off(ertio)» di altra mano della fine dell'XI sec.; sopra queste, capovolte rispetto al testo, nota del XIII sec.: «Quomodo Iaquent(us) filius Poti obtulit o(mne)s res suas in ecclesia Sancti <Michaelis arcangeli> de Ariano pro anima sua» e sopra a destra una mano del XIV sec. scrive: «In Ariano». Ancora capovolta, presso il centro del foglio e in beneventana dell'XI sec.: «Car(tula) ista de Valle Fusculi». Altre note di epoca moderna.

Cf. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., pp. 105, 110; MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 89 (per la cronotassi degli abati di S. Sofia); G. A. LOUD, *The Abbots of St. Sophia, Benevento, in the Eleventh Century*, in «*Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*», 71 (1991), pp. 1-13: 4.

Intense picchiettature di muffe violacee interessano l'intero foglio, pur non ostacolando la lettura del testo. Inchiostro marrone chiaro, unico per il testo e le sottoscrizioni.

Indizione bizantina.

Nel 1050 l'abate di S. Sofia dovrebbe essere Gregorio IV, anche se per questi anni la cronotassi risulta abbastanza confusa. L'abate Gregorio è attestato dal 1041 al 1045 e poi ancora dal 1050 al 1052: mentre Loud pensa che si tratti della stessa persona (LOUD, *The Abbots of St. Sophia* cit., pp. 5-6), secondo Martin si tratterebbe di due abati omonimi poiché in una pergamena del 1049 è ricordato un abate Giovanni (cfr. MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 89).

✠ I(n) n(o)m(ine) D(omi)ni. An(no) quadregesimo princ(ipatus) dom(n)i Paldolfi et tertio dec(imo) an(no) princ(ipatus) dom(n)i Landolfi f(ilius) eius gloriosi princ(ipis), m(en)s(e) nobe(m) | ber, quar(ta) ind(ictione). Ego Iaquinto f(ilius) quondam Poti declaro me abere rebus in loco ubi balle Fusculi dicitur; ex qua vero | ipsa rebus congruum est michi pro mercedem et rede(m)tionis anime mee offerire in monasterio

Sancti Michaelis ar| [ch]angeli, qui constructum est foras muro uius civi-
 tatis Ariano sup(er) ipsa arebolta, ubi custos est Urso mona| [ch]us atque
 prepositus, subditus monasterii Sancte Sofie, q(ui) constructa est intus in
 betere civitate Beneben|tus, ubi nunc, Deo tuente, domno Gregorius
 abb(as) ibi preest; set dum hoc intellexit illut Alfarana uxor | mea, ideo
 valde me rogare cepit ut una mecum se plicaret in anc offertione, propter
 enim ipsa sua quar(tam) par(tem) | quod inde legibus est perceptura, a
 me ei emissa atque firmata alia die nostre copulationis, ego autem preces
 eius | venigne exaudivit, velut ipsa me deprecabit. Quapropter statim
 ego q(ui) s(upra) Iaquinto quam et ego supra nomi(nata) Al| farana uxor
 eius, et michi q(ui) s(upra) mulieri iuxta legem consentientem ipse ean-
 dem viro et mundoalt meum, in cuius mun|dium me subiacere cognosco
 et pro firmam stavilitate iuxta legem nobiscum abentem Alerissi iudice
 aliosque | testes, ego nomi(nata) Alfarana quam et ego q(ui) s(upra) Ia-
 quinto vir eius, nos unanimiter pariterque consen|su, bona nostra volun-
 tate per hanc quoque videlicet car(tulam), inspiratione Dei omnipotentis
 mi(sericordi)a co(m)pulsi sumus, | pro mercede et rede(m)tionis anime
 nostre offeruimus ipsam iam dic(tam) rebus q(ue) nos abemus in iam
 dic(to) loco in prephato mo|nasterio, per hec vero finis: desup(er) via
 puplica q(ui) pergit contra ipso puteo; de alia par(te) a rebus Maraldi |
 cleri(ci) fi(lii) quondam Summissimi et ter(mini) fic(ti); de subto a medio
 ribus qui venit da stratula; de quar(ta) par(te) a rebus de filio | quondam
 Mili et ter(mini) fic(ti). Infra omnes iste finis q(ue) prelegitur ita integram
 ipsam rebus offeruimus in predic(to) monasterio, | exceptatu una peciola
 de terra quod infra iam dic(tos) finis abet Rodelgrimo fi(lius) quondam
 Achini, quod nos ibidem non offe|ruimus; nam ipsum aliut totum et
 integrum ipsam rebus infra iam dic(tos) finis offeruimus in predic(to)
 monasterio, cum inferi|us et superius et cum via et cum andito suo
 quam et cum omnibus suis pertinenzis offeruimus in predic(to)
 monaste|rio ad eius rectoribus regantur et possideantur securiter inde
 faciendum quodcu(m)que pars predic(ti) mo|nasterii et eius rectoribus
 facere voluerint, sine contradic(tione) nostra et de nostris heredibus aut
 sine cuiuscu(m)que | requisitionibus, et om(n)i te(m)pore nos et nostris
 heredibus antistemus et defensemus ipsa rebus nostre offertionis ad pars
 | predic(ti) monasterii et ad eius rectoribus ab omnibus hominibus et ab

om(n)ique partibus. Unde obligamus^(a) | nos et nostris obligamus heredibus ad pars predic(ti) monasterii et ad eius rectoribus, ut si aliquan|do te(m)pore hanc nostra offertione qualitercu(m)que illut remobere aut tornare quesierimus aut si | illut antistare et defendere noluerimus aut aliqua intentione ad pars predic(ti) monasterii | et ad eius rectoribus exinde emiserimus sicut prelegitur, tunc viginti aurei soli(di) Const(antinat)i boni, | nos nostrisque heredibus ad pars predic(ti) monasterii et ad eius rectoribus co(m)ponere obligamus, et ipsa pre|dic(ta) rebus nostre offertionis semper manead in predic(to) monasterio in omnibus q(ue) superius legitur per iam | dic(tam) obligata pena; tantum statuimus nos in ac car(tula) nostre offertionis, ut dum Dominus omnipotens michi q(ui) s(upra) Ia | quinti spatium vite donaberit, potestatem abeam illut residere et dominare et fruiare, nam non | abeamus potestate illut iudicare, nec bindere, nec donare, nec in ecclesia offerire, nec per quolibet ti|tulum alienare, set post obitum^(b) meum totum et integrum ipsa rebus, sicut prelegitur, eveniad in | potestate predic(ti) monasterii et ad eius rectoribus per supra obligata pena. Quam te Risan|do not(arium) taliter scrib(ere) rogavim(us). Actu civitate Ariano, m(en)s(e) per ind(ictionem) | et sup(ra)scrip(ta). Feliciter. (S)

✠ Ego q(ui) s(upra) Alerissi cle(ricus) me sub(scripsi).

✠ Ego Petrus primicerius me sub(scripsi).

^(a) -m- corr. *da t principiata*. ^(b) -i- corr. *su b erasa*.

Il monastero di S. Sofia di Benevento in persona dell'abate Amico, che agisce con il consenso della comunità, concede *per scriptum hordine convenientie* ai fratelli Giacinto chierico e Urso del fu Giovanni una vigna in territorio ariane, in località *Niciano*, in cambio di quattro soldi costantinati, con l'obbligo di non alienarla e di restituirla al monastero in assenza

di eredi legittimi; l'abate concede loro inoltre un terreno acquitrinoso in località *Canali*.

Originale, AA, II, n. 53 [A]. Sul *verso*: nella metà superiore del foglio e capovolte rispetto al testo, nota in beneventana dell'XI sec.: «Brebe» a cui è stato aggiunto nel XII, sempre in beneventana: «De Niciano»; sotto questa una mano del sec. XIV scrive: «De Ariano». Altra mano del sec. XIV scrive: «Venditio rerum stabilium pro parte mon(asterii) Sancte Sophie <Sancte Sophie di mano moderna, in inchiostro più scuro che impedisce la lettura della nota originaria> in Ariano». Altre note di epoca moderna.

Cf. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., pp. 105, 109; LOUD, *The Abbots of St. Sophia* cit. p. 7; MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 90 (per la cronotassi degli abati di S. Sofia).

Intense picchiettature violacee insistono nella metà superiore del foglio, pur senza ostacolare la lettura. Una lacerazione e tracce di roscature di topi nel margine destro del foglio hanno comportato lievi perdite di testo. Inchiostro marrone chiaro, unico per il testo e le sottoscrizioni. In calce alle sottoscrizioni il rogatario inserisce un'aggiunta al testo con inchiostro leggermente più scuro.

Indizione bizantina.

Un *Amicus* è ricordato negli *Annales* nel 1015 senza il titolo di abate (*Annales Beneventani* cit., p. 131) e in proposito Martin ipotizza l'errore del compilatore, che lo avrebbe inserito erroneamente a tale anno invece che al 1065 (MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 88), quando era però abate Amico II. In due documenti conservati presso il Museo del Sannio di Benevento, Amico I è attestato nella cronotassi di Martin dal settembre 1058 al 1062 (MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 89-90) e sarebbe morto nel 1063 (*Annales Beneventani* cit., p. 142).

La località *Canali* è attestata nell'elenco desunto dall'*Inventario delle cose della mensa vescovale* del 1564 (cfr. DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., p. 204).

✠ I(n) n(o)m(ine) D(omi)ni. An(no) quadragesimo octavo princ(ipatus) dom(n)i Paldolfi et vic(esimo) primo an(no) princ(ipatus) dom(n)i Landolfi f(ili) eius et tertio an(no) princ(ipatus) | dom(n)i Paldolfi fi(li) supradic(t)i dom(n)i Landolfi gloriosi princ(ipibus), m(en)s(e) nobe(m) | ber, duodec(ima) ind(ictione). Ego Amicus umilis abb(as) monasterii Sancte | Sofie^(a), q(ui) edificatum esse dinoscitur intus in betere civitate Benebentum, declaro q(uonia)m pars nostri monasterii abet plurimis rebus per | [t]inentem per signulis et diversis locis, ex quibus a preteritis an(nis)

multum evenit et permanet in desertu que laborare minime bale-re | [m(us)]. Propterea unum colloquium abui cum sacerdotes et levites eidem^(b) nostri monasterii et per commune consilium inter nos sta[tuim(us), ut si po|t]uerimus^(c) invenire cui per convenientia ex rebus eidem nostri monasterii pertinentes daremus de quibus pretium reci-piamus, de qua vero pretium | [il]lut emere debeamus q(ue) nostri mona-sterii sunt necessaria. Ideo melius esse quam ipsis rebus sine aliquo af-fectu possideremus, inte|rea per sciscitationem invenimus Iaquinto cler(icum) et Urso viri ger(man) et filii quondam Iohanni, q(ui) a nobis per convenientia querebad accipere rebus in pertinen|ziis Arianensis in loco Niciano, et quattuor^(d) soli(di) Const(antinat)i boni nobis dare vole-bat, q(ue) nobis optime faciendum esse co(m)parui pro quo si|ne omni affectu possideremus. Denique reminiscete nos ea q(ue) in lege Lagno-bardorum pro pars ecclesiarum convenientia scrip(tum) est⁽¹⁾, | ideo iux-ta institutione eidem legis interesse vocavimus idoneos homines, q(ui) hic sup(er) scrip(ti) sunt, ut hoc quod inter nobis ordine | convenientie scrip(tum) est iuxta legem firmaremus, ut omni te(m)pore firmum stavi-le(m)que maneret; et dum predic(tos) idoneos homines inter|fuisset, ideo firmavimus inter nobis hec convenientia iuxta eadem legem. Quapropter ego supra dic(tus) Amicus abb(as), una cum con|sensu sacer-dotum hac levitarum eidem nostri monasterii, et interesse, iuxta le-gem, ipsi idoneis homines q(ui) hic sup(er) scrip(ti) sunt, et me|cum abentem Iohanne iudice, adboctorem Sancti Angeli, q(ui) est in perti-nenziis predic(tis) Arianensis, q(ui) est ipso bocabulo de ipsa ecclesia, subdi|tus nostri monasterii, per hanc quoque videlicet scrip(tum) hordine convenientie, iuxta legem, dedimus et tradidimus vobis nominati ger(man) | Iaquinti cleri(co) et Ursi integram una pecia de vinea q(ue) predic(to) nostro monasterio abet in iam dic(to) loco Niciano, per hec vero finis: desup(er) | via^(e) puplica; de latere a vinea Sassi presbiteri et Iohanni ger(man) et filii quondam Angeli et ter(mini) fic(ti), et descendit in ipso limite et rebolbente et | badit per pede de ipso limite usque in sepe a vinea Magelpoti iudici et ter(mini) fic(ti), et ab inde descendit per ipsi ter(mini) et per ipsa sep[e us]|que in media rasatoria⁽²⁾ a vinea Sesa-mi, et qualiter vadit per media ipsa rasatoria et exiit in alia via puplica et in[de] | cum ascendente per ipsa via et dimittente ipsa via et rebolbente

et vadit per media rasatoria usque in unum ter(minum) qui fictu[m sta] | re videtur in ipsa rasatoria, et ab inde ascendente per ter(mini) fic(ti) qui esse videtur inter ec vinea et vinea q(ue) nostri [monas] | terii reserba-
 bi potestate et exiit in iam dic(ta) via puplica prioras fines. Infra hec vero
 finis q(ue) prelegitur, nec [michi] | nec ad pars nostri monasterii nec
 cuicu(m)que alteri abendum nullam exinde reserbabimus, set integram
 ipsa iam dic(ta) pecia [de] | ipsa vinea per predic(tos) finis vobis q(ui)
 s(upra) ger(man) Iaquinti cleri(ci) et Ursi ordine convenientie, iuxta
 legem, dedimus et tradidimus, ad | abendum et possidendum cum
 inferius et superius et cum viis et cum anditis suis et cum omnibus suis
 pertinenziiis, faciendum omnia | quod volueritis. Unde pro hanc nostra
 traditione confirmandam, recepimus a vos q(ui) s(upra) ger(man) in
 convenientia ad pars nostri mon[as] | terii illos quod prediximus, quattuor
 soli(di) Const(antinat)i boni, ea ratione, ut amodo et semper tam vos
 quam et vestris heredibus ea | dem nostra traditione sicut prelegitur abere
 et possidere debeatis securiter inde omnia faciatis quod volueritis, sine |
 mea et de meis successoribus vel rectoribus pars predic(ti) nostri mona-
 sterii contradic(tione) aut cuiuscu(m)que requisitione; quod si | aliquan-
 do te(m)pore ego q(ui) s(upra) Amicus abb(as) aut successoribus meis vel
 rectoribus predic(ti) nostri monasterii vobiscum aut | cum vestris here-
 dibus ex eadem nostra traditione per qualiscu(m)que inventa ratione cau-
 sare aut contendere presu(m)serimus, | aut si hoc remobere aut tornare
 voluerimus, aut si illos vobis ab omnibus hominibus et ab omnique par-
 tibus non de | fensaverimus, tunc viginti soli(di) Const(antinat)i boni ego
 et meis successoribus seu rectoribus predic(ti) nostri monasterii per con-
 venien | tia, iuxta legem, pena co(m)ponere obligamus vobis q(ui) s(upra)
 ger(man) Iaquinti cleri(ci) et Ursi et ad vestris heredibus. Et hoc statuo
 ego | qui s(upra) Amicus abb(as) in ac car(tulam) mee traditionis, ut si
 vos q(ui) s(upra) ger(man) Iaquinto cleri(cus) et Urso sine filii legitimi^(f)
 masculi | mortui fueritis, tunc predic(ta) ipsa pecia de ipsa vinea per pre-
 dic(tos) finis eveniad in potestate predic(ti) nostri mo | nasterii, et cunctis
 diebus vite vestre non abeat potestatem ipsa pecia de ipsa vinea cui-
 cu(m)que homi | nibus nec bindere nec donare nec per quolibet titulum
 alienare. Quam te Risando not(arium) taliter scri | bere rogavimus. Actu

civitate Ariano, | m(en)s(e) per ind(ictionem) et sup(ra)scrip(ta). Feliciter.
(S)

- ✕ Ego q(ui) s(upra) Amicus abb(as) me sub(scripsi).
- ✕ Ego Urso sacer et monachus me sub(scripsi).
- ✕ Ego Sadelgrimus diaconus me sub(scripsi).
- ✕ Ego q(ui) s(upra) Ioh(ann)e me sub(scripsi).
- ✕ Ego Sasso me sub(scripsi).

Insimul dedimus et tradidimus vobis q(ui) s(upra) ger(man)u(m) Iaquinti cle(rici) et Ursi una pecia de padule in iam dic(to) loco Canali, per hec vero finis: | desup(er) coniunctum cum padule monasterii Sancti Angeli; de alia par(te) a sepe a terra Petri et Radelboni; de sup(tra) a rebus | Iaquinti fi(lii) quondam Iaquinti et ter(mini) fic(ti); de quar(ta) par(te) via puplica. Infra omnes iste finis q(ue) prelegitur nec michi nec ad pars nostri | monasterii nec cuicu(m)que alteri abendum nullam exinde reserbabimus, set integram ipsa pecia de ipsa padule per predic(tos) finis | vobis q(ui) s(upra) ger(man)u(m) Iaquinti cle(rici) et Ursi ordine convenientie, iuxta legem, dedimus et tradidimus, per supra scrip(tam) obligata pena.

^(a) Si scorge il tratto ascendente di S- ^(b) Così A, qui e di seguito. ^(c) Si scorge il secondo tratto di -u- ^(d) -r in soprilinea. ^(e) Si scorge il secondo tratto di v- ^(f) -mi in soprilinea.

⁽¹⁾ Ahist. 16. ⁽²⁾ V. doc. n. 7, nt. (1).

Adelferio del fu Gualperto e la moglie Gaitelgrima donano a Orso prete, monaco, preposito e rettore del monastero di S. Angelo di Ariano, la quarta parte di undici *trophe* di ulivi in località Valle, possedute in comunione con il fratello Toto e con altri *consortes*, ricevendo in *launegilt* un mantello e 14 denari d'argento.

Originale, AA, I, n. 17 [A]. Sul *verso*: presso il centro del foglio, in senso rovesciato, nota in beneventana del sec. XII: «De olive de Valle»; in testa, nota del sec. XIII: «Quom(odo) undecim trofe de olivis date sunt ecclesie Sancti Angeli», cui una mano del sec. XIV aggiunge immediatamente sotto: «De Ariano». Altre note di epoca moderna.

Ed.: PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., Appendice, n. 3, pp. 127-129.

Cf.: PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., pp. 103-105, 114, 118, 119. Per la trascrizione della *scriptio inferior*, cf. *ibidem*, Appendice, n. 1, pp. 121-123; MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 90 (per la cronotassi degli abati di S. Sofia).

Facs.: PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., Appendice, Tav. I.

L'umidità ha causato la putrefazione e la caduta della membrana nella parte centrale del margine sinistro, per l'estensione di circa 18 ll. di scrittura, con lievi perdite di testo. Nella parte inferiore della pergamena sono presenti macchie violacee e tre fori interessano lo spigolo sinistro. Inchiostro marrone scuro, unico per il testo e le sottoscrizioni.

Il foglio è *terscriptus*, ma è possibile scorgere soltanto labili tracce del documento più antico, tra cui alcune lettere della *datatio*, che hanno permesso a Pratesi di assegnarlo al periodo compreso tra il 12 agosto 1000 e il novembre 1001. Il documento successivo, visibile quasi per intero al di sotto della *scriptio superior*, è una donazione che, sulla base del confronto paleografico con altri documenti di Ariano, fu probabilmente redatta da *Birno clericus et notarius* nel maggio 1028 (cfr. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., pp. 103-105).

La località Valle potrebbe identificarsi con il rione storico a ridosso delle mura a nord della città, compreso tra la Porta della Valle e quella del Monticello, ma il toponimo è attestato e tuttora esistente a nord della città, lungo la via della stazione (cfr. DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., pp. 107-108), nonché nella zona di Valleluogo (cfr. Carta Topografica IGM, f. 174, IV, S.E. Savignano di Puglia).

✠ I(n) n(o)m(ine) D(omi)ni. An(no) millesimo sexagesimo^(a) secundo ab incarnatione domini nostri Iesu | Christi, et vic(esimo) quarto an(no) princ(ipatus) dom(n)i Landolfi et sexto an(no) princ(ipatus) d(om)ni Paldolfi f(iliū) | eius gloriosi princ(ipis), m(en)s(e) aprilis, quintadec(ima) ind(ictione). Ego Adelferi f(ilius) quondam Gualperti decla|ro me abere undecim trope de olibe in loco Balle communiter cum Toto ger(manus) | meus et cum aliis consortibus meis, unde ego accipere debeo quar(tam) par(tem); ex qua | vero ipsa por(tione) mea, q(ue) est quar(ta) par(te),

congruum est michi donare Ursi presbiteri et mona|chi atque prepositi, rector monasterii Sancti Angeli, qui constructum est foras muro | uius civitatis Ariano super ipsa rebolta, subditus monasterii Sancte Sofie, q(ui) construc|ta est intus in betere civitate Benebentum, ubi nunc, Deo tuente, domno Amicus | abb(as)⁽¹⁾ ibi preesse videtur; set dum hoc intellexit illut Gaitelgrima uxor mea, | ideo valde me rogare cepi ut una mecum se plicaret in anc donatione, propter enim sua | quar(ta) par(te) quod inde legibus est perceptura, a me ei emissa atque firmata alia die nostre | copulationis: ego autem preces eius venigne exaudivit, velut ipsa me depreca|bit. Quapropter statim ego q(ui) s(upra) Adelferi quam et ego supra nomi(nata) Gaitelgrima uxor^(b) | eius, et michi q(ui) s(upra) mulieri iuxta legem consentientem ipse eadem viro et mundoalt | meum, in cuius mundium me subiacere cognosco, et pro firmam stavilitate, iuxta | legem, nobiscum abentem Iohanne cle(rico) et iudice aliosque testes, ego nomi(nata) Gaitelgri|ma quam et ego q(ui) s(upra) Adelferi vir eius, nos unanimiter pariterque consensu, bona nostra | voluntate, per hanc quoque videlicet car(tulam) donavimus tivi q(ui) s(upra) Ursi prepositi inte|gram ipsa por(tione) nostra, quod est quar(ta) par(te), de ipse undecim trophe de ipse olibe q(ue) nos abe|mus in iam dic(to) loco Balle; et potestatem abeatu tu q(ui) s(upra) Urso prepositus et tuis suc|cessoribus ingredi et regredi cum homines et cum animalia et pergere ad ipsa por(tione) | [n]ostra de ipse predic(te) olibe ad concianum et colligendum et portandum ubi vos volueri|[ti]s sine contradic(tione) nostra et de nostris heredibus aut sine cuiuscu(m)que requisitionibus. Et de | [ip]sa^(c) predic(ta) nostra donatione que prelegitur nec nobis neque ad heredibus nostris neque ad | [nu]llis aliis vero hominibus nullam exinde reserbabimus cuilibet por(tionem), set una cum in|[feriu]s et superius et cum via et cum andito suo quam et cum omnibus suis pertinentiis, | [illut] tivi q(ui) s(upra) Ursi prepositi donavimus ad semper abendum et possidendum et omnia | [exinde] faciendum quodcu(m)que tu q(ui) s(upra) Urso prepositus et tuis successoribus facere volueritis, | [sine] contradic(tione) nostra et de nostris heredibus aut sine cuiuscu(m)que requisitionibus. Unde pro | [confir]mandam atque staviliscendam hanc nostra donatione, iuxta legem recepimus | [a te q(ui) s(upra) U]rso prepositus, una cum Iohanne iudice, adbocatore tuum, exinde launegil[t] | [mante]llum

unum et quattuordecim denari de argento boni, ea ratione, ut amo | [do et se(m)]per tu q(ui) s(upra) Urso prepositus quam et tuis successoribus eadem nostra donatione velut | [prel]egitur securo nomine illut abere et possidere baleatis. Et hoc repromittimus | [no]s et obligamus nos et nostris heredibus tivi q(ui) s(upra) Ursi prepositi et ad tuis successoribus, ut | [ea]dem nostra donatione, sicut prelegitur, nos illut vobis omni te(m)pore ab omnibus h[ominibus] et ab omnique partibus antistemus et defensemus per ipsa guad(iam), quod ego q(ui) s(upra) Adel|[f]eri tivi nomi(nati) Ursi prepositi dedit, et media(torem) tivi posui iam dic(tus) Toto ger(manus) meus pro il|lut vobis defensandum uti prelegitur; quod si non potuerimus aut forsitan | nos ipsis per quavis ingenium hanc donatione qualitercu(m)que illut remobere aut | tornare quesierimus, ideo ante omnibus questio nostra exinde sint vacua et taciti | et tribus aurei soli(di) Const(antinat)i boni nos nostrisque heredibus tivi q(ui) s(upra) Ursi prepositi et ad tuis | successoribus componere obligamus, et ipsum iam dic(tum) donum nos vobis ferquidum⁽²⁾ restituamus sec(un)dum Lagnobardorum legem una cum omnibus suis edificii et remeliorationibus quamquam lex continet de susceptum launegilt. De colludio autem si | a vos pulsati fuerimus, ad sancta Dei evang(elia) nos inde vob(is) legibus satisfaciamus⁽³⁾. | Quam te Risando not(arium) taliter scrib(ere) rogavim(us). Actu civitate | Ariano, m(en)s(e) per ind(ictionem) et sup(ra)scrip(ta). Feliciter. (S)

✠ Ego q(ui) s(upra) Iohanne cle(ricus) me sub(scripsi).

✠ Ego q(ui) s(upra) Iohanne me sub(scripsi).

^(a) -es- *su lettere erase pertinenti alla scriptio inferior.* ^(b) -r *in sopra-linea.* ^(c) *Si scorge il tratto ascendente di -s-*

⁽¹⁾ V. note introduttive al doc. n. 9. ⁽²⁾ Roth. 175 e Liut. 43. ⁽³⁾ Liut. 43.

11

1063 marzo, Ariano Irpino

Giovanni del fu Guiso e la moglie *Marenda*, per *verbum et largietatem* di Rodelgrimo, *vicecomes* del conte Gerardo, donano a Orso sacerdote, monaco, preposito e rettore del monastero di S. Angelo di Ariano, la terza parte di una vigna, di un orto e di una casa siti *ad ipsa Tufura*, che possiedono in comune con i nipoti, ricevendo in *lannegilt* un mantello, 10 tari d'argento e 4 denari.

Originale, AA, I, n. 19 [A]. Sul *verso*: presso il margine superiore del foglio, ma capovolta rispetto al testo, nota in beneventana della fine dell'XI sec.: «Donatio», seguita da altra di poco successiva: «Carta de [...] <lacuna di estensione imprecisabile> de ipsa Tufura», parzialmente coperta da nota di età moderna; più vicina al margine superiore, di mano del XIV sec. e sempre in senso rovesciato: «Quomodo Iohannes filius Guisi donav(it) monasterio Sancti Angeli de Ariano tertiam partem cuiusdam vinee | et ortalis et domus ubi Tufura dicitur». Altre note di epoca moderna.

Ed.: PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., pp. 118, 119, Appendice, n. 4, pp. 129-131.

Cf.: PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., pp. 105-106, 110, 114, 120 (per la trascrizione della *scriptio inferior*, cf. *ibidem*, Appendice, n. 2, pp. 123-126); PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., p. 342; LOUD, *The Abbots of St. Sophia* cit., p. 8; MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 90 (per la cronotassi degli abati di S. Sofia).

Facs.: PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., Appendice, Tav. II.

La carta è palinsesta, ma il trattamento poco accurato consente ancora di leggere estese parti della *scriptio inferior*. I margini inferiore e destro sono stati rifilati prima della stesura del documento più recente. La pergamena presenta macchie violacee e tracce di umidità, che non creano tuttavia problemi alla lettura. Inchiostro marrone scuro, unico per il testo e le sottoscrizioni. Il testo appare in più punti ripassato, probabilmente a causa della confusione dovuta all'emersione della *scriptio inferior*.

Pietro abate di S. Sofia è ricordato nei documenti dal 1062 al 1063 (cfr. MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 90).

✠ I(n) n(o)m(ine) D(omi)ni. An(no) millesimo sexagesimo tertio ab incarnatione d(omi)ni n(ost)ri Iesu Christi, et vic(esimo) quinto an(no) princ(ipatus) dom(n)i Landolfi | et septimo an(no) princ(ipatus) do(m)ni Paldolfi f(ili) eius gloriosi princ(ipis), m(en)s(e) martius, prima ind(ictione). Ego Iohanne fi(lius) quondam Guisi declaro me abe|re vinea et ortale et casa in loco ad ipsa Tufura communiter cum nepotibus meis unde ego accipere debeo | tertiam par(tem); ex qua vero ipsa por(tione) mea, quod est tertiam partem de ipsa vinea^(a) et de ipso hortale et de ipsa casa, congru|um est michi donare Ursi sacerdoti et monachi atque prepositi, rector monasterii Sancti Angeli, qui constructum est fo|ras muro | uius civitatis Ariano sup(er) ipsa rebolta, subditus monasterii Sancte Sofie, q(ui) constructa est intus in betere | civitate Benebentum, ubi nunc, Deo tuente, domno Petrus abb(as) <i>bi^(b) preesse videntur; set dum hoc intellexit illut | Marenda uxor mea, ideo valde me rogare cepi ut una mecum se plicaret in anc donatione, propter enim ipsa sua | quar(ta) par(te) quod inde legibus est perceptura, a me ei emissa atque firmata alia die nostre copulationis: ego autem preces eius | venigne exaudivit, velut ipsa me deprecavit. Quapropter statim ego q(ui) s(upra) Iohanne quam et ego supra nomi(nata) Marenda uxor | eius, et michi q(ui) s(upra) mulieri iusta legem consentientem ipse eadem viro et mundoalt meum, in cuius mundium me subiaccere cognos|co, et pro firmam stavilitate, iusta lege^(c), nobiscum abentem Iohanne iudice aliosque testes, ego nomi(nata) Marenda quam et | ego q(ui) s(upra) Iohanne vir eius, nos unanimiter pariterque consensu, bona nostra boluntate, per hanc quoque videlicet car(tulam), per | berbum et largietate Rodelgrimi vicecomes⁽¹⁾ domni Gerardi com(e)s donavimus tivi q(ui) s(upra) Ursi sacerdoti et monachi | atque prepositi ipsa tertiam par(tem) de ipsa vinea et de ipso hortale ed de ipsa casa q(ue) ego commune abeo cum ipsi | [n]epotibus meis in iam dic(to) loco ad ipsa Tufura, per hec vero finis: desup(er) via puplica; de latere ab ipso andito com|munale cum propria sepe sua; de sup(ero) ab ipsa alia via puplica; de quar(ta) par(te) a medio ipso ballone. Infra | omnes iste finis q(ue) prelegitur ita integra ipsa tertiam partem de ipsa vinea et de ipso hortale et de ipsa casa | tivi q(ui) s(upra) Ursi prepositi donavimus, unde nec nobis neque ad heredibus nostris neque ad nullis aliis vero hominibus nul|lam exinde reserbabimus

cuilibet por(tionem), set una cum inferius et superius et cum viis et cum anditis suis quam et cum omnibus | suis pertinentiis illut tivi q(ui) s(upra) Ursi prepositi donavimus ad semper abendum et possidendum et omnia exinde faciendum, | quodcu(m)que tu q(ui) s(upra) Urso prepositus et tuis successoribus facere volueritis, sine contradic(tione) nostra et de nostris heredibus, aut | sine cuiuscu(m)que requisitionibus. Unde pro confirmandam atque staviliscendam hanc nostra donatione, iuxta | legem recepimus a te q(ui) s(upra) Urso prepositus, una cum Iohanne iudice, adboctorem tuum, exinde launegilt mantel|lum unum et decem tari denari de argento boni et quattuor denari, ea ratione, ut amodo et semper tu q(ui) s(upra) Ur|so prepositus quam et tuis successoribus facere volueritis sine contradic(tione) nostra et de nostris heredibus aut sine | cuiuscu(m)que requisitionibus, ut eadem nostra donatione, velut prelegitur, securo nomine illut abere et possi|dere baleatis. Et hoc repromittimus nos et obligamus nos et nostris heredibus tivi q(ui) s(upra) Ursi prepositi et ad tuis succes|soribus, ut eadem nostra donatione, sicut prelegitur, nos illut vobis omni te(m)pore ab omnibus hominibus et ab omni|que partibus antistemus et defensemus per ipsa guad(ia), quod ego q(ui) s(upra) Iohanne tivi nomi(nati) Ursi prepositi et ad ipso Iohanne iudice, | adboctorem tuum, dedit et manibus meis media(toris) exivit pro illut vobis defensandum uti prelegitur; quod si non | potuerimus aut forsitan nos ipsis per quavis ingenium hanc donatione qualitercu(m)que illut remobere | aut tornare quesierimus, ideo ante omnibus questio nostra exinde sint^(c) vacua et taciti et decem aurei soli(di) | Const(antinat)i boni nos nostrisque heredibus tivi q(ui) s(upra) Ursi prepositi et ad tuis successoribus co(m)ponere obligamus, et ipsum | iam dic(tum) donum nos vobis ferquidum⁽²⁾ restituamus sec(un)dum Lagnobardorum legem, una cum omnibus suis edificii et | remeliorationibus quamquam lex continet de susceptum launegilt. De colludio autem si a vos pulsati | fuerimus, ad sancta Dei evang(elia) nos inde vobis legibus satisfaciamus⁽³⁾. Quam te Risando not(arium) taliter | scrib(ere) rogavimus. Actu civitate Ariano, m(en)s(e) per ind(ictionem) et sup(ra)scrip(ta). Feliciter. (S)

✠ Ego q(ui) s(upra) Iohanne me sub(scripsi).

✠ Ego q(ui) s(upra) Iohanne me sub(scripsi).

^(a) -e- corr. da c ^(b) i- omessa per probabile dimenticanza del rogatario dopo aver dilavato una precedente lettera. ^(c) Così A.

⁽¹⁾ Non altrimenti noto. ⁽²⁾ Roth. 175 e Liut. 43. ⁽³⁾ Liut. 43.

12

1064 febbraio, Ariano Irpino

Rodelgrimo di Guido monaco permuta con Orso sacerdote, monaco, preposito e rettore del monastero di S. Angelo di Ariano, la quarta parte di una vigna e di una *terricella* incolta in località *Niciano*, con l'eccezione della *rasola* della vigna che possiede Alderissi e 4 filari della vigna posseduti da Pietro, ricevendo in cambio una vigna in località Torana e altri beni in località *Munticclu* e *ad ipso Sabuco*, che gli erano già stati precedentemente concessi *per scriptum*, e aggiungendo inoltre 3 tari d'argento.

Originale, BAV, Vat. lat. 13490, n. 13 (già III/107) [A]. Sul *verso*: nella parte superiore del foglio, nota del XIII sec.: «Vicariato de terra in Niciano», alla quale una mano di poco successiva aggiunge: «A parte ecclesie Sancti Angeli <-g-corr. su l>», precisata ulteriormente da: «De Ariano» del XIV sec. Al di sotto, in beneventana della fine dell'XI sec.: «Bicariato», cui altra mano del medesimo secolo aggiunge: «De Niciano».

Cf.: PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., pp. 105 e nt. 16, 106-110 (con trascrizione della *scriptio inferior*).

Tracce di umidità e macchie violacee diffuse su tutto il foglio, particolarmente nella parte superiore, e alcuni fori dovuti alla putrefazione della membrana. La carta è palinsesta, ma sono visibili solo rare tracce del documento più antico. Inchiostro marrone scuro, unico per il testo e le sottoscrizioni.

In questo documento, come nel doc. n. 13 di tre mesi successivo, non si fa cenno ad alcuna dipendenza del monastero da S. Sofia, retta in questo periodo dall'abate Amico (ZAZO, *I beni della badia di S. Sofia* cit., p. 152, nt. 136) e nella cronotassi di Martin per il 1064 non è indicato alcun abate (MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 90).

I beni indicati nel documento erano situati nell'area meridionale del *comitatus* ariane: *La Turanu*, oggi Torana, si trova a sud della città, sulla strada per Grottamarda; Monticchio è situato a sud-est di Ariano; il Sambuco è uno dei rioni storici della città, che si estende anche fuori le mura nella zona sud tra i rioni

Strada e S. Stefano e la *terra Sancte Crucis* potrebbe identificarsi con la spianata che porta oggi il nome di Piano della Croce, in prossimità del castello, dove si trovava una colonna sormontata da una croce di epoca longobarda.

✠ I(n) n(o)m(ine) D(omi)ni. An(no) millesimo sexagesimo quar(to) ab incarnatione d(omi)ni nostri Iesu | Christi, et vigesimo sexto an(no) princ(ipatus) dom(n)i Landolfi et octavo an(no) princ(ipatus) dom(n)i Pal|dol|fi f(ili) eius gloriosi princ(ipis), m(en)s(e) february, sec(un)da ind(ictione). Ego Rodelgrimo f(ilius) Guid[o] | monacho declaro me habere una pecia de vinea cum terricella va|cua uno tenient[e in]loco Niciano; ex qua vero ipsa pecia de ipsa | vinea cum ipsa terricella que est uno teniente cong[ruu(m) est] michi vica|riare Ursi sacerdoti et m[onac]hi atque preposi[tu, rec]tor monasterii | Sancti Angeli, qui constructum est foras muro ius civitatis [Ariano] sup(er) ipsa re|bolta, ei secum abentem Iohanne iudice, adbocatore[m su]m]. Propterea^(a) ego q(ui) s(upra) | Rodelgrimo, sicut michi congruum est, bona mea voluntate ante | Iohanne iudice aliosque testes per hanc quoque videlicet car(tulam) bicariationis | q(ui)dem ordinem vicariavit tibi q(ui) s(upra) Ursi prepositi ipsa pecia de ipsa vinea | cum ipsa terricella quem ego habeo in iam dic(to) loco, per hec vero finis: desup(er) via | puplica; de latere et de sup[er]to cum propriis sepi[s] sue ab ipso andito com|munale qui vadit per eodem casale, et dimittente ipso andito et re|bolbente et ascendente per media semontia⁽¹⁾ a vinea Bisantii f(ili) quondam | Petri, et vinea Petri f(ili) quondam Maraldi presbiteri et vinea [Al]derissi f(ili) quondam Dauferi, et | rebolbente et vadit per media rasatoria⁽²⁾ a vinea iam dict(i) Alderissi et | ter(mini) fic(ti), et iterum rebolbente et ascendente cum propria sepe sua a rebus Guidi | f(ili) quondam Magi usque in terra Sancte Crucis, et ab inde rebolbente et descendente | cum propria sepe sua seu rebolbente et vadit cum propria sepe sua a terra iam dict(e) Sancte | Crucis, et iterum rebolbente et ascendente cum propria sepe sua et coniungit | se in iam dict(a) via puplica prioras fines. Infra omnes iste finis que prelegitur vica|riavit tibi q(ui) s(upra) Ursi prepositi integra quar(tam) par(tem) de ipsa pecia de ipsa vinea cum | ipsa terricella, exceptatu ipsa rasola⁽³⁾ de ipsa vinea quod ibidem abet iam dict(us) Alderissi et ipsi quattuor urdini de ipsa vinea quod ibidem abet iam

dict(us) Petrus, nam ali|ut totum et integrum infra^(b) iam dict(os) finis ipsa predic(tam) quar(tam) par(tem) tivi q(ui) s(upra) Ursi pre|positi in vicariatione dedi et tradidi, et de ipsa quar(ta) par(te) que prelegitur | nec michi neque ad heredibus meis neque ad nullis aliis vero hominibus nullam ex|inde reserbabi cuilibet por(tionem), set una cum inferius et superius et cum via et cum an|deta sua quam et cum omnibus suis pertinentiis illut tivi q(ui) s(upra) Ursi prepositi in vica|riatione dedi et tradidi, ad se(m)per habendum et possidendum et omnia exinde faci|endum, quodcu(m)que tu q(ui) s(upra) Urso prepositus et tuis successoribus seu pars predic(ti) mo|nasterii facere volueritis sine contradic(tione) mea et de meis heredibus aut | sine cuiuscu(m)que requisitionibus. Unde pro confirmandam atque staviliscen|dam hanc mea vicariatione, a presente recepi a te q(ui) s(upra) Urso prepositus et | tecum abentem iam dict(o) Iohanne iudice, advocatorem tuum, exinde in vicariatio|ne ipsa pecia de ipsa vinea quod ipso predic(to) monasterio habuit in loco La Tu|ranu et ipsam rebus de loco Munticclu et ad ipso Sabucu, quod ipsius monaste|rüi fuit pertinentem per offertione a par(te)^(c) Autari f(ili) quondam Autari, per omnia velut illut | michi per scrip(tum)⁽⁴⁾ confirmasti; et pro remelioratione adiuncxi tivi q(ui) s(upra) Ursi pre|positi tribus tari de denari de argento boni, ea ratione, ut amodo et se(m)per | tu q(ui) s(upra) Urso prepositus quam et tuis successoribus eadem mea vicariatione, ve|lut prelegitur, securo nomine illut abere et possidere baleatis. Et hoc | repromitto ego q(ui) s(upra) Rodelgrimo et obligo me et meis heredibus tivi q(ui) s(upra) Ursi preposi|ti et ad tuis successoribus seu ad pars predic(ti) monasterii^(d) ut eadem mea | vicariatione sicut prelegitur, nos illut vobis omni te(m)pore ab omnibus homi|nibus et ab omnique partibus antistemus et defensemus per ipsa guad(ia), quod ego q(ui) s(upra) Rodel|grimo tivi nominati Ursi prepositi dedit et media(torem) tivi posui Urso f(ilium) Teuderici | pro illut vobis defensandum uti prelegitur; quod si non potuerimus aut | forsitans nos ipsis per quavis ingenium hanc vicariatione^(e) qualitercu(m)|que illut remobere aut retornare quesierimus, ideo ante omnibus questio nostra | exinde sint vacua et taciti et viginti aurei soli(di) Const(antinat)i boni ego q(ui) s(upra) Ro|delgrimo et meis heredibus tivi q(ui) s(upra) Ursi prepositi et ad tuis successoribus | seu ad pars predic(ti) monasterii co(m)ponere obligavi, et

ipsa supradic(ta) | mea vicariatione, si aput vos remeliorata esse paruerit, sub esti|matione nos vobis restituamus pretium. De colludio autem si a vos pulsati | fuerimus ad sancta Dei evang(elia) nos inde vobis legibus satisfaciamus⁽⁵⁾. Quam | te Risando not(arium) taliter scribere rogavi. Ac-tu civitate Aria | no, m(en)s(e) per ind(ictionem) et sup(ra)scrip(ta). Felici-ter. (S)

- ✠ Ego q(ui) s(upra) Iohanne me sub(scripsi).
- ✠ Ego q(ui) s(upra) Iohanne me sub(scripsi).

^(a) Si scorgono l'asta di p- e la parte finale del s. abbr. del compendio p(ro)-, nonché l'asta della seconda -p- ^(b) -n- corr. dal f o r principiate, con il secondo tratto allungato sotto il ri-go a riequilibrare il tracciato. ^(c) a par(te) in soprilinea. ^(d) -n- corr. da s ^(e) -r- corr. su legamento tj principiato.

⁽¹⁾ Il termine, non registrato nei lessici, va probabilmente inteso come 'sentiero' interpodereale con funzione di delimitazione o come 'palizzata' che separava gli appezzamenti dei vari proprietari. ⁽²⁾ V. doc. n. 7, nt. (a). ⁽³⁾ Antica unità di misura di superficie (pari a 514 m²) propria dei territori pugliesi e ancora oggi utilizzata. ⁽⁴⁾ Si desidera. ⁽⁵⁾ Liut. 43.

13

1064 maggio, Ariano Irpino

Itta del fu Berengario, con il consenso del marito e mundoaldo Poto di Magelpoto, dona a Orso sacerdote, monaco, preposito e rettore del monastero di S. Angelo di Ariano, un terreno in *area de Asteniano*, ricevendo in *launegilt* un mantello e 3 tari e mezzo di denari d'argento.

Originale, AA, I, n. 16 [A]. Sul *verso*: presso il margine superiore, capovolta rispetto al testo, in beneventana della fine dell'XI sec.: «Donatio»; più in basso di mano del XIII sec.: «Donatio de terra ecclesie Sancti Angeli ubi area Steniani dicitur». Sopra questa nota, tre mani del sec. XIV e XV scrivono: «In Ariano», «De Ariano», «In Ariano».

Cf.: PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., pp. 105, 111, 118; LOUD, *The Abbots of St. Sophia* cit., p. 9.

La carta è palinsesta, anche se le tracce della *scriptio inferior* sono inintelligibili a causa del pessimo stato di conservazione della pergamena. Il supporto è caduto in più parti, sono evidenti tracce di rosicature e macchie violacee pervadono l'intero foglio. Inchiostro marrone chiaro, unico per il testo e le sottoscrizioni.

Nel documento non si fa cenno ad alcuna dipendenza del monastero da S. Sofia (v. note introduttive al doc. n. 12, che presenta la stessa peculiarità).

✠ I(n) n(o)m(ine) D(omi)ni. An(no) millesimo sexagesimo quarto ab incarnatione d(omi)ni nostri Iesu Christi, et vic(esimo) sexto an(no) princ(ipatus) dom(n)i Landolfi et octavo an(no) princ(ipatus) | dom(n)i Paldolfi f(ili) eius gloriosi princ(ipis), m(en)s(e) magio, sec(un)da ind(ictione). Ego mulier nomine Itta filia quondam Bernegnari et q(ue) sum uxor Poti f(ili) Magelpoti^(a), | declaro me abere una pecia de terra in loco ubi area de Asteniano dicitur, q(ue) michi est pertinentem ab a ipso supradic(to) genitor[e meo]; | ex qua vero ipsa pecia de ipsa terra congruum est michi donare Ursi sacerdoti et monachi atque prepositi rector monaste[r]ii S(an)c(t)i An|geli, q[(ui) c]onstructum est foras muro uis civitatis Ariano sup(er) ipsa rebolta; set illud firmiter facere non possu(m) sine consensu et | voluntate iam dic(t)i Poti viro et mundoalt meum, in cuius mundium subiacere conosco, ideo valde ego illum rogare cepi [ut] | in anc mea donatione iuxta legem michi consentiret: ille autem deprecationem meam libenter exaudivit velut ego illum deprecavit. | Quapropter statim ego q(ui) s(upra) Itta, per consensu et voluntate iam dic(t)i Poti vir et mundoalt meum, una cum ipso ante Iohanne iudice aliosque tes|tes, bona nostra voluntate, per hanc quoque videlicet car(tulam) donavimus tibi q(ui) s(upra) Ursi prepositi ipsa pecia de ipsa terra q(ue) nos abemus in iam dic(to) | loco, per hec vero finis: desup(er) via puplica; de latere et de subto a r[eb(us)] predic(t)i monasterii Sancti Angeli; de quar(ta) par(te) a rebus nostra et de con|sortibus nostris et ter(mini) fic(t)i, et ascendente per ipsi ter(mini) et coniungit [se in pre]dic(ta) via puplica prioras fines. Infra omnes iste finis q(ue) prele|gitur ita integram ipsa pecia de ipsa terra tibi q(ui) s(upra) [Ursi prepositi] donavimus, unde nec nobis neque ad heredibus nostris ne|que ad nullis aliis vero hominibus nullam exinde reserbabim[(us) cuilibet por(tionem)], set una cum inferius et superius et cum via et cum andito |

suo quam et cum omnibus suis pertinentiis illud tibi q(ui) s(upra) Ursi prepositi donavimus, ad semper abendum et possidendum et omnia exinde | faciendum, quodcu(m)que tu q(ui) s(upra) Urso prepositus et tuis successoribus seu pars predic(ti) monasterii facere volueritis sine contradictione nostra | et de nostris heredibus, aut sine cuiuscu(m)que requisitionibus. Unde pro confirmandam atque stabiliscendam hanc nostra donati[one, | i]uxta legem recepimus a te q(ui) s(upra) Urso prepositus exinde launegilt mantellum unum et tribus tari et medio de denari de argen|to boni, ea ratione, ut amodo et semper tu q(ui) s(upra) Urso prepositus quam et tuis successoribus seu pars^(b) predic(ti) monasterii eadem nostra | donatione, velut prelegitur, securo nomine illud abere et possidere valeatis. Et hoc repromittimus nos et obligamus nos et | nostris heredibus tibi q(ui) s(upra) Ursi prepositi et ad tuis successoribus seu et ad pars predic(ti) monasterii ut eadem nostra donatione sicut | prelegitur, nos illud vobis omni te(m)pore ab omnibus hominibus et ab omnique partibus antistemus et defendemus per ipsa quad(iam), | quod nos q(ui) s(upra) Ita et Poto tibi nominati Ursi prepositi dedimus et media(torem) tibi posuimus Iohanne viro ger(mano) meaque Poti et cognatus | meaque Itte pro illud vobis defensandum uti prelegitur; quod si non poterimus aut forsitan nos ipsis per quavis ingenium h|anc donatione qualitercu(m)que illud removere aut tornare quesierimus, ideo ante omnibus questio nostra^(c) exinde sit vacua et | taciti et tribus aurei solidi Const(antinat)i boni nos nostrisque heredibus tibi q(ui) s(upra) Ursi prepositi et ad tuis successoribus seu ad pars predic(ti) monasterii co(m)ponere obligamus, et ipsum iam dic(tum) donum nos vobis ferquidum⁽¹⁾ restituamus, sec(un)dum Langobardorum legem, una cum omnibus suis hedificiis et | remeliorationibus quamquam lex continet de susceptum launegilt. De colludionibus autem si a vos pulsati fuerimus, ad sancta Dei evang(elia) nos in|de vobis legibus satisfaciamus⁽²⁾. Quam te Risando not(arium) taliter scrib(ere) rogavimus. Actum civitate Ariano, | m(en)s(e) per ind(ictionem) et sup(ra)scrip(ta). Feliciter. (S)

✠ Ego q(ui) s(upra) Iohanne me sub(scripsi).

✠ Ego q(ui) s(upra) Iohanne me sub(scripsi).

^(a) *Si scorgono gli occhielli di -g- e di -e-* ^(b) *A pras* ^(c) *A nra senza s. abbr.*

⁽¹⁾ Roth. 175 e Liut. 43. ⁽²⁾ Liut. 43.

14

1067 ottobre, Ariano Irpino

Pietro del fu Giovanni dona per l'anima al monastero di S. Angelo di Ariano metà della vigna e del terreno libero, con la sua porzione di olive, siti sotto il monte Roccualdo, che possiede in comunione con il fratello.

Originale, AA, I, n. 13 [A]. Sul *verso*: in testa, in beneventana della fine dell'XI sec.: «Off(ertio) Petri de vinea in monte Roccaldi»; cui una mano del XIV sec. aggiunge immediatamente sotto: «in Sancto Angelo de Ariano»; presso il centro del foglio e in senso rovesciato, nota di mano del XIII sec.: «De Monte Roccualdo»; altre note di età moderna.

Cf.: PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., pp. 105, 111-112, 118; LOUD, *The Abbots of St. Sophia* cit., p. 10; MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 90 (per la cronotassi degli abati di S. Sofia).

La carta è palinsesta e tracce della *scriptio inferior* affiorano in particolare lungo il margine sinistro, pure se soltanto poche e isolate parole sono riconoscibili alla luce ultravioletta: all'altezza delle sottoscrizioni si legge: «✠ *Ego Maielfrid teste su(m)*», non altrimenti noto, seguito da «✠ *Ego [..... t]este su(m)*». La membrana è caduta nella parte centrale del margine destro e nello spigolo superiore destro, nonché in minima parte nel margine sinistro. Macchie di colore violaceo coprono l'intero foglio e tracce di umidità, soprattutto nella metà superiore, rendono illeggibile la scrittura. Inchiostro marrone chiaro, unico per il testo e le sottoscrizioni.

Si data con certezza all'ottobre 1067, in quanto a tale anno rinviano sia il 30° anno di principato di Landolfo VI (associato dal padre nell'agosto 1038, cfr. *Annales Beneventani* cit., p. 134), sia il 12° anno di principato di Pandolfo IV (associato dal nonno e dal padre nell'agosto 1056, cfr. *Annales Beneventani*, p. 140, nt. 2), sia la VI indizione, calcolata secondo il computo bizantino: è pertanto presumibile che il rogatario abbia utilizzato l'inizio dell'anno civile secondo lo stile bizantino, anch'esso con inizio al 1° settembre.

Amico II ricoprì la carica di abate di S. Sofia, secondo Zazo, negli anni che vanno dal 1061 al 1065 (ZAZO, *I beni della badia di S. Sofia* cit., p. 152, nt. 136), mentre nella cronotassi di Martin è attestato dal 1065 al 1068, anno della sua morte (MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 90).

[✕] I(n) n(o)m(ine) <D(omi)ni>. An(no) mill[e]simo sexagesimo octavo ab incarnatione d(omi)ni nostri Iesu Christi, et tri[ce]simo an(no) princ(ipatus) d(o)m(n)i Landolfi et duodec(imo) an(no) princ(ipatus) d(o)m(n)i Paldolfi f(ili) eius gloriosi princ(ipis), m(en)s(e) october^(a), | sexta ind(ictione). Ego Petrus f(ilius) quondam Iohanni declaro me abere una pecia de vinea et terra vac[ua] | in loco sup(ero) monte Roccardo communiter cum Amato ger(manus) meus, unde ego accipere debeo [me] | dietate; ex [qua ve]ro ipsa por(tione) mea, q(ue) est medietate de ipsa pecia de ipsa vinea et de ip[s]a terra, congr[uu(m)]^(b) est michi pro mercede et rede(m)tionis anime mee offerre in monasterio Sancti An|geli, qui constructum est foras muro uis civitatis Ariano sup(er) ipsa rebolta, ubi custos esse vide|tur Urso sacerd[os]^(c) [et m]onachus atque prepositus, subditus monasterii Sancte Sofie, q(ui) constructum | est in|tus in bet[ere] c[ivitate] Benebentum, ubi nunc, Deo tuente, domno Amicus abb(as) ibi presse vide|[t]ur. Propterea ego q(ui) s(upra) Petrus, sic[ut mi]chi congruum est bona mea voluntate, ante Iohanne iudice | aliosque testes, per [han]c quoq[ue] vid(e)licet ca[r]tulam in sui ratione Dei omnipotentis m(isericord)ia co(m)pulsus | pro mercede et rede(m)tionis a[nime] me[e] ut in eterna be[atitudine] requiem invenire possam, cum in|ferius et superius et cum viis et cum a[n]d[ic]tis suis quam et cum omnibus suis per[tin]enziis, offero ego ipsa por(tionem) | mea q(ue) est medietate de ipsa pecia de ipsa vinea et de ipsa terra in predic(to) monasterio; ipsa pe|cia de ipsa vinea, per hec vero finis: desup(er) a media rasatoria⁽¹⁾ et ter(mini) fic(ti) a vinea Grimoaldi, de alia | par(te) a m[e]dia semontia⁽²⁾ a vinea Iohanni Cristiani, de sup(ero) cum propria sepe sua ab ipso andito commu|nale, de quar(ta) par(te) ab ipso alio andito co(m)munale. Infra omnes iste finis q(ue) prelegitur ita | integra medietate de ipsa pecia de ipsa vinea et ipsa medietate de ipsa [terra va] | cua et cum por(tione) mea de ipse olibe offero ego in prefato monasterio ad eius rectoribus reg[antur] | et possidentur securiter inde faciendum om-

nia quodcu(m)que pars predic(ti) monasterii et eius recto|ribus facere voluerint, sine contradic(tione) mea et de meis heredibus, aut sine cuiuscu(m)que requisitionibus. | Et omni te(m)pore ego q(ui) s(upra) Petrus et meis heredibus antistemus et defensemus ipsa supra dic(ta) mea offer|tione ad pars prephati monasterii et ad eius rectoribus ab omnibus hominibus et ab omni que partibus. | Unde obligo me ego q(ui) s(upra) Petrus et meis heredibus obligo ad pars predic(ti) monasterii et | ad eius rectoribus, ut si aliquando te(m)pore hanc mea offertione qualitercu(m)que illam re|mobere aut tornare quesierimus, aut si aliqua intentione ad pars predic(ti) monasterii^(d) et ad | eius rectoribus exinde emiserimus, aut si illud omni te(m)pore ab omnibus hominibus et ab omni que parti|bus antistare et defendere noluerimus sicut prelegitur, tunc sex aurei soli(di) Const(antinat)i boni | ego q(ui) s(upra) Petrus et meis heredibus ad pars prephati monasterii et ad eius rectoribus componere obligavit, et ipsa supr[a] d[i]cta mea offertione semper firmiter et stavile permaenad in predic(to) | monasterio et ad eius rectoribus, per supra scrip(tam) obligata pena. Quam te Risando not(arium) ta|liter scrib(ere) rog[avim(us)]. Actu civitate Ariano, m(en)s(e) per ind(ictionem) et sup(ra)scrip(ta). Feliciter. (S)

✠ Ego q(ui) s(upra) Iohanne me sub(scripsi).

✠ Ego Salegrimo diaconus me sub(scripsi).

^(a) Si scorge il primo tratto di -r ^(b) Sono appena visibili la c-, la -g- e il primo tratto di -r-, nonché il s. abbr. sopra la seconda -u- ^(c) Si scorge la parte superiore di -s ^(d) -n-corr. su s

⁽¹⁾ V. doc. n. 7, nt. (a). ⁽²⁾ V. doc. n. 12, nt. (a).

Orso vescovo di Ariano concede a maestro Amuri del fu Giovanni la chiesa di S. Gregorio, da questo edificata fuori della città di Ariano *in ca-*

pite de ipsa revolta, e la libera *ordinatio* dell'officiante, con l'obbligo di corrispondere all'episcopio il censo annuo di un paio di *oblatae* e di un cero a Natale e a Pasqua.

Originale, AA, I, n. 15 [A]. Sul *verso*: in beneventana della fine dell'XI sec.: «Pr(ecept)a Amuri in S(ancto) A(ngelo)», cui immediatamente sotto due diverse mani beneventane di poco successive aggiungono l'una: «Libertatis» e l'altra, di seguito: «S(ancti) Greg(orii)»; altra mano di poco successiva scrive: «In Aria(no)»; di mano del secolo XIV: «Preceptum Ursi episcopi Arian(ensis) | de libertate ecclesie S(anc)ti Gre|gorii». Nello spazio tra queste due note, di mano del secolo XIV: «L(ectum) est». Altra nota di epoca moderna.

Ed.: PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., pp. 373-375, n. III (con la data 1087, 1102, 1117).

Cf.: PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., pp. 342, 343-344.

La pergamena, dealbata sul *recto*, presenta qualche lacerazione in corrispondenza di antiche pieghe, con lievi perdite di testo, e picchiettature violacee, addensantesi nella parte inferiore del foglio. Inchiostro marrone chiaro. Il sigillo cereo impresso, ora deperdito, ha lasciato un alone del diametro di circa 29 mm; per una descrizione più minuziosa, cfr. PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* II cit., pp. 373-375.

Gli unici elementi cronologici forniti dal documento sono la menzione del primo anno di episcopato di Orso, non altrimenti noto, che correva nell'XI indizione, nonché del mese di dicembre. La datazione proposta nel 1955 da Pratesi, che indica tre anni diversi, può essere ulteriormente ristretta in base alla copia di un documento del 1114 con cui il conte Giordano restituisce a S. Sofia la chiesa di S. Angelo di Ariano (edito in MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., pp. 721-724) nel quale è menzionata la medesima chiesa di S. Gregorio come già soggetta a S. Sofia di Benevento, il che esclude la data del 1117.

La chiesa, che sorgeva da tempi remoti a sud-ovest della città nel rione della Strada, era ancora attiva ed attestata negli anni successivi al terremoto del 1732 (cfr. DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., pp. 55, 107 e 577).

✠ Nos Ursus gratias^(a) Dei^(b) episcopus sancte sedis Arianensis. Concedo tibi Amuri magistri f(ilio) quondam Iohanni ecclesia vocabulo Sancti Gregorii quem tu | nominato Amuri a nobo fundamine usque ad culmen fabricasti adque nos edificare fecisti im^(a) propriam rebus tua foras civitatem Aria|no, in capite de ipsa revolta, ut tu nominato Amuri et tuis heredibus amodo et semper liberam illam habeatis absque omni

con|trarietate nostra et de nostris successoribus; tantum tu nominato Amuri et tuis heredibus detis vos censum per[pe]tuali | ter in Natibitatae domini nostri Iesu Christi et im^(a) Pascha maiore, qui est resurrectio domini nostri Iesu Christi, ana uno pario de oblate | et uno cirio at pars nostrum^(a) episcopio. Nam ipsum alium quod in ipsam ecclesia Dominus dederit per suos fideles, totum illum tu nomina|to Amuri et tuis heredibus abeatis illum ad vestram proprietatem; et liceat te q(ui) s(upra) Amuri et tuis heredibus ibidem in ipsam | ecclesia ordinare presbiter quale vos volueritis ad regendum ipsam ecclesia sine contradictione nostra et de nostri successoribus. | Anno Deo fabente primo episcopatum nostrum, mens(e) dece(m)ber, undecima ind(ictione).

(SI D)

^(a) Così A. ^(b) d- corr. da ep(iscopu)s parzialmente eraso.

16

1126 novembre, Ariano Irpino

Bisanzio del fu ***** dona a Dauferio prete della chiesa di S. Lucia, sita fuori le mura di Ariano, una vigna in località S. Pietro in Galarizzi, ricevendo in *launegilt* un mantello e una somma di denaro.

Originale, AA, I, n. 60 [A]. Sul *recto*: lungo il margine inferiore, *probatio pennae*: «Non». Sul *verso*: presso lo spigolo destro e capovolta rispetto al testo, nota di mano del XIII sec.: «Sancte Lucie»; presso il margine sinistro, dello stesso secolo: «De Ariano»; immediatamente sotto e parzialmente coperta da nota di età moderna, una mano del sec. XV scrive: «Pro ecclesia Sanctae Luciae». Altre note di epoca moderna.

L'umidità ha provocato la putrefazione e la successiva caduta della membrana in quasi tutto il margine destro e, in misura minore, nel margine sinistro, che è stato rifilato, con perdite di testo; vistose picchiettature violacee ricoprono tutta la superficie, dealbata e rigata a secco. Inchiostro marrone chiaro, unico per il testo e le sottoscrizioni, seguite da un tratto di penna a chiusura del rigo. Pure se

in forma soggettiva, queste sono tutte di mano del rogatario, che altera la propria calligrafia per suggerirne l'autografia.

Si attribuisce con certezza il documento al 1126, considerando che *Iohannes* «II» *notarius* può aver calcolato l'inizio dell'anno civile secondo lo stile bizantino al 1° settembre oppure, più probabilmente, può aver utilizzato il *mos campanus*, declinato in anticipo sull'anno reale come nel computo pisano, così come farà anche in un documento del 1130 (v. *infra* doc. n. 17).

Indizione bizantina.

La località di San Pietro *ad Largarisi*, ora Galarizzi, è situata a sud della città, tra il vallone di Masciano e gli abitati di Villanova del Battista e Flumeri, e una chiesa di S. Pietro è citata nella Platea ecclesiastica del 1517 come *S. ti Petri in Galaris* (cfr. DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., p. 113 e mappa 3, f.t.).

La chiesa di S. Lucia era addossata alla cinta muraria alle falde del colle del Calvario, dove *domnus Girardus comes habuit castellum* (v. *infra* doc. n. 18) e dove sorgerà in seguito la chiesa del Monte Calvario (cfr. VITALE, *Storia della regia Città* cit., p. 233); probabilmente lo stesso *Dauferius* era *rector* della chiesa tra il maggio 1132 (MSBn, S. Sofia, VIII, n. 35) e il gennaio 1134 (v. *infra* doc. n. 17); la chiesa fu smantellata nel 1557 durante i lavori difensivi degli Spagnoli, che richiesero la distruzione di chiese, case e orti (cfr. DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., pp. 106, 141).

[✕] In no(m)i(n)e D(omi)ni. Anno mill(esimo) centesimo vicesimo septimo, ab i(n)car(natione) domini nostri Iesu Christi, | [me]nse no[vem]bri^(a), q(ui)nta i(n)dic(tione). Ego Bisantius fi(lius) cuiusdam ***** declaro me hab[ere] | unam vineam in loco qui dicitur ad Sanctum Petrum ad Largarisi, quam vero vineam congruum est michi | don]are Dauferio presbitero pro parte ecclesie Sancte Lucie, que constructa esse videtur foras muros huius | [civit]atis Areani, q(ui) predictus sacerdos eidem prefate ecclesie preesse videtur. Propterea sic(ut) michi | [congruu]m est bona etenim mea voluntate ante Robbertu(m) iudice alio-sque subscrip[(tos) testes] | [p(er) hanc qu]oque videlicet cartulam dono tibi q(ui) s(upra) Dauferio presbitero pro parte iam dicte ecclesie in-te[gra(m) | p(re)dicta(m) vinea(m)] in predicto loco per hos fines: de-sup(er) a vinea Ursi Saraceni et termiti ficti; de la[tere a vi]nea p(re)dic]te ecclesie; de sup[er]to a vinea eiusdem ecclesie Sancte Lucie; de quarta parte a via antiqu[a cu(m)] | propria sepe. Infra hos omnes fines q(ui) preleguntur ita integram ipsam vineam in predic(to) loco tibi q(ui) s(upra) [Dau-fe] | rio presbitero pro parte prefate ecclesie donavi, et de cuncta hac mea

donatione q(ue) prelegitur nec m[ichi] | neque heredibus meis neque quartam uxoris mee neque ullis aliis vero hominibus aliquam exinde reserv[a] | vi cuiuslibet portionem, set una cum inferius et superius et cum viis et anditis suis et cum omnibus [suis] | pertinentiis illam tibi q(ui) s(upra) Dauferio presbitero pro parte predic(te) ecclesie donavi ad semper habendum et pos[su] | dendum et omnia exinde faciendum, quodcu(m)que tu q(ui) s(upra) Dauferi(us)^(b) sacerdos tuique successores pro parte | iam dic(te) ecclesie facere volueritis sine contradictione mea et meorum her(edum), aut s[ine] cuiuscu(m)que | requisitionibus. Unde pro confirmanda atque stabiliscenda hac mea donatione, iux[t]a legem^(c) | recepi a te q(ui) s(upra) Dauferio presbitero pro parte eiusdem ecclesie launegilt mantellum unum et [... soli] | dos et quindecim denarios quos tu q(ui) s(upra) Dauferi(us) sacerdos ex vinea et ortali^(d) de ba[.....] | q(ue)] vinea et q(ui) ortus erant Sancte Lucie prenominate, accepisti, ea videli[c]et rat[i]one, | ut a]modo et semper tu q(ui) s(upra) Dauferi(us) presbiter tuique successores pro parte iam dic(te) ecclesie [eande(m) | mea]m donationem, velut prelegitur, securo nomine illam habere et possidere va[lea] | ti[s]. Et] | hoc repromitto ego q(ui) s(upra) Bisantius et obligo^(e) me et meos heredes tibi q(ui) s(upra) Dauferio [tuique suc] | cessoribus pro parte prefate ecclesie ut eandem meam donationem que prelegitur nos illa vob[is om(n)i] | te(m)pore ab o(mn)ibus ho(min)ibus ab o(mn)ibusque partibus antistemus et^(f) | defensemus per ipsam guadiam quam ego q(ui) s(upra) | Bisantius tibi q(ui) s(upra) Dauferio presbitero dedi et mediatores tibi posui Raonem fi(lium) cuiusdam Iohannis Co(n) | sini et Roggerium fratrem eius ad pignerandum eos et eorum heredes in omnibus rebus eorum sine calu(m)pn[ia] | pro illam vobis ad partem predictae ecclesie defensando uti prelegitur; quod si non potuerimus aut [si for] | sitan nos ipsi per quodvis ingenium^(g) hanc donationem qualitercu(m)que illam remove a[ut] | tornare quesierimus, ideo ante omnia questio nostra exinde sit vacua et t[aciti et q(ui)n] | que aureos soli(dos) Const(ant)i(natos) bonos me q(ui) s(upra) Bisantium et meos her(edes) tibi q(u)i s(upra) Dauferio tuisq(ue) | successoribus ad partem predic(te) ecclesie co(m)ponere obligavi et ipsum iam dictum [donu(m) nos vob(is) ferq(ui) | d]um restituamus sec(un)dum Longobardorum legem una cum omnibus suis edificiis et [remeliorationi] | bus q[ua]a[m]quam

lex continet de suscepto launegilt. De colludio autem, si a v[o]s pu[lsati fuerim(us)], | ad sancta Dei evangelia nos inde vobis legibus satisfaciamus⁽¹⁾. QUAM te IOHANNES [NO]T[(arium)] | taliter scrib(ere) rogavi. Act(um) civitate Ariano, m(ense) per indic(tionem) et sup(ra)scrip(ta). Feliciter. (S)

✕ Ego q(ui) s(upra) Robbertus iudex.

✕ Ego Urso testis sum.

✕ Ego Iohannes testis sum.

✕ Ego Petrus testis sum.

✕ Ego Iohannes testis sum.

^(a) si vede la parte superiore dell'asta di -b- ^(b) D- corr. da a principjata. ^(c) Si scorge il primo tratto di -m ^(d) -a- corr. da o, -li aggiunto nello spazio tra le parole. ^(e) o- aggiunta nello spazio dopo et, con -b- corr. su altra lettera non distinguibile, forse a ^(f) et corr. sull'occhiello di d principjata. ^(g) -e- aggiunta in un secondo momento.

⁽¹⁾ Liut. 43.

17

1130 marzo, Ariano Irpino

Tasso monaco, preposito e rettore del monastero di S. Angelo di Ariano, per sovvenire alle necessità economiche del monastero e con *licentia* di Franco abate e dei monaci di S. Sofia di Benevento, estende la concessione in usufrutto della vigna con orto sita presso la chiesa di S. Gregorio, di cui godeva vita natural durante Bulgaro del fu Lanzo, al figlio di questi Roberto e ai futuri nipoti maschi per 5 *cupellae* e mezzo di frumento, del valore di cinque romanati.

Originale, BAV, Vat. lat. 13490, n. 25 (già I/11) [A]. Sul *verso*: nel margine inferiore di mano del XIII secolo: «De vinea porte». Nel margine superiore due note, presumibilmente del secolo XIII, delle quali è possibile leggere con l'ausilio della lampada di Wood soltanto poche lettere sparse: «[...] <lacuna di estensione imprecisabile> Bu[lgar]o vineam quide(m)» e «vine»; più sotto di mano di XIV sec.: «Quomodo prior Sancti Angeli de Ariano vendidit unam vineam in Ariano

te(m)pore famis ratione». Capovolta a circa metà del foglio una mano del XV secolo scrive: «Iura prioratus Arianen(sis)». Altre note di epoca moderna.

Cf. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., p. 118; PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., p. 343; MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 92 (per la cronotassi degli abati di S. Sofia).

Pergamena rigata a secco, con rade macchie di umidità. Inchiostro marrone scuro, unico per il testo e le sottoscrizioni, tutte di mano del notaio e seguite da un tratto di penna a chiusura del rigo. Si potrebbe ipotizzare l'autografia del *signum crucis*, della *E* di *Ego* e del *signum* personale di *Bernardus iudex*, ma non vi è alcuna certezza al riguardo. Più o meno a partire da r. 30 fin quasi alla fine del testo si nota un incremento nell'uso di abbreviazioni rispetto alla parte iniziale, temendo forse il rogatario di non avere a disposizione spazio sufficiente per completare il documento.

Poiché nel marzo 1131 correva la IX indizione e non l'VIII, si data al 1130 ipotizzando l'uso del *mos campanus*, declinato in anticipo sull'anno reale come nel computo pisano (v. *supra* doc. n. 16).

Eletto forse alla fine del 1128, ma consacrato nel 1129 (cfr. *Annales Beneventani* cit., p. 159), l'abate Franco è ricordato nella cronotassi di Zazo fino al luglio 1134, quando sarebbe stato eletto abate Guglielmo, documentato nel 1135 (cfr. ZAZO, *I beni della badia di S. Sofia* cit., p. 152, nt. 136), mentre secondo Martin, che non menziona Guglielmo, Franco avrebbe retto S. Sofia dal [1139-1142] (cfr. MARTIN, *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., p. 92).

✠ In no(m)i(n)e D(omi)ni. Anno mill(esimo) cent(esimo) tricesimo primo ab incar(natione) domini nostri Iesu Christi, mense martio, octava | indic(tione). Ego Tasso monachus prepositus et rector monasterii Sancti Angeli quod constructum est foras muros | huius civitatis Ariani super ipsa revolta, subditum monasterio Sancte Sofie quod fundatum est in veteri civita|te Beneventi, ubi nunc, Deo tuente, dompnus Francus abbas regimen tenere videtur, dum quodam tempo|re famis superveniente, cohactus valida indigentia et non habens victum quo possem me et clientes ecclesie susten|[ta]re, animadverti aliquid ex rebus predicti monasterii Sancti Angeli vendere, ut hoc tempus famis evadere possemus; | et cum sic animadvertere cepissem, inveni quendam nomine Bulgarum f(ilium) cuiusdam Lanzi, co(n)sortem predic|ti nostri monasterii Sancti Angeli, habentem quandam vineam ex parte eiusdem nostri monasterii iuxta ecclesiam Sancti Grego|rii⁽¹⁾ quam tenere debebat et

frudiari diebus vitae sue, cui Bulgaro hanc meam inopiam patefecit; at ipse Bulgarus hec audiens, dixit se daturum michi quinque cupella et dimidium frumenti si ego vellem dare Robberto filio suo et filiis masculinis qui ex eodem Roberto nati viderentur, ipsam predictam vineam cum quodam ortale quod est infra eandem vineam et ortale Guidelmi filii cuiusdam Odoaldi Lanzi et cimiterium predictae ecclesie Sancti Gregorii ad usufruendum diebus vite eorum, quod michi bonum faciendum esse comparuit; sed quia vidi me illud facere non posse absque licentia predicti abbatis et fratrum, ivi ad domnum abbatem et ad quosdam fratres et hec omnia innotui, qui hec audientes, habito inter se consilio, dederunt inde michi licentiam faciendi. Quapropter ego prephatus Tasso monachus atque prepositus accepta hac licentia et habito consilio cum Tasselardo iudice et advocatore nostri predicti monasterii Sancti Angeli et cum clericis et parochianis eiusdem nostri monasterii et atque una cum eodem Tasselardo iudice et advocatore nostro, ante Bernardum iudicem aliosque subscriptos testes per hanc quoque videlicet cartulam do et trado tibi Roberto filio predicti Bulgari totam et integram ipsam predictam vineam cum predicto ortale quod est coniunctum cum eadem vinea et quod esse videtur per hos fines: desuper a carbonario predicti Guidelmi filii Odoaldi Lanzi et ipsum cimiterium predictae ecclesie Sancti Gregorii et termiti ficti, de latere a casalino predicti nostri monasterii Sancti Angeli, quod tenere videtur Maraldus filius Landi Surdi, et modicum ortalis eiusdem nostri monasterii Sancti Angeli et termiti ficti, de superius ab ipsa predicta vinea, de quarta vero parte qualiter ascendit cum proprio carbonario ab ipso andito communale et coniungit se in ipso predicto ortale supradicti Guidelmi filii Odoaldi Lanzi priori fini. Nam ipsam predictam vineam in subscripto tenore tibi quod supra Roberto dedi et tradidi per fines quos continet cartula⁽²⁾ quam ex eadem vinea predictus genitor tuus ex parte predicti nostri monasterii apud se firmatam retinet, et ad eandem vineam et ad predictum ortale anditum habere debeatis ante ipsam ecclesiam Sancti Gregorii in eundo et redeundo, cum hominibus et animalibus et cum omni vestra congruetate, et exire usque in ipsa strata. Eo videlicet tenore ut tu predictus Robertus^(a) et filii tui legitimi masculini habeatis et possideatis illud securiter usufruendum diebus vite vestre, nam non habeatis illud potestatem

vendendi aut donandi vel loco pignoris ponendi nec quolibet modo alienandi; | et post mortem tui et filiorum tuorum legitimorum revertatur predicta vinea cum predicto ortale in prephato monasterio Sancti An|geli absque omni calu(m)pnia. Unde ego predic(tus) Tasso prepositus recepi a predic(to) Bulgaro genitore tuo ipsa quinque | cupella frumenti et dimidium, que michi se, sicut supra dictum est, ex tui parte daturum promisit, que hoc | te(m)pore huius traditionis vendi possent quinque Romana(tis). Denique ego prephatus Tasso monachus et prepositus pro | securitate tuaque Robberti et filiorum tuorum legitimorum, sicut prelegitur, guadiam tibi dedi una cum predict(o) Tasselgar|do iudice et advocatore nostro, et mediatorem tibi posuimus Iohannem f(ilium) cuiusdam Rolegrimi ad pignerandum eum et eius | her(edes) in omnibus rebus eorum sine calu(m)pniis, hoc tenore ut si hec omnia que a nostra parte dicta sunt remove querierim|mus, aut si ea omnia vobis adimplere noluerimus, aut si illud vobis ego et mei successores sicut supra dictum est | ab omnibus hominibus ab omnibusque partibus antistare et defendere noluerimus, tunc decem aureos soli(dos) Const(ant)i(natos) | bonos me q(ui) s(upra) Tassonem prepositum meosque successores tibi q(ui) s(upra) Robberto tuisque filiis legitimis masculinis | co(m)ponere obligavi, et inantea exinde advers(us) vos taciti et co(n)tempti permaneamus, et que a | nostra parte dicta sunt, inviti vobis adimpleamus per iam dictam guadiam et nominatum media|torem et per iam dictam obligatam penam. Hanc cartulam scripsi ego IOHANNES NOT(arius) iussu | predicti Bernardi iudicis et interfui. Actum civitate Ariani. Feliciter. (S)

- ✘ Ego q(ui) s(upra) Bernardus iudex. (S)
- ✘ Ego Alferius testis sum.
- ✘ Ego Iso testis sum.
- ✘ Ego Maraldus sacerdos testis sum.
- ✘ Ego Beneventus sacer(dos) testis sum.
- ✘ Ego Alferius cle(ricus).

^(a) *Così A.*

⁽¹⁾ V. note introduttive doc. n. 15 ⁽²⁾ Si desidera.

1134 gennaio, Ariano Irpino

Riccardo, vescovo di Ariano, udito il parere del clero dell'episcopio, concede a Doferio sacerdote e rettore della chiesa di S. Lucia la cura parrocchiale dei fedeli già appartenenti alla pieve di S. Pietro della Guardia e ora residenti nel territorio di S. Lucia, fatta salva la libertà di detti fedeli di migrare ad altra parrocchia qualora si trasferiscano altrove.

Originale, AA, I, n. 50 [A]. Sul *verso*: di mano del XIV sec.: «Concessio <così; la prima -c depennata da altra mano, come pare> parrochianorum facta per episcopum Arianensem ecclesie Sancte Lucie de Ariano, subiecte | monasterio Sancte Sophie cum condition(e)». Altre note di epoca moderna.

Ed.: PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., pp. 384-385, n. VI.

Cf.: PRATESI, *Note di diplomatica vescovile* cit., pp. 342, 344.

Pergamena dealbata sul *recto* e rigata a secco, con lievi picchiettature violacee. Inchiostro marrone chiaro, utilizzato anche per la prima e la terza sottoscrizione. Probabile autografia dei *signa crucis* e della seconda sottoscrizione, vergata in minuscola; la prima e la terza sottoscrizione sono in beneventana posata di grande modulo, mentre la quarta (aggiunta successivamente) e la quinta sono tracciate con lettere di modulo più piccolo e scrittura apparentemente più dimessa: tutte però sembrerebbero essere di mano del rogatario e sono seguite da un tratto di penna a chiusura del rigo.

Poiché nel marzo 1133 correva l'XI indizione e non la XII, si data al 1134 ipotizzando l'uso del *mos campanus*, declinato in ritardo sull'anno reale come nel computo fiorentino.

Il vescovo Riccardo non è altrimenti noto.

La chiesa di S. Pietro alla Guardia, situata nel rione omonimo, fu distrutta dal terremoto del 1456, ricostruita poco dopo ed era ancora attestata alla fine del Settecento (cfr. DE PADUA, GIARDINO, *Ariano* cit., pp. 55, 104, 576).

✠ In no(m)i(n)e^(a) Domini. Anno mill(esimo) centesimo tricesimo tertio, ab incar(natione) domini nostri Iesu Christi, mense ianuario, | duodecima indic(tione). EGO Riccardus divina dispensante clementia sancte sedis Arianensis EPISCO|PUS. Dum mee providentie bonum rectumque videtur, atque consilio Sassonis nostri archipresbiteri nec non et Gri-

mo|aldi clerici et Melchisedech et aliorum clericorum nostri episcopii, pariterque presentia eorum et laycorum qui hic sup(er) scripti | sunt, concedo et trado atque confirmo tibi dompno Doferio sacerdoti qui modo esse videris custos ac rector | ecclesie Sancte Lucie⁽¹⁾ que constructa est foras muros huius civitatis Ariani, ubi dominus Girardus comes habuit castel|lum, omnes parrochianos qui fuerunt ex plebe ecclesie Sancti Petri de Guardia et modo resident in territoriiis | prephate ecclesie Sancte Lucie vel residere debent inantea. In ea ratione, ut dum in territoriiis eiusdem ecclesie Sancte | Lucie habitantes paruerint, tam tu quam et tui successores in eadem ecclesia Sancte Lucie pro parrochianis a mo|[do] et semper eos secure habeatis et possideatis sine mea meorumque successorum contradictione et sine cuiuscumque re|quisitione. Quod si eidem^(b) parrochiani a territoriiis predict(e) ecclesie Sancte Lucie secesserint non eos impediatur hec nostra con|cessio, sed secure et libere illius ecclesie plebis sint cuius parrochie iure esse debuerint. Hanc cartulam | concessionis scripsi ego IOHANNES NOT(arius) iussu predicti domini Riccar(di) episcopi. Act(um) civit(ate) Aria(no). Feliciter. (S)

- ✠ Ego qui s(upra) Sasso archipresbiter testis sum.
- ✠ Ego qui s(upra) Grimoaldus clericus interfui.
- ✠ Ego qui s(upra) Melchisedech clericus interfui.
- ✠ Ego Rogerius clericus interfui.
- ✠ Ego Rogerius Consinus testis sum.

^(a) -i(n)e corr. dal primo e secondo tratto di -m dilavata. ^(b) e- aggiunta dopo si, -i- ri-passata e prolungata sotto il rigo.

⁽¹⁾ V. note introduttive al doc. n. 16.

Benedetto del fu Severino di Forgia e signore di Corsano autorizza Ruggero del fu Lolegrimo Erigente, maniscalco di Ariano, che agisce anche

in rappresentanza del prete Tasso del fu Dauferio Scalati, a spostare più a monte il mulino che possiedono in comune *in fluvio Arvi*, ricevendo *nomine launehild* una macina di pietra.

Originale, BAV, Vat. lat. 13490, n. 26 (già III/46) [A]. Sul *verso*: presso il margine superiore nota del XIII sec.: «De molino Arvi Sancti Angeli Arianensis». Altre note di epoca moderna.

L'umidità ha determinato la caduta del supporto nello spigolo superiore sinistro e in altri punti dello stesso margine, con lievissime perdite di testo. Autografa la sottoscrizione del giudice *Telegrimus*; si presuppone l'autografia dei *signa crucis* delle sottoscrizioni, seguite tutte da un tratto di penna a chiusura del rigo, mentre sembra di mano del notaio anche la sottoscrizione in forma soggettiva del teste Bruno.

Guglielmo I, associato da Ruggero II al trono di Sicilia il giorno di Pasqua 1151, successe al padre il 4 aprile 1154, continuando però a datare i suoi diplomi dalla prima incoronazione.

Indizione bizantina.

Benedetto di Forgia, figlio di Severino e feudatario di *Trogisius de Cripta* (Trogiolo di Grottaminarda), nella baronia dei Gesualdo, è *dominus* delle terre di Corsano, Tropaldi e Melito, a lui affidate da Alfano, camerario e amministratore della contea del principato di Salerno, cfr. CUOZZO, *Catalogus Baronum. Commentario* cit., p. 200.

Il *fluvium Arvi* o *Arvium* è comunemente identificato con l'Ufita, cfr. L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del regno di Napoli*, XI, Napoli, Stamperia Giovanni de Bonis, 1816, *s.v.* *Bufeta* (=Ufita), pp. 81-82. Circa l'impossibilità di un'identificazione tra i fiumi *Arvium* e Sabato, tenuti sempre distinti nelle fonti, cfr. S. BORGIA, *Memorie storiche della pontificia città di Benevento ...*, I, Roma, Salomoni, 1763, rist. anast. Bologna, s.d. [ma 1968], pp. 225-226, nt. 1.

✠^(a) In no(m)i(n)e^(b) D(omi)ni^(b). Anno^(c) mill(esimo) cent(esimo) quinquag(esimo) nono ab incar(natione) d(omi)ni nostri Iesu Christi, et nono an[no] | Regni d(om)ni nostri magnifici et gloriosissimi regis WILLELMI, mense novemb(ris), octava indictione. | Ego Benedictus f(ilius) quondam Severini de Forgia, Corsani d(omi)n(us), concedo tibi Roggerio manescalco f(ilius) quondam | Lolegrimi Erigente, qui es habitator Arianensis civitatis, atque permitto tibi vice tua et | vice domni Tassonis presbiteri f(ilius) quondam Daufferii Scalati, ut habeatis licentiam et protestatem remo | vendi^(d) ipsum molinum quod communiter habetis in fluvio Arvi et fundandi seu edifican | di ipsum molinum in superiori loco quam^(e) nunc

fundatum esse videtur, sine contradictione mea | et meorum her(edum) vel sine cuiuscu(m)que a nostra parte requisitione. Ut autem hec concessio apud vos^(f) | et vestros her(edes) semp(er)^(g) firmior et stabilior habeatur, ego q(ui) s(upra) Benedictus de Forgia unam molam | lapideam^(h) nomine launechild a vobis q(ui) s(upra) Roggerio et domno Tassone presbitero recepi. Unde | ante Telegrimum iudicem predictae civitatis Ariani aliosque subscrip(tos) testes, ego prephatus | [B]enedictus de Forgia me et meos her(edes) tibi q(ui) s(upra) Roggerio vice tua et vice predic(t)i Tassonis presbiteri | [et] vestris her(edibus) decem regales aur(eos) componere obligavi, si aliquando hoc remove vel irrumpere | [qu]esierimus, concessione predicta in suo vigore semper manente. Hanc concessionem scripsi ego | ALFERius noT(arius) Ariani iussu predicti d(om)ni Benedicti et quia interfui. Act(um) castello Milet. | Feliciter. (S)

- ✠ Signum crucis proprie manus mei q(ui) s(upra) Benedicti de Forgia.
- ✠ Ego q(ui) s(upra) Telegrimus iudex. (S)
- ✠ Signum crucis proprie manus Alexandri militis.
- ✠ Ego Bruno testis sum.

^(a) Si scorge l'estremità del braccio discendente del signum crucis. ^(b) Non si scorgono gli usuali s. abbr. per la caduta del supporto. ^(c) Si scorgono solo i tratti inferiori con la traversa della A- capitale. ^(d) Segue sedium espunto con tratti di penna sopra e sotto il rigo. ^(e) -a-corr. su altra lettera, forse e principata. ^(f) Si scorge il tratto discendente di -s ^(g) Non si scorge l'asta discendente di -p né il relativo s. abbr. per il compendio a causa di un foro della pergamena. ^(h) Si scorge solo l'estremità del s. abbr.

TABELLA 1
ELENCO DEI DOCUMENTI ROGATI AD ARIANO IRPINO
(X - XII secolo)¹

	data	segnatura	edizione
1.	948 (?) febbraio	AA, I, n. 35*	(n. 1)
2.	991 marzo	AMV, perg. n. 15	CDV, I, n. 14, pp. 52-55
3.	1006 febbraio	MSBn, S. Sofia, XII, n. 7	—
4.	1006 agosto	BAV, Vat. lat. 13490, n. 2 (già III/95)*	(n. 2)
5.	1012 novembre	BAV, Vat. lat. 13490, n. 3 (già III/47)*	(n. 3)
6.	1013 marzo	BAV, Vat. lat. 13490, n. 4 (già III/91)	—
7.	1016 ottobre	BAV, Vat. lat. 13491, n. 4 (già III/34)	—
8.	1024 dicembre	BAV, Vat. lat. 13490, n. 6 (già I/12)*	(n. 4)
9.	1025 maggio	BAV, Vat. lat. 13490, n. 7 (già III/106)*	(n. 5)
10.	⟨1028 (?)⟩ maggio	AA, I, n. 17 <i>scriptio inferior</i>	PRATESI, « <i>Chartae rescriptae</i> » cit., App., n. 1, pp. 121-123
11.	1028 agosto	BAV, Vat. lat. 13490, n. 8 (già III/43)	—
12.	1033 (?) ottobre	BAV, Vat. lat. 13490, n. 1 (III/49)* ²	(n. 6)
13.	⟨1033 settembre – 1034 giugno-luglio (?)⟩	BAV, Vat. lat. 13490, n. 13 (già III/107) <i>scriptio inferior</i>	PRATESI, « <i>Chartae rescriptae</i> » cit., pp. 106-110
14.	1039 (?) agosto	AA, I, n. 19 <i>scriptio inferior</i>	PRATESI, « <i>Chartae rescriptae</i> » cit., App., n. 2, pp. 123-126

¹ I documenti contrassegnati con asterisco sono editi in Appendice e tra parentesi tonde se ne indica il numero di catena assegnatogli.

² La vecchia segnatura non è attualmente visibile: si indica pertanto, qui e di seguito, quella rilevata da Pratesi nel 1956, cfr. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» cit., p. 110, nt. 28.

	data	segnatura	edizione
15.	1043 aprile	AA, I, n. 34*	(n. 7)
16.	1043 settembre-dicembre	BAV, Vat. lat. 13490, n. 5 (III/51)	—
17.	1050 novembre	AA, I, n. 52*	(n. 8)
18.	1052 marzo	BAV, Vat. lat. 13490, n. 9 (già III/99)	—
19.	1052 giugno	BAV, Vat. lat. 13490, n. 10 (già I/22)	—
20.	1058 novembre	AA, II, n. 53*	(n. 9)
21.	1060 gennaio	BAV, Vat. lat. 13490, n. 11 (già I/34)	—
22.	1062 aprile	AA, I, n. 17 <i>scriptio superior</i> *	(n. 10) PRATESI, « <i>Chartae rescriptae</i> » cit., App., n. 3, pp. 127-129
23.	1062 maggio	BAV, Vat. lat. 13490, n. 12 (già III/97)	—
24.	1063 marzo	AA, I, n. 19 <i>scriptio superior</i> *	(n. 11) PRATESI, « <i>Chartae rescriptae</i> » cit., App., n. 4, pp. 129-131
25.	1064 febbraio	BAV, Vat. lat. 13490, n. 13 (già III/107)* <i>scriptio superior</i>	(n. 12)
26.	1064 marzo	BAV, Vat. lat. 13490, n. 14 (già III/98)	—
27.	1064 maggio	AA, I, n. 16*	(n. 13)
28.	1067 ottobre	AA, I, n. 13*	(n. 14)
29.	1069 ottobre	BAV, Vat. lat. 13490, n. 15 (già III/92)	MASSA, <i>Prassi giuridica</i> cit., pp. 17-20, n. 1
30.	1069 ottobre	BAV, Vat. lat. 13490, n. 16 (già III/48)	MASSA, <i>Prassi giuridica</i> cit., pp. 20-21, n. 2
31.	1072 marzo	BAV, Vat. lat. 13490, n. 17 (già I/46)	—
32.	1075 giugno	BAV, Vat. lat. 13490, n. 18 (già I/18)	—

	data	segnatura	edizione
33.	1077 aprile	BAV, Vat. lat. 13490, n. 19 (già III/55)	—
34.	1077 maggio	BAV, Vat. lat. 13490, n. 20 (già III/96)	—
35.	1081 gennaio-febbraio	BAV, Vat. lat. 13490, n. 21 (già 94)	—
36.	1081 marzo	BAV, Vat. lat. 13490, n. 22 (già 100)	—
37.	1090 (?) marzo	BAV, Vat. lat. 13490, n. 23 (già III/12)	—
38.	1099 agosto	BAV, Vat. lat. 13490, n. 24 (già 45)	—
39.	«1087 o 1102» dicembre	AA, I, n. 15 *	(n. 15) PRATESI, <i>Diplomatica vescovile</i> cit., App., n. III, pp. 373-375
40.	1122 luglio	BAV, Vat. lat. 13491, n. 16 (già III/57)	—
41.	1125	MSBn, S. Sofia, XII, n. 44	—
42.	1126 novembre	AA, I, n. 60*	(n. 16)
43.	1130 marzo	BAV, Vat. lat. 13490, n. 25 (già I/11)*	(n. 17)
44.	1132 maggio	MSBn, S. Sofia, VIII, n. 35	—
45.	1134 gennaio	AA, I, n. 50 *	(n. 18) PRATESI, <i>Diplomatica vescovile</i> cit., App., n. VI, pp. 384-385
46.	1135	MSBn, S. Sofia, XIII, n. 3	—
47.	1159 novembre (Melito Irpino)	BAV, Vat. lat. 13490, n. 26 (già III/46)*	(n. 19)
48.	1167 marzo	AA, I, n. 61	MASSA, <i>Prassi giuridica</i> cit., pp. 22-23, n. 3
49.	1178 (?) marzo	AA, II, n. 31	MASSA, <i>Prassi giuridica</i> cit., pp. 23-25, n. 4
50.	1196 marzo	AMV, perg. n. 996	CDV, XI, n. 1003, pp. 12-14
51.	1196 maggio	AMV, perg. n. 1000	CDV, XI, n. 1008, pp. 26-28

TABELLA 2
ELENCO DEI VESCOVI DI ARIANO IRPINO
 (XI - XII secolo)

	vescovo	fonte	edizione	cfr.
1.	Bonifacio (1039)	– AA, I, n. 19 <i>scriptio inferior</i> (1039 (?) ago., Ariano Irpino)	PRATESI, « <i>Chartae rescriptae</i> » cit., Appendice, n. 2, pp. 123-126.	
2.	Mainardo (1069-1080)	– BAV, Vat. lat. 13490, n. 15 (1069 ott., Ariano Irpino)	MASSA, <i>Prassi giuridica</i> cit., pp. 17-20, n. 1.	
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 16 (1069 ott., Ariano Irpino)	MASSA, <i>Prassi giuridica</i> cit., pp. 20-21, n. 2.	
		– AA, I, n. 23 (1075 apr. 1, Benevento)	MARTIN, <i>Chronicon Sanctae Sophiae</i> cit., pp. 687-690.	
		– MSBn, S. Sofia, II, n. 3 (1079 gen. 7, Benevento)	MARTIN, <i>Chronicon Sanctae Sophiae</i> cit., pp. 692-693.	
		– BAV, Vat. lat. 4939, cc. 182r-183r (1079 gen., Buonalbergo)	MARTIN, <i>Chronicon Sanctae Sophiae</i> cit., pp. 715-718.	
		– BAV, Vat. lat. 4939, cc. 176v-177v (1080 nov., Benevento)	MARTIN, <i>Chronicon Sanctae Sophiae</i> cit., pp. 703-705.	
3.	Orso (1087 o 1102)	– AA, I, n. 15 (1087 o 1102)	v. <i>Appendice</i> , n. 15.	
4.	Sarulo (1093)	– AA, I, n. 28 (1093 mar. 13, Troia)	F. BARTOLONI, <i>Additiones Kebrianae</i> , in « <i>Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken</i> », 34 (1954), pp. 31-64: 43-45, n. 4, rist. anast. in ID., <i>Scritti</i> cit., pp. 315-317 (ignorato in KEHR, <i>IP</i> , IX cit.).	S. BORGIA, <i>Memorie storiche della pontificia città di Benevento...</i> , II, Roma, Salomoni, 1764, rist. anast. Bologna, s.d. [1968], pp. 387-388, nt. 1; VITALE, <i>Storia della regia Città</i> cit., p. 193; PRATESI, <i>Note di diplomatica vescovile</i> cit., p. 374.

	vescovo	fonte	edizione	cfr.
5.	Gerardo (1098)	– <i>Chronica Monasterii Casinensis</i> cit., IV, 11, p. 477 (1098)		F. UGHELLI, <i>Italia Sacra sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium... Editio secunda...</i> , VIII, Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1721, col. 214; BORGIA, <i>Memorie storiche</i> , II cit., p. 387, nt. 1; CAPPELLETTI, <i>Le chiese d'Italia</i> , XIX cit., pp. 120-121, 137; PRATESI, <i>Note di diplomatica vescovile</i> cit., p. 374.
6.	Anonimo D (1119)	– Il vescovo, del quale Falcone di Benevento non tramanda il nome, partecipò ad una cerimonia pubblica di esumazione delle reliquie di alcuni santi in Benevento nell'anno 1119.		FALCONE DI BENEVENTO, <i>Chronicon Beneventanum. Città e feudi nell'Italia dei Normanni</i> , a cura di E. D'Angelo, Firenze 1998 (Per Verba. Testi mediolatini con traduzione, 9), p. 51 [1119.3.19].
7.	Riccardo (1122-1134)	– BAV, Vat. lat. 13491, n. 16 (1122 luglio, Ariano Irpino) – AA, I, n. 50 (1134 gennaio, Ariano Irpino)	PRATESI, <i>Note di diplomatica vescovile</i> cit., pp. 374. v. <i>Appendice</i> , n. 18 e PRATESI, <i>Note di diplomatica vescovile</i> cit., pp. 342, 384-385.	
8.	Pagano (1136)	– AMV, perg. n. 229 (1136 set., S. Maria in Piano)	CDV, III, n. 233, pp. 135-139.	
9.	Guglielmo (1164)	– ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, <i>Monasteri soppressi</i> , vol. 2, perg. 116 (1164 maggio). Il documento è deperdito: il vescovo di Ariano è citato con il vescovo Giovanni di Trevico mentre procedono alla dedicazione della chiesa di S. Cataldo del castello di Montezungoli.	C. MINIERI RICCIO, <i>Saggio di codice diplomatico formato sulle antiche scritture dell'Archivio di Stato di Napoli</i> . I, ..., Napoli, Off. Tip. Di R. Rinaldi e G. Sellitto, 1878, pp. 284-285, n. 38.	PRATESI, <i>Note di diplomatica vescovile</i> cit., p. 342.

	vescovo	Fonte	edizione	cfr.
10.	Bartolomeo (1178-1179)	<p>– AA, II, n. 31 (1178 (?) marzo)</p> <p>– Nel 1179 partecipò al Concilio lateranense indetto da Alessandro III.</p>	<p>MASSA, <i>Prassi giuridica</i> cit., pp. 23-25, n. 4</p> <p>G. D. MANSI, <i>Sacrorum Conciliorum Nova... Tomus vigesimo secundo. Ab anno MCLXVI usque ad ann. MCCXXV</i>, Venetiis 1778, pp. 214, 462</p>	
11.	Anonimo «II» (1198)	<p>– In un documento del 14 settembre 1198, Innocenzo III dà mandato al vescovo di Ariano, il cui nome non è indicato, di confermare e benedire l'abate di S. Salvatore a Telesse una volta accertata la sua idoneità e la regolarità dell'elezione.</p>	<p>A. POTTHAST, <i>Regesta Pontificum Romanorum...</i>, I, Berlin, Rudolf de Decker, 1874 (rist. anast. Graz, Akademischen Druck- u. Verlagsanstalt, 1957), reg. 368, p. 36: «Adrianensi episcopo mandat, ut, si invenirit formam electionis et electi prioris personam in abbatem monasteri s. Salvatoris de Telesia idoneam, eam confirmet et munus ei benedictionis impendat».</p>	

TABELLA 3
ELENCO DEI PREPOSITI DEL MONASTERO DI S. ANGELO DI ARIANO IRPINO
 (XI - XII secolo)

	preposito	fonte	edizione
1.	Paolo (1006-1013)	– MSBn, S. Sofia, XII, n. 7 (1006 feb., Ariano Irpino)	—
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 3 (1012 nov., Ariano Irpino)	v. <i>Appendice</i> , n. 3
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 4 (1013 mar. 1, Ariano Irpino)	—
2.	Giovanni «I» (1016)	– BAV, Vat. lat. 13491, n. 4 (1016 ott., Ariano Irpino)	—
3.	Orso «I» (1028-1033/1034)	– BAV, Vat. lat. 13490, n. 8 (1028 ago., Ariano Irpino)	—
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 1 (1033 (?) ott., Ariano Irpino)	v. <i>Appendice</i> , n. 6
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 13 (1033 sett./1034 giu.-lug. (?)), Ariano Irpino) <i>scriptio inferior</i>	PRATESI, « <i>Chartae rescriptae</i> » cit., pp. 108-109
4.	Giovanni «II» (1043)	– AA, I, n. 34 (1043 apr., Ariano Irpino)	v. <i>Appendice</i> , n. 7
5.	Orso «II» ³ (1043-1077)	– BAV, Vat. lat. 13490, n. 5 (1043 set.-dic., Ariano Irpino)	—
		– AA, I, n. 52 (1050 nov., Ariano Irpino)	v. <i>Appendice</i> , n. 8

³ In un documento del novembre 1058 non si cita il preposito del monastero, ma un *Urso sacer et monachus* sottoscrive dopo l'abate di S. Sofia di Benevento, fatto che porterebbe a pensare, per la regola della 'gerarchia della posizione', che *Urso* fosse la persona più importante dopo l'abate e quindi il preposito del monastero coinvolto nell'atto giuridico documentato, cfr. AA, II, n. 53; in due documenti, uno del gennaio 1060 e l'altro del giugno 1075, non è poi possibile rilevare il nome del preposito a causa del pessimo stato di conservazione delle pergamene, cfr. BAV, Vat. lat. 13490, nn. 11 e 18.

	preposito	fonte	edizione
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 9 (1052 mar., Ariano Irpino)	—
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 10 (1052 giu., Ariano Irpino)	—
		– AA, I, n. 17 (1062 apr., Ariano Irpino)	PRATESI, « <i>Chartae rescriptae</i> » cit., App., n. 3, pp. 127-129 e v. <i>Appendice</i> , n. 10
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 12 (1062 mag., Ariano Irpino)	—
		– AA, I, n. 19 (1063 mar., Ariano Irpino)	PRATESI, « <i>Chartae rescriptae</i> » cit., App., n. 4, pp. 129-131 e v. <i>Appendice</i> , n. 11
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 13 (1064 feb., Ariano Irpino)	v. <i>Appendice</i> , n. 12
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 14 (1064 mar., Ariano Irpino)	—
		– AA, I, n. 16 (1064 mag., Ariano Irpino)	v. <i>Appendice</i> , n. 13
		– AA, I, n. 13 (1067 ott., Ariano Irpino)	v. <i>Appendice</i> , n. 14
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 15 (1069 ott., Ariano Irpino)	MASSA, <i>Prassi giuridica</i> cit., pp. 17-20, n. 1
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 16 (1069 ott., Ariano Irpino)	MASSA, <i>Prassi giuridica</i> cit., pp. 20-21, n. 2
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 17 (1072 mar., Ariano Irpino)	—
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 19 (1077 apr., Ariano Irpino)	—
		– BAV, Vat. lat. 13490, n. 20 (1077 mag., Ariano Irpino)	—
6.	Giovanni «III» (1081)	– BAV, Vat. lat. 13490, n. 21 (1081 gen.-feb., Ariano Irpino)	—

	preposito	fonte	edizione
7.	Arontius (1090-1099)	– BAV, Vat. lat. 13490, n. 23 (1090 (?) mar., Ariano Irpino) – BAV, Vat. lat. 13490, n. 24 (1099 ago., Ariano Irpino)	— —
8.	Giovanni «IV» (1125)	– MSBn, S. Sofia, XII, n. 44 (1125, «Ariano Irpino»)	—
9.	Tasso «I» (1130-1135)	– BAV, Vat. lat. 13490, n. 25 (1130 mar., Ariano Irpino) – MSBn, S. Sofia, XIII, n. 3 (1135, Ariano Irpino)	v. <i>Appendice</i> , n. 17 —
10.	Sasso (1147)	– BAV, Vat. lat. 13491, n. 19 (1147 ago., Benevento)	—
11.	Tasso «II» (1178)	– AA, II, n. 31 (1178 (?) mar., Ariano Irpino)	MASSA, <i>Prassi giuridica cit.</i> , pp. 23-25, n. 4

Tabella 4

NOTAI ATTIVI AD ARIANO IRPINO
(948 - 1196)

	nome e qualifica	periodo di attività	documenti rogati
1.	Radelchis <i>notarius</i>	948 (?) feb.	AA, I, n. 35 (a. 948 (?) febbraio)
2.	Laurentius <i>clericus et notarius</i>	991 mar. - 1016 ott.	AMV, perg. n. 15 (991 marzo)
			MSBn, S. Sofia, XII, n. 7 (1006 febbraio)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 2 (1006 agosto)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 3 (1012 novembre)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 4 (1013 marzo)
			BAV, Vat. lat. 13491, n. 4 (1016 ottobre)
3.	Birno <i>clericus et notarius</i>	1024 dic. - <1028 (?)> mag.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 6 (1024 dicembre)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 7 (1025 maggio)
			AA, I, n. 17 (<1028 (?)> maggio) <i>scriptio inferior</i>
4.	Iohannes <I> <i>notarius</i>	1028 ago. - 1039 (?) ago.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 8 (1028 agosto)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 1 (1033 (?) ottobre)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 13 (<1033 settembre - 1034 giugno-luglio (?)>)
			AA, I, n. 19 (1039 (?) agosto) <i>scriptio inferior</i>
5.	Compertus <i>notarius</i>	1043 sett. - dic.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 5 (1043 settembre-dicembre)

	nome e qualifica	periodo di attività	documenti rogati
6.	Risando <i>notarius</i>	1043 apr. - 1072 mar.	AA, I, n. 34 (1043 aprile) AA, I, n. 52 (1050 novembre) BAV, Vat. lat. 13490, n. 9 (1052 marzo) BAV, Vat. lat. 13490, n. 10 (1052 giugno) AA, II, n. 53 (1058 novembre) BAV, Vat. lat. 13490, n. 11 (1060 gennaio) AA, I, n. 17 (1062 aprile) <i>scriptio superior</i> BAV, Vat. lat. 13490, n. 12 (1062 maggio) AA, I, n. 19 (1063 marzo) <i>scriptio superior</i> BAV, Vat. lat. 13490, n. 13 (1064 febbraio) <i>scriptio superior</i> BAV, Vat. lat. 13490, n. 14 (1064 marzo) AA, I, n. 16 (1064 maggio) AA, I, n. 13 (1067 ottobre) BAV, Vat. lat. 13490, n. 15 (1069 ottobre) BAV, Vat. lat. 13490, n. 16 (1069 ottobre) BAV, Vat. lat. 13490, n. 17 (1072 marzo)
7.	Petrus ⚔ <i>clericus et notarius</i>	1075 giu. - 1081 mar.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 18 (1075 giugno) BAV, Vat. lat. 13490, n. 21 (1081 gennaio-febbraio) BAV, Vat. lat. 13490, n. 22 (1081 marzo)
8.	Bernardus <i>notarius</i>	1077 apr. - 1099 ago.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 19 (1077 aprile)

	nome e qualifica	periodo di attività	documenti rogati
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 20 (1077 maggio)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 23 (1090 (?) marzo)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 24 (1099 agosto)
9.	Anonimo Ⓓ	⟨1087 o 1102⟩ dic.	AA, I, n. 15 (⟨1087 o 1102⟩ dicembre)
10.	Petrus ⒹII notarius	1122 lug.	BAV, Vat. lat. 13491, n. 16 (1122 luglio)
11.	Ionathas notarius	1125	MSBn, S. Sofia, XII, n. 44 (1125)
12.	Iohannes ⒹII notarius	1126 nov. - 1136 sett. ⁴	AA, I, n. 60 (1126 novembre)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 25 (1130 marzo)
			AA, I, n. 50 (1134 gennaio)
			MSBn, S. Sofia, XIII, n. 3 (1135)
13.	Guidelmus notarius	1132 mag.	MSBn, S. Sofia, VIII, n. 35 (1132 maggio)
14.	Alferius notarius Arianē	1159 nov. (Melito Irpino)	BAV, Vat. lat. 13490, n. 26 (1159 novembre)
15.	Anonimo ⒹII	1167 mar.	AA, I, n. 61 (1167 marzo)
16.	Petrus Sebastiani notarius	1178 (?) mar.	AA, II, n. 31 (1178 (?) marzo)
17.	Poto Sebastianus notarius	1196 mar.	AMV, perg. n. 996 (1196 marzo)
18.	Iohannes ⒹIII notarius	1196 mag.	AMV, perg. n. 1000 (1196 maggio)

⁴ *Johannes* ⒹII roga un documento nel settembre 1136 assumendo la qualifica di *Arianensis notarius*, cfr. AMV, perg. n. 229, in CDV, III, n. 233, pp. 135-139.

⁵ Attestato come *index* nel 1167 e nel 1178 (AA, I, n. 61 e AA, II, n. 31).

Tabella 5

GIUDICI ATTIVI AD ARIANO IRPINO
(948 - 1196)

	nome e qualifica	periodo di attività	documenti sottoscritti
1.	[..]ollonius <i>index</i>	948 (?) feb.	AA, I, n. 35 (948 (?) febbraio)
2.	Madelfrid <i>index</i>	948 (?) feb.	AA, I, n. 35 (948 (?) febbraio)
3.	Radelpotus <i>index</i>	991 mar.	AMV, perg. n. 15 (991 marzo)
4.	Maio <i>index</i>	1006 feb. - 1006 ago.	MSBn, S. Sofia, XII, n. 7 (1006 febbraio) BAV, Vat. lat. 13490, n. 2 (1006 agosto)
5.	Adelbertus Δ <i>index</i>	1012 nov.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 3 (1012 novembre)
6.	Landolfus Δ <i>index</i>	1013 mar. - 1016 ott.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 4 (1013 marzo) BAV, Vat. lat. 13491, n. 4 (1016 ottobre)
7.	Alerissi <i>index</i>	1024 dic. - 1052 giu.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 6 (1024 dicembre) BAV, Vat. lat. 13490, n. 8 (1028 agosto) BAV, Vat. lat. 13490, n. 1 (1033 (?) ottobre) BAV, Vat. lat. 13490, n. 13 «1033 settembre-1034 giugno-luglio (?)» <i>scriptio inferior</i> AA, I, n. 19 (1039 (?) agosto) <i>scriptio inferior</i> AA, I, n. 34 (1043 aprile) AA, I, n. 52 (1050 novembre) BAV, Vat. lat. 13490, n. 9 (1052 marzo) BAV, Vat. lat. 13490, n. 10 (1052 giugno)

	nome e qualifica	periodo di attività	documenti sottoscritti
8.	Maraldus † <i>index</i>	1025 mag.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 7 (1025 maggio)
9.	Romualdus <i>index</i>	†1028 (?) mag.	AA, I, n. 17 (†1028 (?)) maggio) <i>scriptio inferior</i>
10.	Adelbertus † <i>index</i>	1043 set. - dic.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 5 (1043 settembre-dicembre)
11.	Iohannes † <i>index et aduocator Sancti Angeli</i>	1058 nov. - 1064 feb.	AA, II, n. 53 (1058 novembre)
			AA, I, n. 17 (1062 aprile) <i>scriptio superior</i>
			AA, I, n. 19 (1063 marzo) <i>scriptio superior</i>
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 13 (1064 febbraio) <i>scriptio superior</i>
12.	Iohannes † <i>index</i>	1060 gen. - 1072 mar.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 11 (1060 gennaio)
			AA, I, n. 17 (1062 aprile) <i>scriptio superior</i>
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 12 (1062 maggio)
			AA, I, n. 19 (1063 marzo) <i>scriptio superior</i>
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 13 (1064 febbraio) <i>scriptio superior</i>
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 14 (1064 marzo)
			AA, I, n. 16 (1064 maggio)
			AA, I, n. 13 (1067 ottobre)
13.	Maraldus † <i>index</i>	1069 ott. - 1072 mar.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 15 (1069 ottobre)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 17 (1072 marzo)
14.	Magelpoto <i>index</i>	1069 ott. - 1077 apr.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 15 (1069 ottobre)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 16 (1069 ottobre)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 17 (1072 marzo)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 18 (1075 giugno)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 19 (1077 aprile)

	nome e qualifica	periodo di attività	documenti sottoscritti
15.	Potericus <i>index</i>	1077 mag.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 20 (1077 maggio)
16.	Petrus «I» <i>index</i>	1099 ago.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 24 (1099 agosto)
17.	Petrus «II» <i>ducalis index</i>	1122 lug. - 1135	BAV, Vat. lat. 13491, n. 16 (1122 luglio)
			MSBn, S. Sofia, VIII, n. 35 (1132 maggio)
			MSBn, S. Sofia, XIII, n. 3 (1135)
18.	Landolfus «II» <i>ducalis index</i>	1122 lug.	BAV, Vat. lat. 13491, n. 16 (1122 luglio)
19.	Tasselgardus <i>index</i>	1125	MSBn, S. Sofia, XII, n. 44 (1125)
20.	Robbertus <i>index</i> ⁶	1125 - 1132 mag.	MSBn, S. Sofia, XII, n. 44 (1125)
			AA, I, n. 60 (1126 novembre)
			MSBn, S. Sofia, VIII, n. 35 (1132 maggio)
21.	Bernardus <i>index</i>	1130 mar.	BAV, Vat. lat. 13490, n. 25 (1130 marzo)
22.	Telegrimus <i>index</i> ⁷	1135 - 1178 (?) mar.	MSBn, S. Sofia, XIII, n. 3 (1135)
			BAV, Vat. lat. 13490, n. 26 (1159 novembre, Melito Irpino)
			AA, II, n. 31 (1178 (?) marzo)
23.	Alferius <i>index</i> ⁸	1167 mar. - 1178 (?) mar.	AA, I, n. 61 (1167 marzo)
			AA, II, n. 31 (1178 (?) marzo)
24.	Ypolitus <i>index</i>	1196 mar. - 1196 mag.	AMV, perg. n. 996 (1196 marzo)
			AMV, perg. n. 1000 (1196 maggio)

⁶ Per le considerazioni che hanno motivato l'attribuzione a *Robbertus index* dei tre documenti, v. *supra*, p. 28.

⁷ *Telegrimus index* sottoscrive un documento nell'agosto 1147 a Benevento, cfr. BAV, Vat. lat. 13491, n. 19 (già III/109).

⁸ Attestato come *notarius Ariani* nel 1159 (BAV, Vat. lat. 13490, n. 26).